

vers. 31/7/17 ter

VERSIONE  
STRALCIO

*une  
expropriation  
en bonne et  
due forme*

progetto di riforma del testo  
unico dell'espropriazione per  
pubblica utilità dPR 327/2001

COORDINAMENTO  
NAZIONALE DELLE  
COMMISSIONI  
PROVINCIALI  
ESPROPRI

C.N.C.P.E.

*une expropriation  
en bonne et due forme*

**progetto di riforma**

del decreto del Presidente della Repubblica

8 giugno 2001 n. 327

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E  
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI  
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Roma, 31 luglio 2017

---

## «une expropriation en bonne et due forme»

La presente opera contiene la proposta agli uffici legislativi del Ministero delle Infrastrutture di una riforma del dPR 327/2001, testo unico dell'espropriazione per pubblica utilità.

La proposta si è materializzata su iniziativa del Comitato Scientifico del Coordinamento Nazionale delle Commissioni Provinciali Espropri (CNCPE). Il CNCPE si è costituito a Roma in data 18 maggio 2015 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, *a latere* di un importante convegno nazionale in materia di espropriazione per pubblica utilità. Le CC.PP.EE. sono organismi pubblici preposti alla determinazione dell'indennità di esproprio cosiddetta "definitiva" in posizione di terzietà tra il soggetto espropriante e il soggetto espropriato (art. 16 legge 865/1971, art. 41 dPR 327/2001).

L'iniziativa, decisa nella seduta del CNCPE del 19 settembre 2016, ha preso le mosse da un incontro avvenuto in data 5 ottobre 2016 di una delegazione del CNCPE con il Vice Ministro delle Infrastrutture. Nei mesi successivi il CNCPE ha studiato e discusso i principali profili critici dell'espropriazione, abbozzando il nucleo della proposta di riforma. Tale nucleo è stato illustrato in occasione di un seminario sull'espropriazione, organizzato dalla rivista scientifica Espropionline, avvenuto presso la sede della Provincia di Padova nei giorni 6, 7, 13 e 14 dicembre 2016, al quale hanno presenziato molte primarie autorità esproprianti italiane e importanti realtà professionali del Paese. In tale occasione è stata annunciata l'istituzione di un Tavolo Tecnico con funzioni consultive, aperto ad espropriatori e soggetti rappresentanti dei proprietari, per l'approfondimento del progetto. Il Tavolo Tecnico si è insediato in Roma, in data 18 gennaio 2017, e i lavori si sono svolti i giorni 18 e 19 gennaio 2017, 2 febbraio 2017 e 9 marzo 2017.

Il presente lavoro, di cui il CNCPE si assume la titolarità e responsabilità, è stato coordinato dal Dott. PAOLO LORDO, Presidente del Comitato Scientifico del CNCPE e implementato con la partecipazione dei membri del Comitato Scientifico. Esso si è perfezionato nella sua veste conclusiva tenendo conto, ove ritenuto possibile, delle indicazioni e delle osservazioni pervenute dai soggetti del Tavolo Tecnico fino al mese di luglio 2017, coordinate ed armonizzate dal Comitato Scientifico del CNCPE.

Il Presidente del CNCPE è l'arch. Giovanni Malara, già presidente della CPE di Reggio Calabria. Il Presidente del Comitato Scientifico del CNCPE è il già citato dott. Paolo Loro, direttore della rivista Espropionline. I membri del Comitato Scientifico sono il dott. Raffaele Uva, responsabile di Espropripuglia Consulting, l'ing. Gianluigi De Mare, professore associato di estimo all'Università di Salerno, l'ing. Antonio Iovine, membro CPE Roma, direttore della rivista Catastonline e dell'Osservatorio Valori Agricoli di Exeo Edizioni, la dott.ssa Alba Stillittano, coordinatrice amministrativa degli espropri del Comune di Roma, l'arch. Valerio Racca, Presidente dell'Osservatorio dei Mercati Immobiliari di Confabitare, membro del consiglio direttivo di E-Valuations.

Versione corrente del 31 luglio 2017. Contatti: [presidente@cncpe.it](mailto:presidente@cncpe.it), [presidentecs@cncpe.it](mailto:presidentecs@cncpe.it).

# Indice

Introduzione

DPR 327/01 raffrontato e commentato

Nuovo DPR 327/01 compatto

Decreto Ministeriale attuativo

Allegati: deleghe al tavolo

# Introduzione

## *«une expropriation en bonne et due forme»*

*La procedura espropriativa può essere innovata a vantaggio sia della pubblica amministrazione sia dei privati*

*Dopo 15 anni di onorato servizio, il TUEs presenta crepe sempre più profonde: **urgenza** ristrutturarlo*

Il presente progetto di riforma del Testo Unico dell'Espropriazione per Pubblica Utilità, dPR 327/2001, nasce dalla duplice esigenza: da un lato, di **adattare** l'apparato delle regole alle necessità degli operatori del settore, **colmando lacune e risolvendo criticità** al fine di **agevolare il percorso realizzativo delle opere pubbliche**; dall'altro, di offrire una **più efficace tutela ai destinatari** dell'azione ablatoria, potenziando i profili di **equità, trasparenza, prevedibilità e razionalità** del procedimento, nello spirito della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, rispetto alla quale emerge regolarmente il deficit strutturale del nostro attuale sistema espropriativo.

Ne è ben consapevole il legislatore che ha significativamente evocato nel testo unico stesso, al primo comma dell'art. 39, la prospettiva del suo superamento mediante una **«organica risistemazione della materia»**. E difatti, l'intervento reiterato sia della **Corte Costituzionale** sia del legislatore per adeguare il dettato normativo alle statuizioni della **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo**, che più volte ha condannato l'Italia, ha messo in luce i limiti di un testo normativo di *facies* compilativa. Anche la matrice prettamente giuridica della mano che all'inizio degli anni duemila ha scritto il testo unico, che pure ha agito assai brillantemente intestandosi il merito di una coraggiosa,

**Rinnovare nel solco della tradizione, nell'osservanza dei principi e nel rispetto degli equilibri**

*Le Commissioni Provinciali, da mezzo secolo organi super partes nell'ambito espropriativo, attraverso il loro coordinamento spontaneo, il **CNCPE**, si sono volontariamente fatte carico della immane fatica di questa proposta, affrontata con spirito di servizio per il Paese. Con lo stesso spirito, il CNCPE si rende disponibile a contribuire alla **attuazione pratica della riforma**, che, data la sua incisività, richiederà un elevato grado di competenza tecnica, oltretutto di volontà politica*

necessaria e fondamentale cesura rinnovatrice rispetto al precedente disordine, risente inevitabilmente di una certa **distanza dalle problematiche operative**, che gli anni di applicazione hanno messo a nudo.

È così divenuta attuale l'esigenza di una **riforma profonda** della materia, per quanto non eversiva e mantenuta saldamente ancorata a principi consolidati e intangibili. Siamo arrivati alla "organica risistemazione della materia", vaticinata dal legislatore, ma senza abbandonare il solco già tracciato: è infatti stato deciso di innestare la riforma nel corpo del DPR 327/2001, che conserva ancora oggi validità complessiva di impianto. Ciononostante, la portata innovatrice di questa proposta è relevantissima e priva di timori riverenziali, in grado di aggiornare all'oggi e proiettare nel futuro il DPR 327/2001.

Riformare questa materia è possibile solo dosando, con ferma e consapevole perspicacia, un audace impulso innovatore con la premura di non alterare il **delicatissimo equilibrio** che tiene legate in un complesso intreccio svariate e trasversali implicazioni giuridiche, tecniche, amministrative ed economiche. Un equilibrio che però non può fermare il non procrastinabile aggiornamento del testo unico: si tratta di elevare l'**armonizzazione dei contrapposti interessi** ad un nuovo, stabile e più evoluto livello (come si appalesa ad esempio nel proposto riordino del sistema indennitario, che è il frutto di un sofisticato bilanciamento tra la tradizione e i nuovi orizzonti che si stanno schiudendo in prassi e giurisprudenza).

In tale contesto il CNCPE, **Coordinamento Nazionale delle Commissioni Provinciali per le Espropriazioni**, quale espressione aggregativa spontanea delle Commissioni, organismi pubblici *super partes* deputati dalla legge 865/1971 e poi dal TUEs alla stima delle indennità di esproprio, si è fatto carico di **recepire le esigenze di tutti gli interessati** - operatori d'ambito e

*Grazie anche al proficuo confronto con importanti players, è nato un **progetto moderno e sofisticato**, che, alla luce dell'**esperienza sul campo**, contempera le opposte esigenze di espropriatori ed espropriati, con l'obiettivo di stabilire **procedure rigorose, ragionevoli, sicure e prevedibili***

***Nuove regole a beneficio degli espropriatori:** uso della forza pubblica, nuovo rito degli irreperibili, notifiche telematiche, sospensione e revoca della procedura, snellimento e semplificazione dell'iter ordinario ...*

associazioni di categoria, espropriatori ed espropriati - e di sedimentarle in un progetto di riforma.

Forte di un **Comitato scientifico** costituito da esperti riconosciuti nel panorama nazionale, in grado di raccogliere le esperienze dell'intera comunità degli espropriatori, al termine di un anno di lavori e di vari incontri nel contesto di un tavolo tecnico di confronto con importanti protagonisti in questo ambito (Anas, E-distribuzione, RFI, Terna, Italferr, Autostrade per l'Italia, Confindustria, Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Comune di Roma, e altri) il CNCPE ha predisposto la presente proposta quale **punto di incontro** tra le esigenze delle pubbliche amministrazioni e quelle dei proprietari nell'ottica di fluidificare le condizioni di fattibilità dell'opera pubblica e, nel contempo di elevare la **qualità, affidabilità, trasparenza e ragionevole prevedibilità** (come chiede la CEDU) del procedimento amministrativo volto all'approvvigionamento delle aree, condizione indispensabile per una appropriata pianificazione delle opere.

Dopo tre lustri di operatività del TUEs, pur – come già precisato – con tutti gli innegabili vantaggi e i lodevoli meriti ad esso ascrivibili rispetto al previgente caotico assetto normativo, è giunto il momento di sottoporre il dPR 327/2001 ad un profondo rinnovamento, alla luce **dell'esperienza maturata sul campo**.

Le Pubbliche Amministrazioni risultano ampiamente facilitate dal nuovo iter amministrativo delineato. In particolare:

- non è prevista alcuna procedura né indennità di esproprio per la realizzazione di opere di pubblica utilità nel **sottosuolo** a tale profondità da non creare concreto pregiudizio al proprietario superficario (art 1 comma 1 bis);
- è disciplinata la possibilità di ausilio della **forza pubblica** (art. 2 comma 1-quater);

*... soppressione del vincolo per le variazioni d'opera in fascia di rispetto, accelerazione delle varianti urbanistiche, concentrazione delle fasi partecipative, certezza dei tempi dell'immissione in possesso, gestione chiara di rifiuti e bonifiche, eliminazione dell'atto di cessione, riduzione dell'indennità di occupazione, semplificazione dell'accesso e dell'occupazione temporanea, eccetera*

- la notifica o la comunicazione di ogni atto mediante **modalità telematiche** (cassetto e fascicolo online di cui all'art. 6 comma 11) comporta una considerevole riduzione dei costi sia in termini di spese che di incombenze materiali gravanti sul personale pubblico;
- i **piccoli Comuni** possono avvalersi degli organi regionali per espletare le procedure di propria competenza (art. 6 comma 4 bis);
- l'**abrogazione degli elenchi degli atti** che dichiarano la pubblica utilità di cui all'art. 14 rappresenta un ulteriore motivo di risparmio di denaro pubblico;
- è velocizzata e meglio definita la procedura di **accesso** ai fondi (art. 15);
- il decreto di **sospensione** della procedura (art. 17 comma 1 ter) e la conseguente possibilità di allungare i termini di efficacia sia del vincolo preordinato all'espropriazione sia della dichiarazione di pubblica utilità rappresentano un evidente vantaggio per la P.A. per mantenere il procedimento nell'alveo della legittimità amministrativa, così come la possibilità di **revocare** il decreto di esproprio, pur nell'ambito di rigide condizioni fissate per superarne gli aspetti controversi (art. 8 comma 4), rappresenta un'**ancora di salvezza** per le amministrazioni che hanno espropriato ma si trovano impossibilitate a realizzare l'opera;
- la prevista possibilità di **un'unica fase partecipativa** ex art.li 11 e 16 (art. 19 comma 7) rappresenta un ulteriore motivo di snellimento, razionalizzazione e risparmio;
- la possibilità di poter disporre dell'occupazione anticipata nell'ambito della procedura ordinaria (art. 20 comma 6) rende **certi i tempi di consegna delle aree** alle imprese appaltatrici con ogni beneficio derivante dalla garanzia dell'apertura del cantiere;
- la previsione dell'obbligo del pagamento unicamente dell'indennità definitiva ossia non più contestabile (art. 28 comma 1) nonché la possibilità di ottenere la **restituzione** delle somme depositate in caso esse non siano più dovute (art. 26 comma 6), evita la immobilizzazione infruttuosa di finanziamenti pubblici;

**Nuove regole anche a beneficio dei proprietari: ridotte le possibilità di comunicazioni impersonali e partecipazione più efficace, maggiore trasparenza e informazione, importo minimo incontestabile, limitazione del ricorso alle procedure accelerate ...**

- la previsione di una decurtazione dell'indennità di esproprio in caso di presenza di **rifiuti in situ** (art. 31 comma 2 ter) rileva sia ai fini del risparmio di denaro pubblico sia come effetto deterrente;
- l'abrogazione dell'istituto della **cessione volontaria** (art. 45), inutile doppione del decreto di esproprio, evita l'irrazionale aumento degli oneri espropriativi in capo alle Autorità esproprianti;
- la rilevante diminuzione dell'entità dell'**indennità di occupazione** (art. 50 comma 1), ora stabilito addirittura nell'8,33% dell'indennità di esproprio, consente – rimanendo entro parametri di congruità costituzionale – un **formidabile risparmio** di risorse pubbliche, stante l'universale e sistematico ricorso alle occupazioni;
- l'eliminazione del limite del cd. divieto di **reformatio in peius** (art. 54 comma 3 bis) rappresenta, oltre ad una razionalizzazione della logica processuale che sorregge la determinazione giudiziale dell'indennità, un aiuto oggettivo alla Pubblica Amministrazione, spesso vittima di tale meccanismo.

Del pari, il livello di **garanzia** della sfera giuridica del **soggetto privato**, destinatario del provvedimento ablativo, risulta notevolmente migliorato sia in termini di partecipazione al procedimento e di tutele giurisdizionali sia per quanto attiene alla definizione del controvalore del bene ablativo. In particolare:

- la notifica o la comunicazione di ogni atto mediante modalità telematiche (**cassetto online** di cui all'art. 6 comma 11) comporta immediatezza delle comunicazioni, facilità di reperimento e archiviazione degli atti del procedimento;
- il **fascicolo online** (art. 6 comma 11) innalza il livello di trasparenza e semplifica l'accesso agli atti;
- l'**avviso della conclusione** del procedimento (art. 7 comma 3) contribuisce a dare certezza ai soggetti coinvolti dall'espropriazione;
- l'**importo minimo incontestabile** (art. 8 bis) consente di dare concreta attuazione ai principi costituzionali

*... indennità di occupazione per ogni tipo di occupazione, indennizzo al pregiudizio dell'attività economica, asporto gratuito dei soprassuoli, rimborso spese trasloco, nuova indennità incentivante, contributo di dematerializzazione, introdotto il "tertium genus", introdotte le CRE per sopperire alle negligenze della PA, aumentato l'indennizzo da acquisizione sanante, determinato l'indennizzo da reiterazione del vincolo ...*

garantendo il pagamento di una somma certa, prima dell'ablazione, in attesa della esatta quantificazione dell'indennità definitiva;

- l'aumento dei destinatari (da 50 a 300) quale condizione per il ricorso da parte dell'espropriante alle costose e inefficaci comunicazioni impersonali o di massa, in luogo delle comunicazioni personali (art. 11 comma 2), oltre a **ridurre i costi** pubblicitari per le amministrazioni, garantisce con maggior incisività il diritto del destinatario della comunicazione di averne **piena ed effettiva conoscenza**;
- la **comunicazione in merito allo stato della procedura** espropriativa e ai tempi dell'esproprio di cui all'art. 17 comma 3 contribuisce a rendere edotto il destinatario e a delineare, in maniera trasparente, il successivo iter amministrativo;
- è prevista l'inefficacia dell'atto di determinazione dell'indennità in mancanza della **fase partecipativa** di cui all'art. 17 (art. 20 comma 4);
- l'aumento dei destinatari da 50 a 300 (art. 22 comma 2 lett. b) per consentire l'emanazione del Decreto di esproprio accelerato ex art. 22, **limita il ricorso a tale procedimento speciale**, fortemente lesivo delle prerogative dei proprietari;
- è prevista l'**indennità di occupazione per ogni tipo di occupazione**, anche per quella autorizzata dal proprietario (art. 24 comma 3 bis);
- i **termini per il pagamento** dell'indennità sono stati ridotti (art. 26 comma 10);
- all'art. 31 è stato espressamente previsto il **rimborso dei costi di trasloco, rimozione, smontaggio e trasporto** (comma 2 bis) del cd. soprassuolo e che l'esercizio dello *ius tollendi* non comporta una diminuzione dell'indennità (comma 3);
- è previsto un **incentivo economico** per la rapida e bonaria definizione (art. 32 bis);
- l'indennità di esproprio deve tener conto anche di eventuali **avvicendamenti colturali**, incolto rotazionale ecc. (art. 40 comma 1);

*... verifiche ipocatastali a carico di chi espropria, maggiori garanzie negli accessi e nelle occupazioni, eccetera*

*È stato notevolmente elevato il grado di chiarezza e precisione procedimentale, eliminando ridondanze e passaggi inutili, colmando lacune, correggendo criticità*

*Più chiarezza e certezza. Meno dubbi, meno indecisioni, meno arbitrio, meno margine per letture discordanti*

- è espressamente previsto il cd. **tertium genus** (art. 40 comma 1 bis);
- è fatto divieto di discriminazione delle **persone giuridiche** (art. 40 comma 4);
- la costituzione della **Commissione regionale per le espropriazioni** (art. 41 comma 6) è garanzia della conclusione dell'iter amministrativo;
- sono previsti gli **interessi sull'indennità aggiuntiva** per il periodo intercorrente tra l'occupazione e l'emanazione del Decreto di esproprio (art. 42 comma 3);
- in caso di occupazione illegittima, anche a scopo deterrente, il **pregiudizio non patrimoniale** previsto forfettariamente è stato sensibilmente aumentato (art. 42 bis comma 1), e il parametro indennitario nell'acquisizione coattiva sanante viene logicamente esteso a tutte le poste economiche che sarebbero state riconosciute in caso di procedura regolare;
- è prevista una specifica indennità per il **pregiudizio delle attività economiche** (art. 44 bis comma 2) e un particolare **contributo per la dematerializzazione** della procedura (art. 6 DM);
- è prevista e forfettizzata l'**indennità da reiterazione del vincolo** (art. 39 comma 2) prima sostanzialmente indimostrabile da parte del proprietario, in spregio ai principi enunciati dalla Consulta (sentenze 55/1968 e 179/1999);
- in caso di richiesta giudiziale dell'indennità viene chiaramente individuata, tra i legittimati passivi, la Pubblica Amministrazione che ha dichiarato le opere di pubblica utilità, al fine di dare **certezza all'ex proprietario di ottenere il controvalore economico** del bene ablato (art. 54 comma 3);
- gli **oneri della verifica ipocatastale** prodromica alla attestazione della piena e libera proprietà del bene sono posti a carico del beneficiario dell'esproprio (art. 26, comma 2), l'anticipo dei costi della terna da parte del beneficiario dell'esproprio (art. 21, comma 6);

**Introdotte  
numerosissime  
incisive novità.**

*Abbattimento  
dei costi  
pubblicitari,  
razionalizzazione  
dei pagamenti,  
nuovi strumenti  
di conciliazione e  
mediazione,  
monitoraggio  
delle occupazioni  
illegittime, nuove  
regole per la  
demanializzazione  
e naturale e la  
sdemanializzazione,  
per le  
occupazioni di  
somma urgenza,  
per l'uso  
parallelo degli  
strumenti di  
diritto comune,  
disciplina del  
piano  
particellare, e  
molto altro*

- in caso di accesso ai fondi, od occupazione temporanea degli stessi, sono state previste **garanzie per i proprietari in caso di pregiudizi** (artt. 15, 49).

Numerose altre, e di grande rilievo, sono le modifiche che hanno **razionalizzato l'iter amministrativo**, portandolo ad un **più elevato grado di trasparenza e certezza**. Tra le tante si segnala una più chiara regolamentazione delle **ordinanze contingibili ed urgenti** per interventi di somma urgenza (articoli 15, ultimo comma, e 49, ultimo comma); la nuova disciplina della **demanializzazione naturale** e la possibilità di adeguare in via amministrativa gli assetti proprietari al normotipo (art. 1, comma 1 ter); il **principio di sussidiarietà** dell'esproprio con gli strumenti di diritto comune (art. 2); la **sdemanializzazione in sede di conferenza di servizi** (art. 4, comma 1); la possibilità di **trasferimento a titolo gratuito o simbolico** di terreni tra Pubbliche Amministrazioni (art. 4 comma 2 bis); **l'eliminazione di tornate di notifiche superflue** come quella dell'articolo 21, comma 2; la **reintegrazione nel possesso** in maniera automatica dopo lo scadere dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità (art. 22 comma 7); il **coordinamento tra l'accesso ai fondi privati e l'occupazione temporanea** degli stessi (art. 15, comma 1 ter); la messa a punto di un nuovo più agevole **rito degli irreperibili, sconosciuti e respingenti** (art. 3bis e seguenti) e l'introduzione della **banca dati degli irreperibili** (art. 8 DM); un generale **riordino del regime delle comunicazioni** e di consegna degli atti (art. 3 bis); la radicale **razionalizzazione delle procedure di pagamento e deposito** (art. 26) con semplificazioni in caso di diritti minimi di terzi (art. 26, comma 3) e **drastica riduzione delle incombenze e dei costi pubblicitari** (art. 26, comma 7); la **completa riorganizzazione del collegio dei tecnici e delle commissioni provinciali** (art. 21 e articoli 13,14 e 15 DM); la **codificazione della documentazione attestante** la piena e libera proprietà del bene (art. 12 DM); l'introduzione della **Camera di Compensazione** degli Espropri con funzioni deflative

*Nuove sinergie con il sistema creditizio privato per finanziare gli espropri e le opere pubbliche.*

*Rispetto degli orientamenti giurisprudenziali senza rinunciare a tagliare i nodi gordiani*

*Soprattutto: indispensabile salto di qualità nella preparazione di espropriatori e valutatori, il cui operato impatta direttamente sull'efficienza delle spese per le infrastrutture, nel contesto di una materia complessa e in continua evoluzione, che richiede specifiche e cospicue competenze interdisciplinari articolate tra disparati ambiti scientifici, giuridici e tecnici*

del contenzioso e di Alternative Dispute Resolutions, nonché di monitoraggio delle occupazioni illegittime (art. 16 DM); la disciplina, rigorosa e dettagliata, del più importante documento in tutta la procedura espropriativa: il **piano particellare di esproprio**, sulla cui corretta redazione si gioca il buon esito della procedura (art. 11 DM).

Meritevole di attenzione è anche l'introduzione di interessanti sinergie con il **sistema privato di credito**, che può essere chiamato a investire le somme immobilizzate in attesa della definizione dell'iter espropriativo o a erogare risorse per gli espropri e le stesse opere pubbliche, secondo un nuovo modello finanziario e di investimento (art. 19 DM).

In definitiva non vi è quasi alcun aspetto della procedura espropriativa che non sia stato profondamente rivisitato alla luce dell'esperienza e della giurisprudenza. Corre l'obbligo di evidenziare come le disposizioni normative indicate nella proposta di modifica legislativa, nella maggior parte dei casi, recepiscano o si pongano in **stretta coerenza con orientamenti consolidati della giurisprudenza**, in uno sforzo complessivo di armonizzazione, non esitando, tuttavia, a tagliare il nodo gordiano in presenza di grovigli insolubili. Di ciò nelle note, redatte per ragioni di tempo in forma speditiva, non si è potuto dare conto se non in modo parziale, riservandosi i promotori di questa iniziativa, se dovesse prendere corpo, di affrontare in ogni opportuna sede l'analisi dettagliata e il sostegno motivazionale di ciascun singolo aspetto della riforma.

Il principio cardine dell'intera proposta è la ineludibile necessità di una reale **professionalizzazione** dei soggetti operanti, con funzioni di responsabilità, nell'ambito dell'espropriazione per pubblica utilità.

Durante gli incontri occorsi e i numerosi dibattiti e confronti è stata esplicitata una moltitudine di

**Cambiare le procedure è peggio, se non ci si preoccupa di chi sia in grado di applicarle**

**Solo una nuova classe di operatori, preparati e motivati a dovere, può scongiurare i fenomeni negativi che continuano a minare gli espropri, primo fra tutti il flagello delle occupazioni illegittime**

**Da questa consapevolezza nasce l'elenco degli esperti espropriatori e dei valutatori nella espropriazione soggetti a obbligo di formazione e aggiornamento continui**

fattispecie nelle quali la **incompetenza in materia ha causato effetti deleteri** ai privati cittadini, danneggiati da consulenti improvvisati e scevri da specifica preparazione nella materia, e alle Amministrazioni, tormentate da **enormi tassi di contenzioso**, quasi sempre evitabile, da **elevati livelli di spreco** di tempo e denaro, da **mala gestione** delle ingenti risorse economiche (una per tutte l'immobilizzazione di denaro pubblico stante l'obbligo di depositare l'indennità di esproprio di secondo grado seppure determinata in maniera palesemente errata), da **inaccettabili oscillazioni dei debiti indennitari** a seconda dei vari gradi di determinazione dell'indennità, in grado di compromettere pianificazioni attendibili degli oneri espropriativi, da un **impressionante picco di occupazioni illegittime**, com'è testimoniato dall'attuale giurisprudenza amministrativa, alle prese con un profluvio di cause aventi ad oggetto richieste risarcitorie o restitutorie, neutralizzabili con costose acquisizioni sananti (che secondo la Corte Costituzionale dovrebbero avere natura eccezionale).

Per **interrompere questa spirale negativa** è stata prevista l'istituzione dell'**elenco nazionale degli esperti espropriatori e valutatori** nel quale far confluire, con specifico obbligo di formazione, coloro che siano chiamati a determinare l'indennità di espropriazione e ad assumersi il controllo e il tutoraggio di ciascun procedimento amministrativo (artt. 1-2-3 DM). Il tutto secondo una realistica progressione temporale scaglionata negli anni e un pragmatico regime transitorio (art. 20 DM).

Si è infatti fermamente convinti che solo una adeguata e continua formazione in una materia pluridisciplinare soggetta ad una costante evoluzione giurisprudenziale, come l'espropriazione per pubblica utilità, possa contribuire a creare una **schiera di operatori caratterizzata da competenze multiple e di alto profilo**, capace di traghettare con sicurezza e senza danni le

**Non più accettabili espropri condotti con superficialità e incompetenza**

**Non più accettabile lo sconcerto della Corte di Strasburgo di fronte alla inconcepibile negligenza con cui troppo spesso in Italia, a differenza degli altri paesi europei, viene gestito l'esercizio della più penetrante forma di potere pubblico nella sfera dei diritti patrimoniali delle persone**

**Le opere pubbliche esigono tempi e costi certi, ma ciò significa che anche le espropriazioni ad esse strumentali devono essere caratterizzate da certezza**

amministrazioni verso una **routine amministrativa più moderna, agile e performante**, e soprattutto in grado di fornire le certezze operative che attualmente latitano in questo settore della pubblica amministrazione, tanto strategico quanto trascurato.

In un momento storico in cui è sempre meno rinunciabile la prospettiva di gestire in modo efficiente le preziose risorse pubbliche, umane ed economiche, **non può più essere tollerata l'estrema incertezza che continua a gravare sulle espropriazioni**, capace di bloccare o addirittura compromettere opere pubbliche, oltreché di sospendere per anni i proprietari privati in un **limbo inaccettabile**, privo di riferimenti sicuri e di prospettive chiare. Tale incertezza può essere superata solo in un modo: con la creazione di specifiche **figure professionali all'altezza del loro compito**, dotate di solida competenza e capaci di esercitare capacità gestionale in un contesto estremamente delicato.

In conclusione, si ritiene che la presente proposta di modifica legislativa, a seguito delle opportune verifiche da parte degli Uffici e Organi preposti, abbia il pregio, contemporaneamente, da un lato, di **rafforzare le garanzie e le prerogative degli espropriati**, dall'altro, di perseguire i principi di **economicità, razionalità e trasparenza** dell'agire amministrativo.

Si intende dare ai proprietari **più certezza, tutela e giusta soddisfazione economica**, entro l'ambito del precetto costituzionale dell'articolo 42, e contemporaneamente la possibilità al soggetto pubblico, mediante un **iter ben delineato, preciso, armonioso, razionale, prevedibile ed economico**, di poter disporre dei beni immobili utili alla realizzazione delle opere entro **termini prestabiliti e concordati** con le imprese, dando un **più proficuo utilizzo al denaro pubblico** e rendendo **maggiormente appetibile e sicuro l'investimento** di capitale privato.

**Procedura certa  
e prevedibili =  
legalità e  
qualità**

**Equità per i  
proprietari,  
efficienza per le  
imprese.**  
Questa è la  
«expropriation  
en bonne et due  
forme»

*«La Cour note ensuite que le mécanisme de l'expropriation indirecte permet en général à l'administration de passer outre les règles fixées en matière d'expropriation, avec le risque d'un **résultat imprévisible ou arbitraire** pour les intéressés, qu'il s'agisse d'une illégalité depuis le début ou d'une illégalité survenue par la suite. En effet, dans tous les cas, l'expropriation indirecte tend à entériner une situation de fait découlant des illégalités commises par l'administration, à régler les conséquences pour le particulier et pour l'administration, au bénéfice de celle-ci. Que ce soit en vertu d'un principe jurisprudentiel ou d'un texte de loi comme l'article 43 du Répertoire, l'expropriation indirecte ne saurait donc constituer une alternative à **une expropriation en bonne et due forme** (voir, sur ce point également, le point de vue du Conseil d'Etat, au paragraphe 43 ci-dessus)».*

*Cour européenne des droits de l'homme*

# **DPR 327/01 raffrontato e commentato**

# **PROGETTO DI RIFORMA DEL DPR 327/2001**

## **TESTO UNICO DELL'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ**



Le note illustrative sono redatte in forma sintetica-speditiva ad uso specialistico, e devono intendersi  
sommarie e provvisorie.

**Decreto del Presidente della Repubblica**  
**8 giugno 2001 n. 327**

**TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**  
**IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ**

Publicato nel supplemento ordinario n. 211/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 189 del 16.8.2001 ripubblicato, con rettifiche e note integrative, in G.U. n. 214 del 14.9.2001 - Suppl. Ordinario n. 231 - Redatto in esecuzione dell'allegato 1 n. 18 previsto dall'art. 20 comma 8 della legge 15.3.1997 n. 59 (Bassanini). L'entrata in vigore, prevista originariamente nel 1.1.2002 è stata differita al 30.6.2002 dal D.L. 23.11.2001 n.411 in G.U. n. 275 del 26.11.2001 e, successivamente, prima al 1.1.2003 dal D.L. 20.6.2002 n.122 e poi al 30.6.2003 dalla legge di conversione 1.8.2002 n. 185 in G.U. 19.8.2002 n.193.

Il testo di seguito riportato tiene conto delle modifiche apportate dai provvedimenti normativi e giudiziari di legittimità costituzionale di seguito riportati in ordine cronologico:

- D.Lgs. 27.12.2002 n. 302, recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 327/2001, a sua volta modificato dalle rettifiche pubblicate in G.U. n. 173 del 28.7.2003 e in G.U. n. 231 del 4.10.2003;
- art. 1-sexies, D.L. 29.8.2003, n. 239, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e modificato dal comma 12 dell'art. 2, L. 27.7.2004, n. 186 e dal comma 25 dell'art. 1, L. 23.8.2004, n. 239, disponente l'applicazione del D.P.R. 327 alle reti energetiche a decorrere dal 31.12.2004;
- D.Lgs. 27.12.2004, n.330, recante integrazione nel D.P.R. 327 di una serie di disposizioni in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;
- art. 1 comma 444 della L. 23.12.2005 n. 266 interpretativo dell'articolo 35 con riguardo all'indennità di occupazione;
- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante modifiche varie al D.P.R. 327 relativamente alle opere strategiche e agli insediamenti produttivi;
- sentenza della Corte Costituzionale 11.5.2006 n. 191 recante dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo art. 53 comma 1 «nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a "i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati", non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediamente, all'esercizio di un potere»;
- sentenza della Corte Costituzionale 24.10.2007 n. 348 recante dichiarazione di incostituzionalità dei primi due commi dell'articolo 37;
- art. 2 commi 89 e 90 della L. 24.12.2007 n. 244, il comma 89 recante modifiche agli articoli 37 commi 1 e 2, 45.2.a, 20.14, 22.3, 55; il comma 90 recante la disciplina del regime transitorio delle suddette modifiche;
- art. 2 comma 5 del D.L. 28.4.2009 n.39, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 giugno 2009, n. 77, recante deroga all'art. 11;
- art. 3 del D.Lgs. 104 del 2.7.2010 recante modifiche dell'articolo 53 con effetto dal 16.9.2010;
- sentenza della Corte Costituzionale 8.10.2010 n. 293 recante dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 43;
- D.L. n. 98 del 6.7.2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15.7.2011, n. 111, recante l'introduzione dell'articolo 42-bis;
- D.L. 13.5.2011 n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12.7.2011, n. 106, recante modifiche al D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 elevando a sette anni la durata del vincolo e della pubblica utilità per le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi;
- sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10.6.2011, recante dichiarazione di incostituzionalità dei commi 2 e 3 dell'articolo 40;
- artt. 34 comma 37 lettera b e 36 del D.Lgs. 1.9.2011 n.150 recante modifiche all'articolo 54 in materia di opposizione alla determinazione dell'indennità definitiva di esproprio;
- sentenza della Corte Costituzionale n. 338 del 2.12.2011, recante dichiarazione di incostituzionalità del settimo comma dell'art. 37;
- art. 52 comma 1 lettera b) del D.L. 24.1.2012 n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24.3.2012, n. 27, introduttivo all'articolo 97 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 del comma 1-bis ai sensi del quale la dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 può essere disposta anche quando l'autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità;
- art. 10, comma 6, D.L. 24.6.2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11.8.2014, n. 116, recante disposizioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità, variante urbanistica e dimezzamento dei termini con riguardo a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23.12.2009, n. 191;
- D.L. n. 133 del 12.09.2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 11.11.2014, n. 164, recante innovazioni in materia di approvazione dei progetti e individuazione dell'autorità espropriante in materia di risorse idriche, di immissione in possesso in materia di opere idrauliche, di compensazioni urbanistiche alternative all'esproprio, di riduzione dei termini in materia di impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati, di concentrazione di vincoli e pubblica utilità in materia di risorse energetiche nazionali;
- art. 37, comma 2, lett. a), b) e c), D.L. 12.9.2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 11.11.2014, n. 164 recante modifiche ai commi 2 e 5 dell'art. 52-quinquies.
- art. 74 L. 28.12.2015 n. 13, recante modifiche all'art. 4.
- art. 27, comma 2, D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, integrativo dell'articolo 12 in sostituzione del comma 1-bis dell'art. 97.

Numerose fonti normative speciali (non annotate nel presente testo) individuano autorità esproprianti (es. ANAS, ATO) dispongono modifiche all'iter procedimentale con riguardo a determinate tipologie di opere e dispongono l'equivalenza di determinati provvedimenti amministrativi a dichiarazione di pubblica utilità, talora congiuntamente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (es. art. 158 bis D.Lgs.3.4.2006 n. 152 in ordine agli interventi nei piani d'ambito).

Il Dpr 327/2001 ha subito ripetute e profonde integrazioni e modifiche da parte di leggi regionali (non annotate nel presente testo) emanate in materia espropriativa e urbanistica, con riguardo sia all'iter procedimentale espropriativo (es. fasi partecipative, apposizione dei vincoli, varianti urbanistiche), sia all'individuazione del carattere di edificabilità delle aree ai fini della determinazione dell'indennità.

Infine alcune fonti normative (non annotate nel presente testo), sia statali (es. art. 17 D.L. 12 settembre 2014 n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 11 novembre 2014, n. 164) che regionali, introducono forme di compensazione urbanistica alternativa all'esproprio.

OMISSIS

# Nuovo dPR 327/01 compatto

## TITOLO I OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO

### Articolo 1 Oggetto

1. Il presente testo unico disciplina la limitazione della sfera dei diritti delle persone relativi a beni immobili, per l'esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità, mediante l'ablazione forzata, anche a favore di privati, del diritto di proprietà o di altro diritto minore reale o di godimento, ovvero mediante l'imposizione forzata di un diritto minore.

1 bis. In conformità all'articolo 840, secondo comma, del codice civile, il proprietario del suolo non può opporsi alla realizzazione di opere che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo, che egli non abbia interesse ad escludere, né ha diritto ad alcuna indennità. Solo quando sussista il suddetto interesse ad escludere l'opera, è necessaria, dietro il riconoscimento dell'indennità, l'imposizione di servitù, o la costituzione del diritto di superficie ai sensi dell'articolo 955 del codice civile, in conformità al presente testo unico, salvo la disapplicazione delle disposizioni riguardanti l'apposizione del vincolo urbanistico preordinato all'esproprio.

1 ter. Qualora un bene rientri tra quelli dell'articolo 822, primo comma, del codice civile, e si sia configurato tale per cause naturali, o con l'intervento dell'uomo in epoca antecedente all'entrata in vigore del codice civile, esso è da considerarsi sempre demaniale, indipendentemente dalle risultanze ipocatastali, e non richiede espropriazione né indennizzo. Qualora un bene di cui all'articolo 822, primo comma, del codice civile, sia modificato per cause naturali, e le modifiche interessino suoli privati, questi sono oggetto di naturale demanializzazione, e al proprietario non spetta alcuna indennità. Se le risultanze ipocatastali del bene non siano coerenti con la sua natura demaniale, sono adeguate d'ufficio con un provvedimento dell'autorità preposta al demanio, emanato senza oneri per l'erario, e soggetto a trascrizione e voltura. Le modifiche artificiali, invece, debbono essere attuate in osservanza del presente testo unico; se in occasione di esse emerge la preesistente non conformità dell'assetto ipocatastale allo stato dei luoghi, gli espropri per le nuove opere debbono essere preceduti dal provvedimento di adeguamento di cui al presente comma.

2. Si considera opera di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione.

4. Le norme del presente testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni.

### Articolo 2

#### **Principi di legalità, di sussidiarietà, di coattività, di buon andamento, di trasparenza e di dialogo nell'azione espropriativa**

1. L'espropriazione, così come definita all'articolo 1, può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.

1-bis. Per le finalità di cui al presente testo unico, in alternativa alla procedura espropriativa, e anche dopo l'avvio della stessa, ove consti il consenso dei proprietari dei terreni interessati dall'opera, il proprietario e il beneficiario dell'esproprio possono avvalersi degli ordinari strumenti traslativi di diritto comune, purché ciò non comporti maggiori oneri rispetto all'attuazione della procedura espropriativa, e purché i tempi di approvvigionamento dei beni siano compatibili con le esigenze di accantieramento dell'opera di pubblica utilità.

1-ter. A differenza degli strumenti di diritto comune, l'espropriazione per pubblica utilità produce i suoi effetti indipendentemente dalla volontà dei destinatari.

1-quater. Gli operatori a cui è affidato il compito di eseguire materialmente i provvedimenti di autorizzazione all'accesso, all'occupazione, all'immissione in possesso o allo sgombero, o i loro ausiliari, ivi compresi i dipendenti delle imprese esecutrici dei lavori, possono rimuovere ostacoli fisici e procedere ad effrazione di chiusure o recinzioni. Quando, durante le operazioni di accesso, occupazione, immissione in possesso o sgombero, siano da superare effettive o presumibili azioni di resistenza attiva o passiva da parte di persone, ovvero sia necessario garantire l'ordine pubblico, la sicurezza degli operatori e dei loro ausiliari o impedire la commissione di reati, l'Autorità che in

base al presente testo unico sia competente ad emanare i provvedimenti di autorizzazione all'accesso, all'occupazione, all'immissione in possesso o allo sgombero di cui al periodo precedente, può motivatamente chiedere l'ausilio della forza pubblica, e l'Autorità di pubblica sicurezza stabilisce le modalità di intervento adeguate alle esigenze rappresentate. È consentito il ricorso avverso il silenzio, ovvero avverso il diniego non motivato, ai sensi dell'art. 117 c.p.a.

2. I procedimenti di cui al presente testo unico si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità, di semplificazione dell'azione amministrativa di trasparenza e di dialogo.

3. Ai soggetti direttamente incisi dai procedimenti disciplinati dal presente testo unico deve essere garantito l'accesso agli atti dei procedimenti stessi. Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di attuazione di un organismo di compensazione tra espropriandi e proprietari, a scopo preventivo e deflativo del contenzioso.

### **Articolo 3** **Definizioni**

1. Ai fini del presente testo unico:

a) per «espropriato» o «espropriando», si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto oggetto di ablazione o di limitazione mediante imposizione di un diritto minore, ai sensi dell'articolo 1, comma 1;

b) per «autorità espropriante», si intende l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;

c) per «beneficiario dell'espropriazione», si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;

d) per «promotore dell'espropriazione», si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione.

2. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi inclusi le comunicazioni, i depositi in Cassa Depositi

e Prestiti, ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Il decreto di esproprio è un modo di acquisto di diritti a titolo originario e può essere trascritto nei registri immobiliari nei confronti del mero soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell'indennità al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo può accettare la suddetta indennità, nei trenta giorni successivi all'avvenuta conoscenza. L'indennità che può essere accettata dal proprietario effettivo è quella determinata in sede amministrativa di primo grado, ovvero, se sia già stata depositata ai sensi dell'articolo 27, comma 1, quella determinata in sede amministrativa di secondo grado ad opera della commissione provinciale. Anche in quest'ultimo caso, in via di eccezione, si applica il beneficio di cui all'art. 32 bis. L'eventuale determinazione dell'indennità in sede amministrativa di secondo grado ad opera del collegio dei tecnici attivato ai sensi dell'art. 21 su iniziativa del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, diverso dal proprietario effettivo, è improduttiva di effetti, e le relative spese sono poste a carico del proprietario catastale che abbia chiesto impropriamente l'attivazione del collegio.

3. Colui che risulti proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto a comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione o comunicazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile. In caso di inottemperanza all'obbligo di cui al periodo precedente, il proprietario risultante dai registri catastali risponde di ogni eventuale pregiudizio subito dal proprietario effettivo o dal beneficiario dell'esproprio.

4. Colui che risulti proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, e corrisponda all'effettivo proprietario, ove sul fondo oggetto di esproprio sia presente un soggetto di cui all'articolo 42, è tenuto a comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione o comunicazione. In caso di inottemperanza all'obbligo di cui al periodo

precedente, il proprietario risponde di ogni eventuale pregiudizio subito dal soggetto di cui all'art. 42.

### **Articolo 3 bis** **Modalità di consegna degli atti**

1. Le modalità di consegna degli atti previste dal presente testo unico sono la notifica, la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il deposito nel cassetto online di cui all'articolo 6, comma 11, secondo le modalità stabilite con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Quest'ultima è l'unica forma ammessa quando sia stato attivato il cassetto online. Quando non sia stato attivato il cassetto online, e non sia espressamente richiesta la notifica, si procede tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Quando sia prevista la notifica, essa deve essere effettuata, a scelta dell'Autorità espropriante, nei modi e nelle forme degli atti processuali civili ovvero degli atti amministrativi, secondo la disciplina loro propria, salvo quanto diversamente stabilito dai commi 3 e seguenti del presente articolo.

2. I luoghi di consegna sono: il luogo di residenza, il luogo di dimora conosciuta, il luogo del domicilio fiscale. Le comunicazioni possono essere espletate contemporaneamente in diversi luoghi di consegna riconducibili ad uno stesso soggetto.

3. Le autorità esproprianti, anche delegate, i promotori dell'espropriazione e i beneficiari dell'esproprio hanno libero e gratuito accesso ai dati dell'anagrafe tributaria per le finalità di cui al presente articolo.

4. Ove non sia possibile eseguire la consegna dell'atto del procedimento espropriativo per rifiuto del destinatario, la consegna si considera avvenuta.

5. Ove non sia possibile eseguire la consegna dell'atto del procedimento espropriativo per incapacità del destinatario o di altro soggetto di cui all'articolo 139 c.p.c., del tentativo di consegna viene data notizia nel fascicolo online, e mediante pubblicazione, per dieci giorni, sul sito internet ovvero, se non presente, sull'albo pretorio, del Comune dove è avvenuto il tentativo di consegna. Tali adempimenti assolvono all'obbligo di comunicazione.

6. Ove non sia possibile eseguire la consegna dell'atto del procedimento espropriativo per assenza del destinatario in tutti i luoghi di consegna previsti dal

comma 2, del tentativo di consegna viene data notizia nel fascicolo online, e mediante pubblicazione, per dieci giorni, sul sito internet ovvero, se non presente, sull'albo pretorio, del Comune, o dei Comuni, dove è avvenuto il tentativo di consegna;

7. Ove non sia possibile eseguire la consegna dell'atto del procedimento espropriativo per irreperibilità del destinatario in tutti i luoghi di consegna previsti dal comma 2, previa attestazione di tale circostanza da parte del responsabile del procedimento espropriativo, del tentativo di consegna viene data notizia nel fascicolo online, e mediante pubblicazione, per dieci giorni, sul sito internet ovvero, se non presente, sull'albo pretorio, del Comune, o dei Comuni, dove è avvenuto il tentativo di consegna, nonché sul sito internet ovvero, se non presente, sull'albo pretorio, del Comune dove è ubicato il bene da espropriare, ove diverso. Tali adempimenti assolvono all'obbligo di comunicazione.

8. Ove non siano conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio fiscale del destinatario, previa attestazione di tale circostanza da parte del responsabile del procedimento espropriativo, la consegna è sostituita da un avviso nel fascicolo online, e mediante pubblicazione, per dieci giorni, sul sito internet del Comune dove è ubicato il bene da espropriare, ove diverso e, se conosciuti, del Comune dell'ultima residenza, dimora o domicilio e del luogo di nascita del destinatario.

9. Ove il destinatario risulti deceduto, o risulti avente una data di nascita che ne faccia presumere il decesso, e non siano trascritte nei registri immobiliari denunce di successione, le comunicazioni e notificazioni degli atti della procedura espropriativa vanno inviate ai successibili di cui all'art. 565 del codice civile, individuati sulla base di certificati di stato di famiglia. Ove non sia possibile individuare o rintracciare i successibili, il responsabile del procedimento, provvede nei confronti del proprietario secondo i registri catastali o dei suoi successori sconosciuti, ai sensi del comma precedente.

### **Articolo 4** **Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari**

1. I beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne venga pronunciata la sdemanializzazione. I beni

appartenenti al demanio pubblico, qualora il vincolo di destinazione lo consenta, possono essere trasferiti ad altro demanio pubblico, anche a titolo gratuito, a mezzo di apposito verbale di trasferimento, sottoscritto dai soggetti all'uopo delegati, soggetto a registrazione e trascrizione a titolo gratuito. L'amministrazione proprietaria del bene demaniale, sentito il gestore dello stesso, ha l'obbligo di pronunciarsi motivatamente in ordine alla richiesta di sdemanializzazione o di trasferimento, entro 30 giorni dalla stessa. Ove l'opera sia realizzabile sul bene a destinazione demaniale, secondo modalità tali da non renderne necessari sdemanializzazione e trasferimento, può procedersi all'utilizzo del bene compatibile con la sua natura demaniale, previo consenso del gestore del bene. Il consenso espresso dall'amministrazione proprietaria del bene demaniale nell'ambito di una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 7 agosto 1990, produce gli effetti della sdemanializzazione.

1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico. In assenza di accordo tra le parti interessate, valutati i contrapposti interessi, il mutamento di destinazione d'uso può essere pronunciato dal Prefetto. In ogni caso, si considera configurato il mutamento di destinazione d'uso, allorché l'opera pubblica sia stata autorizzata nell'ambito di una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 7 agosto 1990, cui sia stato convocato il soggetto titolare o gestore dell'uso civico e lo stesso abbia espresso il consenso oppure la conferenza si sia conclusa con il riconoscimento della prevalenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.

2. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione. In assenza di accordo tra le parti interessate, la decisione riguardo l'eventuale prevalenza dell'interesse pubblico perseguito dall'opera pubblica, rispetto a quello perseguito dalla attuale destinazione del bene, compete al Prefetto. In ogni caso, si considera accertata la prevalenza dell'interesse pubblico perseguito dall'opera pubblica, rispetto a quello perseguito dalla attuale destinazione del bene, allorché l'opera pubblica sia stata autorizzata nell'ambito di una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 7 agosto 1990, cui sia stato convocato il

soggetto titolare o gestore del bene appartenente al patrimonio indisponibile e lo stesso abbia espresso il consenso oppure la conferenza si sia conclusa con il riconoscimento della prevalenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.

2 bis. Il beneficiario dell'esproprio o del trasferimento di cui ai commi precedenti può coincidere con il soggetto destinatario degli obblighi di gestione e manutenzione dei beni nella loro nuova destinazione. Il trasferimento o l'esproprio possono avvenire a titolo gratuito o simbolico, con l'accordo dei soggetti interessati.

3. I beni descritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 810, non possono essere espropriati se non vi è il previo accordo con la Santa Sede.

4. Gli edifici aperti al culto, intesi come i fabbricati entro le cui mura avvengono le funzioni religiose, non possono essere espropriati se non per gravi ragioni previo accordo:

a) con la competente autorità ecclesiastica, se aperti al culto cattolico;

b) con l'Unione delle Chiese cristiane, se aperti al culto pubblico avventista;

c) con il presidente delle Assemblee di Dio in Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese ad esse associate;

d) con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, se destinati all'esercizio pubblico del culto ebraico;

e) con l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, se aperti al culto pubblico delle chiese che ne facciano parte;

f) con il Decano della Chiesa evangelica luterana in Italia con l'organo responsabile della comunità interessata, se aperti al culto della medesima Chiesa;

g) col rappresentante di ogni altra confessione religiosa, nei casi previsti dalla legge.

5. Si applicano le regole sull'espropriazione dettate dal diritto internazionale generalmente riconosciuto e da trattati internazionali cui l'Italia aderisce.

## Articolo 5

### **Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano**

1. La disciplina dell'espropriazione della proprietà privata per pubblica utilità attiene alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti in maniera uguale su tutto il territorio nazionale. Essa pertanto rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato. Sono fatte salve le leggi regionali non contrastanti con il presente testo unico e con i decreti ministeriali attuativi, emanate prima dell'innovazione del presente comma rispetto all'originaria formulazione.

2. Nell'ambito delle funzioni amministrative conferite dallo Stato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e quelli concernenti la materiale acquisizione delle aree.

*in alternativa*

#### **Articolo 5 (L)**

### **Ambito di applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano**

1. Le Regioni a statuto ordinario esercitano la potestà legislativa concorrente, in ordine alle espropriazioni strumentali alle materie di propria competenza, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico. Attengono ai principi fondamentali della legislazione statale e ai principi generali dell'ordinamento giuridico le disposizioni del testo unico riguardanti la quantificazione e la determinazione dell'indennità, l'indefettibilità dell'apposizione del vincolo urbanistico preordinato all'espropriazione e della dichiarazione di pubblica utilità, il regime di decadenza, reiterazione ed indennizzo dei vincoli espropriativi, lo svolgimento delle fasi partecipative con gli espropriandi. (L)

2. Le Regioni a statuto speciale, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa in materia di espropriazione per pubblica utilità nel rispetto dei rispettivi statuti e delle

relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. (L)

3. Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Le disposizioni del testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni quando esse esercitano la propria potestà legislativa senza rispettare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Le disposizioni del testo unico continuano ad operare nei riguardi delle Regioni quando non sono incompatibili con le disposizioni regionali. Le modifiche al testo unico prevalgono sulle precedenti disposizioni regionali con esse incompatibili. La Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 4 e 8 dello statuto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. (L)

4. Nell'ambito delle funzioni amministrative conferite dallo Stato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti di espropriazione per pubblica utilità e quelli concernenti la materiale acquisizione delle aree. (L)

#### **Articolo 6**

### **Regole generali sulla competenza**

1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario.

2. Le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici che curano procedure espropriative, individuano con specifico provvedimento ed organizzano l'ufficio per le espropriazioni, ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente. In assenza dello specifico provvedimento di cui al periodo precedente, i poteri espropriativi sono esercitati dall'organo di vertice dell'Autorità espropriante, che ne assume la relativa responsabilità.

3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto ordinario e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da esse gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali.

4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni e possono costituirsi in consorzio o in un'altra forma associativa prevista dalla legge. I consorzi possono avvalersi di società di servizi, iscritte nell'elenco di cui al comma 10, con oneri a carico del beneficiario dell'espropriazione.

4 bis. I Comuni con meno di ottomila abitanti possono chiedere alla Regione, che non può rifiutare, di espletare in tutto o in parte, per loro conto, il procedimento espropriativo, con oneri a carico del beneficiario dell'espropriazione. La Regione può avvalersi, ai fini delle attività preparatorie, di società di servizi, iscritte nell'elenco di cui al comma 10, con oneri a carico del beneficiario dell'espropriazione.

5. All'ufficio per le espropriazioni è preposto un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica più elevata.

6. Per ciascun procedimento, è designato un responsabile che dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti del procedimento, anche avvalendosi dell'ausilio di tecnici.

7. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento.

8. Se l'opera di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi al concessionario o contraente generale, mantenendo la funzione di vigilanza e determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società di servizi iscritte nell'elenco di cui al comma 10. I soggetti, pubblici o privati, a cui siano attribuiti per delega i poteri espropriativi, sono tenuti a costituire formalmente l'ufficio per le espropriazioni, e a individuare il suo dirigente e il responsabile del procedimento espropriativo, qualora non coincidano.

Si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.

9. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, l'autorità espropriante è l'Ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità.

10. È istituito, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'elenco nazionale degli esperti espropriatori e dei valutatori nell'espropriazione. L'iscrizione all'elenco è subordinata ad un onere formativo permanente in merito ai vari aspetti dell'espropriazione. Ogni ufficio per le espropriazioni deve avvalersi di almeno un soggetto iscritto nell'elenco, con funzioni di impulso e supervisione in ciascun procedimento espropriativo. Il soggetto iscritto nell'elenco può essere legato da rapporto di lavoro dipendente, ovvero di affidamento diretto.

11. L'ufficio per le espropriazioni cura un apposito spazio internet, a libero accesso, denominato "fascicolo online", e può creare, inoltre, un ulteriore spazio ad accesso riservato, denominato "cassetto online". Nel primo vengono pubblicati gli avvisi di avvio del procedimento, le informazioni e la documentazione di interesse generale relative a ciascun procedimento. Nel secondo viene effettuato lo scambio di comunicazioni e documenti tra l'ufficio per le espropriazioni e i destinatari del procedimento, in luogo della trasmissione cartacea, con effetto equipollente alle notifiche.

12. Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di attuazione dei due precedenti commi, ivi compreso il regime transitorio e la previsione di incentivi.

## **Articolo 7** **Competenze particolari dei Comuni**

1. Il Comune può espropriare:

a) le aree inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona o abbiano carattere provvisorio, a seguito dell'approvazione del piano regolatore generale, per consentirne l'ordinata attuazione nelle zone di espansione;

b) l'immobile al quale va incorporata un'area inserita in un piano particolareggiato e non utilizzata, quando

il suo proprietario non intenda acquistarla o non comunichi le proprie determinazioni, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione di un avviso del dirigente dell'ufficio per le espropriazioni;

c) gli immobili necessari per delimitare le aree fabbricabili e per attuare il piano regolatore, nel caso di mancato accordo tra i proprietari del comprensorio;

d) le aree inedificate e le costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni, quando decorre inutilmente il termine, non inferiore a novanta giorni, fissato nell'atto determinativo della formazione del consorzio, notificato ai proprietari interessati.

## **TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Capo I**

#### **Identificazione delle fasi che precedono il decreto d'esproprio**

#### **Articolo 8**

##### **Fasi e conclusione del procedimento espropriativo**

1. Il decreto di esproprio può essere emanato qualora:

a) l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio, salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2;

b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità;

c) sia stata determinata, anche se in sede amministrativa di primo grado, l'indennità di esproprio;

d) fatta salva la fattispecie prevista dall'articolo 22, sia stata pagata, o depositata presso la Cassa depositi e prestiti, l'indennità, ovvero, se del caso, una somma pari all'importo minimo incontestabile di cui all'articolo 8 bis, nei termini precisati dall'articolo 26.

2. L'indennità è definitiva quando non più soggetta a rideterminazioni, in quanto sia stata accettata sia dall'espropriato od espropriando che dal beneficiario o dal promotore dell'esproprio, ovvero in quanto sia inutilmente spirato per tutti il termine per il ricorso

alla determinazione in sede giudiziale, ovvero in quanto vi sia stata da parte di tutti rinuncia espressa o tacita alla suddetta opposizione, ovvero in quanto sia passata in giudicato nei confronti di tutti la sentenza che l'ha accertata. L'accettazione dell'indennità, proveniente dal solo espropriato od espropriando, o dal solo beneficiario e/o promotore dell'esproprio, rimane priva di efficacia e non consente all'indennità di diventare definitiva nei confronti di alcuno. L'accettazione deve essere incondizionata e può riguardare anche una quota di proprietà, o nuda proprietà, o del diritto oggetto di espropriazione. L'accettazione è irrevocabile.

3. L'autorità espropriante pubblica nel fascicolo online un avviso di conclusione del procedimento, per ciascuna ditta, al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) quando sia intervenuta l'espropriazione entro il termine di cui all'articolo 13, e l'indennità definitiva sia stata completamente pagata o depositata in Cassa Depositi e Prestiti;

b) quando non sia avvenuta l'espropriazione entro il termine di cui all'articolo 13, il bene eventualmente occupato sia stato restituito, e sia stata saldata ogni eventuale pendenza.

La procedura si conclude altresì, per perenzione, quando siano decorsi due anni dal decreto di sospensione di cui all'articolo 17, comma 1 bis, senza che sia stata tempestivamente riavviata attuando l'adempimento di cui all'articolo 17, comma 2.

4. L'autorità espropriante, previo contraddittorio con gli interessati, può revocare, in tutto o in parte, il decreto di esproprio entro e non oltre sei mesi dalla sua esecuzione, per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento essenziale della situazione di fatto, non prevedibile al momento della sua emanazione, che impedisca di destinare il bene ad un uso di interesse pubblico, anche diverso da quello inizialmente previsto. L'atto di revoca dispone la restituzione agli ex-espropriati dei beni, rimessi al pristino stato salvo eventuali soprassuoli compromessi, nonché la liquidazione, a favore della parte che si trovi a credito, della somma risultante dalla compensazione dell'indennizzo spettante agli ex-espropriati con l'indennità di esproprio da essi percepita. L'indennità di esproprio depositata è svincolata in capo al depositante. A seguito della revoca, i beni tornano nello stato di diritto preesistente all'esproprio, anche nei confronti dei terzi. Il provvedimento di revoca indica gli estremi del decreto di esproprio, è notificato agli

interessati, è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari del provvedimento di revoca hanno luogo senza indugio, a cura e spese dell'originario beneficiario dell'esproprio. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti sono stabiliti i criteri e le modalità di quantificazione e pagamento dell'importo risultante dalla succitata compensazione.

### **Articolo 8 bis** **Importo minimo incontestabile**

1. L'importo minimo incontestabile è un valore economico al di sotto del quale il credito indennitario non può scendere. Esso corrisponde all'indennità determinata in sede amministrativa di primo grado quando accettata dal beneficiario e dal promotore dell'espropriazione, ovvero, quando la suddetta indennità non sia accettata dal beneficiario e dal promotore dell'espropriazione, è fissato nell'eventuale minore importo indicato, entro il termine per l'accettazione, dal beneficiario o dal promotore dell'espropriazione.

## **Capo II** **La fase della sottoposizione del bene al vincolo preordinato all'esproprio**

### **Articolo 9** **Vincoli derivanti da piani urbanistici**

1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la localizzazione puntuale di una precisa opera di pubblica utilità, da realizzare, previa valutazione motivata delle eventuali osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 11.

2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio

decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, anche per più di una volta, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1 e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard.

5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale. In tal caso, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico generale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del Consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del Consiglio comunale, che in una successiva seduta ne dispone l'efficacia.

6. Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla è innovato in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici.

### **Articolo 10** **Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali**

1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.

2. Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e

secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti.

3. Per le opere per le quali sia già intervenuto, in conformità alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore del presente testo unico, il vincolo si intende apposto, anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto.

### **Articolo 11**

#### **La partecipazione degli interessati**

1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:

a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera di pubblica utilità, almeno quaranta giorni prima della delibera del consiglio comunale;

b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno quaranta giorni prima dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento.

2. L'avviso di avvio del procedimento, con il contenuto precisato nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'articolo 6, comma 12, è comunicato ai soggetti che risultino proprietari secondo i registri catastali, interessati dalle singole opere previste dal piano o dal progetto, personalmente o nei modi previsti per rifiuto, irreperibilità o decesso. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 300, la comunicazione può essere effettuata mediante pubblico avviso, pubblicato sul fascicolo online dell'autorità espropriante, sul sito internet dei Comuni e della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione locale. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni, in merito alla localizzazione dell'opera, che vengono valutate dall'autorità competente ai fini delle definitive determinazioni.

3. [abrogato]

4. [abrogato]

5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici.

### **Capo III**

#### **La fase della dichiarazione di pubblica utilità**

#### **Sezione I**

#### **Disposizioni sul procedimento**

### **Articolo 12**

#### **Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità**

1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta, previa valutazione motivata delle eventuali osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 16:

a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo o esecutivo dell'opera di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona;

b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti.

2. Dopo l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, le varianti progettuali o in corso d'opera che comportino variazioni di tracciato contenute entro cinque metri rispetto alla localizzazione dello stesso avvenuta nella suddetta apposizione, sono approvate dall'autorità espropriante ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 16, comma 14, senza che sia necessaria l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle nuove aree interessate, in deroga all'art. 8 comma 1 lettera a). Le varianti progettuali o in corso d'opera di cui al periodo precedente, una volta approvate, devono essere

trasmesse ai comuni dei territori interessati, per l'adeguamento della cartografia urbanistica. Qualora le variazioni di tracciato di cui al presente comma superino la soglia dei cinque metri, ma si mantengano all'interno della zona di rispetto dell'opera, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, dal decreto ministeriale 1° aprile 1968 o da qualunque altra normativa, sono approvate dall'autorità espropriante ai soli fini della dichiarazione di pubblica utilità, e il vincolo preordinato all'esproprio è apposto con successiva delibera del Consiglio Comunale, ferma restando l'applicazione del successivo comma 3.

3. Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10.

4. Per le opere comunali, l'organo competente a dichiarare le opere di pubblica utilità è la Giunta comunale, salvo il caso dell'articolo 19, comma 7.

### **Articolo 13**

#### **Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità**

1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio.

2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone.

3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato.

4. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera.

5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni.

6. La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

7. Restano in vigore le disposizioni che consentono l'esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini maggiori di quelli previsti nel comma 4.

8. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio riguardi immobili da non sottoporre a trasformazione fisica, la dichiarazione di pubblica utilità ha luogo mediante l'adozione di un provvedimento di destinazione ad uso pubblico dell'immobile vincolato, con cui sono indicate le finalità dell'intervento, i tempi previsti per eventuali lavori di manutenzione, nonché i relativi costi previsti.

### **Articolo 14**

#### **Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità**

[abrogato]

### **Sezione II**

#### **Disposizioni particolari sulla approvazione del progetto definitivo dell'opera**

### **Articolo 15**

#### **Disposizioni sulla redazione del progetto**

1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente, per l'attuazione delle previsioni urbanistiche, per la progettazione o realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, ivi compresi sondaggi e rilievi di ogni genere anche funzionali alla predisposizione del piano particellare di esproprio, del frazionamento catastale e degli stati di consistenza, nonché per qualunque altra ragione di pubblico interesse, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata dall'autorità espropriante dell'opera in corso di progettazione o realizzazione, ovvero dal Prefetto per le opere di cui al Titolo III, Capo II del presente testo unico, ovvero, negli altri casi, dall'ufficio per le espropriazioni del comune nel cui territorio le operazioni devono essere eseguite.

1 bis. L'autorizzazione all'accesso è necessaria anche quando il sopralluogo o il rilievo avvengano per mezzo di sorvolo radente con velivoli a pilotaggio umano o remoto.

1 ter. La permanenza nel fondo deve durare il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1, e comunque non può protrarsi oltre le 48 ore consecutive o scaglionate nell'arco di una settimana, prorogabili per urgenti ragioni. Nel caso occorra occupare i fondi privati per una durata superiore, ovvero lasciare materiale o apparecchiature sul fondo privato, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 50.

2. La richiesta della autorizzazione all'accesso è effettuata dai tecnici incaricati ad eseguire le operazioni di cui al comma 1, con l'indicazione delle finalità e delle modalità dell'accesso, dell'autorità nel cui interesse vengono svolte le operazioni, dei beni interessati dalle operazioni, dei giorni in cui devono essere svolte e della durata delle stesse. La richiesta è trasmessa per conoscenza ai soggetti che risultino proprietari secondo i registri catastali, nonché, se conosciuti, al possessore o al soggetto di cui all'articolo 42, unitamente ad un invito a formulare, entro i successivi sette giorni, eventuali osservazioni in merito a cause ostative all'accesso, che vengono valutate dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, ai fini delle definitive determinazioni.

3. L'autorizzazione indica i dati anagrafici delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà, le modalità, lo scopo, le date, gli orari e i tempi di accesso, nonché l'indicazione dell'autorità nel cui interesse vengono svolte le operazioni e il soggetto tenuto a indennizzare gli eventuali pregiudizi, ed è notificata o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni.

3 bis L'autorità nel cui interesse vengono svolte le operazioni è tenuta a corrispondere al proprietario del fondo un'indennità a integrale ristoro di eventuali pregiudizi arrecati al bene durante le operazioni di accesso. Quando il pregiudizio riguardi le colture, l'indennità spetta al soggetto di cui all'articolo 42, ove esistente. L'autorità che rilascia l'autorizzazione può subordinare il rilascio della stessa alla presentazione di idonea garanzia, quando la natura delle operazioni renda certo o altamente probabile il prodursi di pregiudizi. Per la liquidazione dell'indennità si

procede ai sensi dei commi 1 bis e seguenti dell'articolo 50.

3 ter. Prima e dopo le operazioni, le persone autorizzate ad introdursi nell'altrui proprietà sono tenute alla redazione del verbale dello stato di consistenza dei beni con le modalità di cui all'art. 24 comma 3.

4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia.

5. Salvo quanto disposto dal comma 1 ter del presente articolo, l'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.

6. Gli stati di consistenza, le descrizioni scritte, le riprese video-fotografiche e gli esiti dei rilievi e dei sondaggi nei fondi privati, ottenuti durante le operazioni di cui al primo comma, possono essere utilizzati e conservati solo in ragione e in conformità allo scopo per cui sono stati raccolti.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini, calamità naturali e in ogni altro caso in cui vi sia la pubblica esigenza di accedere a beni privati per ragioni di somma urgenza. L'accesso ai beni privati che si renda necessario in situazioni di pericolo imminente per la pubblica e privata incolumità e per la sicurezza nazionale, prescinde da qualsiasi formalità autorizzatoria e informativa. Cessata la situazione di pericolo, è liquidata l'eventuale indennità di cui al comma 3 bis, ovvero, se per far fronte alla situazione di pericolo sia stato necessario eseguire opere ed interventi, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'accesso, su comunicazione di chi abbia eseguito le opere, stabilisce, in relazione al grado di trasformazione impresso al fondo, se dispone l'espropriazione mediante l'articolo 20, determinando l'indennità secondo i criteri e le modalità ordinarie, ovvero se restituirlo rimesso al pristino stato.

## **Articolo 16**

### **Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo**

1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. A tale fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente. L'ufficio per le espropriazioni provvede, nei modi stabiliti nel decreto attuativo di cui all'articolo 6, comma 12, alla pubblicazione nel fascicolo online della documentazione ricevuta.

2. Tra i documenti rilevanti ai sensi del precedente comma vi è il piano particellare di esproprio, contenente la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione originaria e dell'esproprio, dei dati identificativi catastali e del nome, cognome e codice fiscale dei proprietari iscritti nei registri catastali. Il piano particellare è composto altresì da un elaborato planimetrico, da redigersi previo apposito rilievo topografico, e contiene una relazione sugli oneri espropriativi. Non possono essere inclusi nell'esproprio beni che non siano in diretta relazione spaziale e funzionale con l'opera. Il piano particellare deve essere redatto in conformità alle prescrizioni contenute nel decreto attuativo del Ministro delle infrastrutture e trasporti.

2 bis. Il piano particellare di esproprio, di cui al precedente comma, è un elaborato facente parte del progetto definitivo o esecutivo dell'opera pubblica, soggetto a dichiarazione di pubblica utilità. La presente disposizione, e la regolamentazione del piano particellare di esproprio contenuta nel presente articolo e nel decreto ministeriale attuativo, integrano a tutti gli effetti il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e ss.ii.mm..

3. [abrogato]

4. Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

5. Per le modalità di comunicazione agli interessati si osservano le forme di cui all'articolo 11, comma 2.

Ferma restando l'autonomia delle due fasi partecipative, e solamente se vi si proceda mediante comunicazione personale, l'avviso di cui al comma precedente può essere riunito con quello di cui all'articolo 11, prima della variante urbanistica appositiva del vincolo, qualora sussista la documentazione di cui ai primi due commi del presente articolo, e il proprietario sia espressamente invitato a pronunciarsi tanto in merito alla localizzazione dell'opera quanto in merito al sacrificio della sua posizione soggettiva in rapporto alla pubblica utilità dell'opera. Le osservazioni relative alla localizzazione dell'opera sono vagliate e oggetto di controdeduzioni al momento dell'apposizione del vincolo urbanistico, quelle relative alle ragioni del sacrificio della posizione soggettiva in rapporto all'utilità dell'opera sono vagliate e oggetto di controdeduzioni al momento della dichiarazione di pubblica utilità. Va garantito nuovamente il contraddittorio qualora, nel successivo grado di approfondimento progettuale, venga modificata l'entità dell'esproprio rispetto alla situazione rappresentata all'interessato in occasione dell'ultima fase partecipativa.

6. [abrogato]

7. [abrogato]

8. [abrogato]

9. [abrogato]

10. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso, il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni in merito al sacrificio della posizione soggettiva in rapporto all'utilità pubblica dell'opera, che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.

11. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagiata utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporre una agevole utilizzazione.

12. L'autorità espropriante si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di

un altro proprietario, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4.

13. L'atto motivato di pronuncia sulle osservazioni, di cui al comma precedente, precede l'approvazione del progetto o può essere contenuto nell'atto di approvazione. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'autorità espropriante può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni.

14. Qualora successivamente all'approvazione del progetto con dichiarazione di pubblica utilità, contenente il piano particellare di esproprio, si manifesti la necessità o l'opportunità di espungere dall'esproprio beni previsti nel piano particellare, ovvero di espropriare altri beni, attigui a quelli già inclusi nel piano particellare, con atto motivato l'autorità espropriante integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei precedenti commi. Rimane ferma la disciplina in materia di vincoli preordinati all'esproprio.

### **Articolo 17**

#### **L'approvazione del progetto comportante la dichiarazione di pubblica utilità**

1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo o esecutivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio.

1 bis. Dopo la dichiarazione di pubblica utilità, il dirigente dell'ufficio espropriazioni chiede al responsabile unico del procedimento dell'opera, o, in sua assenza, ai soggetti in possesso delle relative informazioni, il rilascio di una relazione attestante lo stato e l'andamento della progettazione esecutiva, se la dichiarazione di pubblica utilità è avvenuta in sede di approvazione del progetto definitivo, della gara di appalto e dell'affidamento dei lavori, del finanziamento dell'opera e della materiale disponibilità della somma necessaria per la copertura delle indennità, nonché i tempi previsionali per l'inizio dei lavori. Acquisito, sulla base di tale relazione, il parere dell'esperto dell'espropriazione, ravvisata la presenza dei connotati di attualità e concretezza riguardo al procedimento di realizzazione dell'opera, il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni decreta l'avvio della fase della

procedura espropriativa successiva alla dichiarazione di pubblica utilità, stabilendo se procedere ai sensi dell'articolo 20, 22 o 22 bis, sulla base della sussistenza, in quel momento, dei relativi presupposti, e procede ai sensi del seguente comma 2.

1 ter. Qualora il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni, alla luce delle informazioni raccolte, o in considerazione della non sufficienza delle informazioni raccolte, ritenga che non siano acclarate le condizioni di concretezza e attualità per procedere all'espropriazione o all'occupazione, emette un decreto di sospensione della procedura espropriativa, da comunicarsi agli interessati nelle forme di cui all'articolo 11, secondo comma. Il decreto sospende il decorso del termine della dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 13, e perde efficacia dopo due anni, trascorsi i quali, senza che nel frattempo sia stato dato seguito all'adempimento di cui al comma 2, la procedura si intende conclusa per perenzione ai sensi dell'articolo 8, comma 3. Dopo la perenzione, configurandosene le condizioni, la procedura può essere ricominciata mediante una nuova dichiarazione di pubblica utilità, previo rinnovo delle formalità di cui all'articolo 16, e, se nel frattempo il vincolo preordinato all'esproprio sia decaduto, previa sua riapposizione preceduta dalla fase partecipativa prevista dall'articolo 11. Ai soli fini del riavvio della procedura espropriativa dopo la sua perenzione, l'efficacia del vincolo si intende prorogata di due anni. La sospensione può essere parziale, quando, dopo la dichiarazione di pubblica utilità, venga deciso di procedere alla realizzazione dell'opera per stralci.

1 quater. Le autorità esproprianti possono regolamentare un diverso flusso delle informazioni di cui ai precedenti commi 1 bis e 1 ter, in relazione alle specifiche esigenze organizzative proprie e dei propri concessionari, fermo restando che è sempre necessario l'accertamento dei requisiti di attualità e concretezza riguardo al procedimento di realizzazione dell'opera prima dell'emanazione del decreto di avvio della fase della procedura espropriativa successiva alla dichiarazione di pubblica utilità, dell'eventuale decreto di sospensione e dell'eventuale decreto di riavvio.

2. Qualora il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni abbia decretato l'avvio della fase della procedura espropriativa successiva alla dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi del comma 1 bis, ovvero abbia motivatamente decretato, prima del verificarsi della perenzione, e sulla base di nuovi elementi di valutazione, il riavvio della procedura sospesa di cui al comma 1 ter, mediante raccomandata con avviso

di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente, al proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario è contestualmente fornita in estratto, per la parte che lo riguarda, la previsione indennitaria progettuale e relativa relazione giustificatrice, con la precisazione che essa non corrisponde alla formale determinazione, né è vincolante per l'autorità espropriante, e gli viene comunicato che può fornire entro trenta giorni osservazioni e ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio, informandolo altresì di quale sarà la successiva fase della procedura espropriativa.

3. Contestualmente alla comunicazione di cui al comma precedente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente, ai soggetti di cui all'articolo 42, emersi nelle precedenti fasi procedurali, anche per mezzo della eventuale collaborazione delle associazioni di categoria, è data notizia della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo, è illustrato lo stato della procedura espropriativa, dei tempi previsti per la previsione realizzativa dell'opera, del momento presunto in cui gli utilizzatori dei fondi saranno costretti ad abbandonare il fondo e della quantificazione presunta dell'indennità di cui all'art. 42; viene inoltre elencata la documentazione richiesta per accertare lo status soggettivo e l'esistenza del titolo di conduzione del fondo previsti dall'articolo 42. Gli interessati sono altresì invitati a proporre eventuali osservazioni, alle quali dovrà essere data congrua risposta entro 30 giorni.

4. Ove non siano da espropriare particelle intere, l'autorità espropriante acquista, dopo la dichiarazione di pubblica utilità, il potere di disporre, senza necessità di consenso dei proprietari, la redazione del frazionamento catastale dei beni da espropriare e la sua presentazione ai competenti uffici ai fini dell'aggiornamento degli atti. Dopo la dichiarazione di pubblica utilità e il decreto di avvio della fase della procedura espropriativa successiva alla dichiarazione di pubblica utilità di cui al comma 1 bis, i beni continuano ad essere suscettibili di frazionamento catastale da parte dei proprietari, purché ciò avvenga a scopo non manifestamente emulativo ed ostruzionistico, nel qual caso il dirigente della competente Agenzia delle Entrate può annullarlo su istanza motivata dell'autorità espropriante.

### **Sezione III**

#### **Disposizioni sull'approvazione di un progetto di un'opera non conforme alle previsioni urbanistiche**

#### **Articolo 18**

##### **Disposizioni applicabili per le operazioni preliminari alla progettazione**

1. Le disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 si applicano anche quando un soggetto pubblico o privato intende redigere un progetto di opera pubblica o di pubblica utilità non conforme alle previsioni urbanistiche.

#### **Articolo 19**

##### **L'approvazione del progetto ai fini urbanistici**

1. Quando l'opera da realizzare non risulti conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta, in alternativa alle altre modalità previste dalle norme statali o regionali, con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. L'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, previa valutazione delle eventuali osservazioni ricevute a seguito dell'avviso dell'avvio del procedimento di cui all'art. 11, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico.

3. Se l'opera non è di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al consiglio comunale, che può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.

4. Il provvedimento di adozione della variante è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data tempestiva notizia con avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su un quotidiano a diffusione locale. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse e approva la variante con effetto immediato.

5. L'approvazione da parte delle autorità competenti dei progetti di opere di difesa del suolo da realizzarsi nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, individuate ai sensi della normativa di settore, o finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità, costituisce variante allo strumento urbanistico, senza la necessità di ulteriore approvazione regionale, provinciale o comunale. I progetti approvati debbono essere trasmessi ai comuni che ne prendono atto e dispongono l'adeguamento della cartografia urbanistica.

6. La variante urbanistica di cui ai precedenti commi, oltre a rendere l'opera conforme allo strumento urbanistico ai sensi del primo comma, quando occorra espropriare fa anche sorgere il vincolo preordinato all'esproprio, purché se ne dia espressamente atto ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

7. La variante urbanistica disposta sulla base del progetto preliminare è preceduta dalla fase partecipativa prevista dall'articolo 11. La variante urbanistica disposta sulla base del progetto definitivo, quando avvenga da parte della stessa autorità competente a realizzare l'opera, si accompagna alla contestuale dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a): in tal caso essa è preceduta da una unica fase partecipativa, ai sensi dell'articolo 16, comma 5. Le suddette fasi partecipative sono effettuate congiuntamente agli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 4.

#### **Capo IV**

#### **La fase di emanazione del decreto di esproprio**

##### **Sezione I**

#### **Del modo di determinare l'indennità di espropriazione**

##### **Articolo 20**

#### **La determinazione in sede amministrativa di primo grado dell'indennità di espropriazione**

1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, valutate le eventuali osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 17, comma 2, il promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco va notificato al beneficiario dell'esproprio e a ciascun proprietario,

nella parte che lo riguarda. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti.

2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e compatibile con le esigenze di celerità del procedimento, l'autorità espropriante invita il proprietario e, se del caso, il beneficiario dell'esproprio a precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione della indennità di esproprio.

3. Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorità espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell'area e determina in sede amministrativa di primo grado la misura della indennità di espropriazione.

4. L'atto che determina in sede amministrativa di primo grado la misura della indennità di espropriazione è inefficace qualora non siano state effettuate in precedenza le comunicazioni previste dall'art 17, comma 2, e dall'art. 20 comma 1. Esso è notificato al proprietario, al promotore e al beneficiario dell'esproprio, se diverso dall'autorità espropriante.

5. Contestualmente alla notifica di cui al comma precedente, il proprietario e il beneficiario dell'esproprio, qualora diverso dall'autorità espropriante, sono informati che possono accettare la determinazione dell'indennità nei trenta giorni successivi alla notificazione. L'autorità espropriante informa il beneficiario e il promotore dell'esproprio, ove diversi dall'autorità stessa, nonché il proprietario, dell'eventuale accettazione della controparte.

6. Decorso il termine di cui al precedente comma, l'autorità espropriante può disporre l'occupazione anticipata e l'immissione in possesso dei beni necessari per l'avvio dei lavori, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 24. In caso di opposizione all'immissione in possesso l'autorità espropriante può procedervi egualmente con la presenza di due testimoni e, ove necessario, con l'ausilio della forza pubblica ai sensi dell'articolo 2 comma 1 quater. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione, è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1.

7. Contestualmente alla notifica di cui al comma 4, il proprietario è invitato a comunicare all'Autorità espropriante, nonché al promotore e al beneficiario dell'esproprio, entro il termine per l'accettazione, se, non condividendo la determinazione dell'indennità di primo grado, in alternativa alla determinazione ad opera della commissione di cui all'articolo 41, intenda avvalersi del procedimento di determinazione di secondo grado mediante il collegio dei tecnici previsto dall'articolo 21, designando, in tal caso, un tecnico di propria fiducia.

8. Decorso il termine per l'accettazione, si provvede ai pagamenti e depositi ai sensi dell'articolo 26, e alla successiva emanazione del decreto di esproprio ai sensi dell'articolo 23, nonché, nel caso in cui l'indennità di primo grado non sia divenuta definitiva, alla determinazione dell'indennità in sede amministrativa di secondo grado ai sensi dell'articolo 21.

9. [abrogato]

10. [abrogato]

11. [abrogato]

12. [abrogato]

13. [abrogato]

14. [abrogato]

15. Qualora l'efficacia della pubblica utilità derivi dall'approvazione di piani urbanistici esecutivi, i termini per gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo decorrono dalla data di inserimento degli immobili da espropriare nel programma di attuazione dei piani stessi.

### **Articolo 21**

#### **Procedimento di determinazione dell'indennità di espropriazione in sede amministrativa di secondo grado**

1. [abrogato]

2. [abrogato]

3. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del proprietario o dell'espropriato, di

voler avvalersi del procedimento di determinazione dell'indennità di secondo grado mediante il collegio dei tecnici di cui al presente articolo, l'autorità espropriante nomina due tecnici, nelle persone eventualmente designate dal proprietario e dal beneficiario dell'esproprio, e inoltra al presidente del tribunale, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, istanza di nomina del terzo tecnico. Il provvedimento di nomina dei due tecnici rappresenta in qualunque caso il limite temporale invalicabile entro il quale può essere fatta efficacemente pervenire l'accettazione della determinazione o rideterminazione dell'indennità amministrativa di primo grado, che, in tal caso, diviene definitiva interrompendosi il procedimento di cui al presente comma. Entro 15 giorni dalla ricezione della nomina del terzo tecnico da parte del presidente del tribunale, l'autorità espropriante dichiara costituito il collegio dei tecnici, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. L'avvenuta nomina e la costituzione del collegio devono essere notificati ai tecnici entro i successivi 7 giorni. Il termine per la presentazione della relazione non può essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data di notifica ai tecnici di cui al periodo precedente, ma è prorogabile prima della scadenza per effettive e comprovate difficoltà. L'inutile decorso del termine, originario o prorogato, di presentazione della relazione, comporta il venir meno del potere di determinazione dell'indennità in capo al collegio, nonché del diritto al pagamento del relativo compenso, fatto salvo il rimborso delle spese ai membri del collegio che dimostrino di non aver concorso con negligenza all'inadempimento.

3 bis. Prima della costituzione del collegio e dell'istanza di nomina del terzo tecnico, prevista dal comma 3, l'autorità espropriante ha facoltà di effettuare un tentativo di convergenza tra i due tecnici di parte, assegnando all'uopo un termine breve non superiore a trenta giorni, prorogabile, in caso di necessità, su istanza di entrambi i tecnici. Il tentativo si conclude o con il deposito presso l'autorità espropriante di una relazione condivisa di stima, che configura la determinazione amministrativa di secondo grado, o con istanza, anche da parte di uno solo dei due tecnici, di integrazione del collegio con il terzo tecnico. A seguito dell'inutile decorso del termine breve, l'autorità espropriante procede senz'altro ai sensi del precedente comma.

4. I membri del collegio devono cooperare congiuntamente, senza vincolo di rappresentanza e nel superiore interesse dell'obiettività scientifica, ad individuare il più probabile e oggettivo valore di

esproprio, in aderenza allo stato di fatto, in conformità alle più consone metodologie estimative e, ove applicabili, agli standard internazionali di valutazione, in rigorosa applicazione delle disposizioni del presente testo unico.

5. I tecnici nominati dall'autorità espropriante devono risultare entrambi inseriti nell'elenco di esperti di cui all'art. 6 comma 10. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risultino inseriti nell'elenco di esperti di cui all'art. 6 comma 10, purché non sia legato o sia stato legato da un rapporto di dipendenza con il proprietario o con l'autorità espropriante, il promotore o il beneficiario dell'esproprio.

6. Le spese per la nomina dei tecnici: a) sono liquidate unilateralmente dall'autorità espropriante, sulla base di criteri e modalità stabiliti con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; b) sono poste a carico del proprietario, o espropriato, se la stima è inferiore alla somma determinata in sede amministrativa di primo grado; c) sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e proprietario, o l'espropriato, se la differenza con la somma determinata in sede amministrativa di primo grado non supera in aumento il decimo; d) negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio. Su richiesta del proprietario, le spese a suo eventuale carico ai sensi delle disposizioni precedenti vengono sostenute dal beneficiario dell'esproprio in detrazione all'indennità di esproprio. Eventuali maggiori compensi, rispetto a quelli liquidati dall'autorità espropriante, concordati tra le parti e i propri tecnici, rimangono a carico dei committenti. Il compenso va parametrato per tutti i tecnici all'importo determinato a maggioranza dall'organo collegiale, indipendentemente dalla loro adesione allo stesso e dai valori espressi nella eventuale relazione di minoranza. Il compenso è dovuto anche nel caso in cui l'indennità determinata dal collegio sia oggetto di opposizione ai sensi dell'art. 54, e non risente della diversa entità dell'indennità definitivamente determinata in sede giudiziale con sentenza passata in giudicato, salvo che emergano abnormi errori o gravi lacune, nei modi e con le conseguenze stabiliti dal Decreto ministeriale di cui all'ultimo comma del presente articolo.

7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l'ora dei sopralluoghi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima della data stabilita.

8. Il proprietario, o espropriato, e il beneficiario dell'esproprio possono assistere ai sopralluoghi anche tramite persone di loro fiducia, durante i quali hanno facoltà di formulare osservazioni orali che i tecnici hanno l'obbligo di inserire nei verbali di sopralluogo, e possono in ogni caso consegnare agli atti del collegio, mediante consegna al proprio tecnico, memorie scritte e documenti, di cui il collegio tiene conto. Nella riunione di insediamento, il collegio stabilisce il calendario delle fasi istruttorie e valutative, nonché le modalità di partecipazione delle parti o delle persone di loro fiducia, che in ogni caso non possono presenziare alle sedute decisorie. La sottoscrizione del primo verbale da parte dei tecnici rappresenta accettazione del mandato conferito. Il verbale di tutte le riunioni va trasmesso alle parti. Il collegio, o ciascun membro di esso, può chiedere alle parti, o a qualunque altro soggetto pubblico o privato, il rilascio di documenti, pareri o informazioni ritenuti utili all'espletamento dell'incarico. Ritardi non addebitabili al collegio nel reperimento della necessaria documentazione costituiscono giusta causa per la proroga di cui al precedente comma 3. Eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dal ritardo delle operazioni peritali a causa della mancata collaborazione dei soggetti tenuti al rilascio dei documenti, pareri o informazioni, ricadono su questi ultimi.

8 bis. Il primo momento valutativo deve riguardare gli aspetti urbanistici e vincolistici, al fine di accertare l'edificabilità legale del bene da valutare, escludendo rilevanza al vincolo preordinato all'esproprio localizzativo dell'opera, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, e, viceversa, attribuendo rilevanza ai vincoli conformativi, legali o pianificatori, appurando inoltre se i fabbricati o i manufatti eventualmente interessati dalla procedura siano stati legittimamente realizzati. Potranno essere richieste memorie esplicative ai consulenti legali delle parti e commissionati pareri ed approfondimenti ad uno o più membri del collegio particolarmente versati nella questione. In caso di disaccordo, la decisione sulla natura del vincolo è assunta a maggioranza, e da tale momento l'intero collegio deve procedere sulla base del presupposto urbanistico così deciso. Questa fase deve essere verbalizzata, e devono risultare debitamente verbalizzate le motivazioni della decisione, nonché dell'eventuale posizione dissenziente.

8 ter. La fase estimativa deve effettuarsi in stretta aderenza alle disposizioni di cui agli articoli da 32 a 40, e 50, del presente testo unico. Deve procedersi con

metodo indiretto-ricostruttivo solo ove non sia possibile recuperare documenti probatori del valore utilizzabili in funzione comparativa nella stima diretta dei cespiti. Compete all'organo determinativo dell'indennità di secondo grado anche l'accertamento delle eventuali indennità aggiuntive, se su di esse non sia stato raggiunto un separato accordo tra le parti, e dell'indennità di occupazione.

8 quater. Conclusa la fase estimativa con l'individuazione del valore del bene, in casi di particolare complessità ovvero quando sussistano margini di incertezza, può essere formalmente attivata una fase conciliativa tra le parti, che può portare ad un accordo su un valore diverso da quello individuato nella fase estimativa del collegio. In caso di richiesta in tal senso da parte del proprietario o del beneficiario dell'esproprio, il collegio fissa un termine perentorio per lo svolgimento delle trattative, durante il quale le operazioni collegiali vengono sospese. Ove le trattative si concludano con un accordo, la relazione del collegio è integrata dal relativo verbale, debitamente motivato.

9. L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali.

10. La relazione dei tecnici è depositata presso l'autorità espropriante a cura del tecnico nominato dal presidente del tribunale, ovvero a cura di uno dei tecnici nella fattispecie di cui al precedente comma 3 bis, ed è notificata entro i successivi trenta giorni ai sensi dell'articolo 27, comma 1, al proprietario, al promotore e al beneficiario dell'esproprio, a cura dell'autorità espropriante.

11. In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è adottata a maggioranza.

12. Contestualmente alla notifica, il proprietario e il promotore o beneficiario dell'esproprio, qualora diversi dall'autorità espropriante, sono informati che possono accettare la determinazione dell'indennità nei trenta giorni successivi alla notificazione. L'autorità espropriante informa il beneficiario e il promotore dell'esproprio, ove diverso dall'autorità stessa, e il proprietario, dell'eventuale accettazione della controparte, entro dieci giorni dalla stessa.

13. [abrogato]

14. Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni.

15. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per l'accettazione dell'indennità determinata in sede amministrativa di primo grado, prevista agli articoli 20, comma 3, 22 e 22 bis, l'autorità espropriante chiede alla commissione prevista dall'articolo 41 la determinazione di secondo grado, allegando la documentazione in suo possesso utile alla stima, e dandone notizia al proprietario e al beneficiario dell'esproprio, ove diverso dall'autorità stessa, che possono presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni, nei seguenti casi:

a) quando il proprietario, o espropriato, non abbia accettato l'indennità di primo grado, né abbia chiesto la sua rideterminazione prevista nei procedimenti accelerati di cui agli articoli 22 e 22 bis, né abbia chiesto di avvalersi del collegio dei tecnici previsto dal presente articolo;

b) quando il beneficiario o il promotore dell'esproprio, ove diverso dall'autorità espropriante, non abbia accettato l'indennità di primo grado, né abbia chiesto la sua rideterminazione prevista nei procedimenti accelerati di cui agli articoli 22 e 22 bis;

c) quando, a seguito della rideterminazione nei procedimenti accelerati di cui agli articoli 22 e 22 bis, il beneficiario o il promotore dell'esproprio, ove diverso dall'autorità espropriante non la abbia condivisa, e il proprietario, o espropriato, abbia fatto altrettanto senza chiedere l'attivazione del collegio tecnico di cui al presente articolo, oppure quando solo una delle parti abbia accettato l'indennità di primo grado rideterminata, senza che il proprietario abbia chiesto l'attivazione del collegio dei tecnici.

15 bis. La commissione di cui all'articolo 41 provvede entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta con l'allegata completa documentazione, salvo proroga di trenta giorni nel caso di richiesta di integrazione documentale. La commissione, o ciascun membro di essa, può chiedere alle parti, o a qualunque altro soggetto pubblico o privato, il rilascio di documenti, pareri o informazioni ritenuti utili all'espletamento dell'incarico. Decorso tale termine, la Commissione provinciale decade dal potere di determinare l'indennità e l'Autorità espropriante trasmette la pratica alla Commissione Regionale di cui all'art. 41, comma 6, la quale deve pronunciarsi entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta con l'allegata completa documentazione,

salvo proroga di trenta giorni nel caso di richiesta di integrazione documentale. Decorso inutilmente anche quest'ultimo termine, è consentito il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell'art. 117 c.p.a.

16. La relazione della commissione è depositata e comunicata secondo le previsioni del comma 10 e si procede a norma del comma 12.

17. Il funzionamento del collegio dei tecnici è assoggettato a disciplina di dettaglio con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

### **Articolo 22**

#### **Procedimento accelerato di determinazione dell'indennità in sede amministrativa di primo grado e di espropriazione**

1. Espletati gli adempimenti di cui all'articolo 17, commi 1 bis e 2, qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire di attendere i tempi di immissione in possesso in applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato in base alla determinazione della indennità di espropriazione in sede amministrativa di primo grado.

2. Il decreto di esproprio di cui al primo comma può altresì essere emanato, nei seguenti casi:

a) in base ad un accordo sull'indennità tra il proprietario e il beneficiario dell'esproprio, con validazione di congruità e conformità ai criteri di cui al capo VI del titolo II del presente testo unico da parte del dirigente dell'ufficio espropriazioni dell'autorità espropriante: in tal caso spetta il premio di cui all'art. 32 bis;

b) in base alla determinazione della indennità di espropriazione, in sede amministrativa di primo grado, allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 300.

3. Il decreto di esproprio viene notificato all'espropriato e al beneficiario dell'esproprio, e viene eseguito mediante immissione in possesso ai sensi dell'articolo 24. Contestualmente alla notifica del decreto, l'espropriato e il beneficiario dell'esproprio sono informati che possono accettare la determinazione dell'indennità entro trenta giorni dall'immissione in possesso, ovvero presentare, entro il medesimo termine, osservazioni scritte e depositare documenti, al fine di ottenere la rideterminazione

dell'indennità di primo grado da parte dell'autorità espropriante. Contestualmente alla notifica del decreto, l'espropriato è altresì invitato, qualora non intenda accettare l'indennità di primo grado né chiederne la rideterminazione ad opera dell'autorità espropriante, a comunicare entro il termine per l'accettazione, se intenda avvalersi del procedimento di determinazione di secondo grado mediante il collegio dei tecnici previsto dall'articolo 21, designando in tal caso un tecnico di propria fiducia, in alternativa al procedimento di determinazione ad opera della commissione di cui all'articolo 41.

4. L'autorità espropriante informa il beneficiario dell'esproprio, ove diverso dall'autorità stessa, e l'espropriato, delle eventuali rispettive accettazioni.

5. L'autorità espropriante deve riscontrare le eventuali osservazioni ricevute entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione, rideterminando l'indennità di primo grado ove ne ritenga il caso. La rideterminazione può essere effettuata una sola volta, viene notificata alle parti e può essere dalle stesse accettata nei quindici giorni successivi alla sua notifica.

6. Decorso il termine per l'accettazione, si provvede ai pagamenti e depositi ai sensi dell'articolo 26, nonché, nel caso in cui l'indennità di primo grado non sia divenuta definitiva, alla determinazione dell'indennità in sede amministrativa di secondo grado ai sensi dell'articolo 21.

7. L'esecuzione del decreto di esproprio di cui al presente articolo, ai fini dell'immissione in possesso, è effettuata con le modalità di cui all'articolo 24 e, nel caso dell'urgenza di cui al primo comma, deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo, altrimenti, nei casi diversi dall'urgenza, entro il termine ordinario previsto dall'articolo 24, comma 1.

### **Articolo 22-bis**

#### **Procedimento accelerato di determinazione dell'indennità in sede amministrativa di primo grado e di occupazione**

1. Espletati gli adempimenti di cui all'articolo 17, commi 1 bis e 2, quando sussistano le condizioni per il ricorso al procedimento disciplinato dal precedente articolo, l'autorità espropriante, su richiesta del beneficiario dell'espropriazione se diverso dall'autorità espropriante, può disporre, in luogo

dell'espropriazione, l'occupazione temporanea preordinata all'esproprio dei beni immobili di cui è prevista l'espropriazione.

2. Il decreto contiene l'elenco dei beni da occupare e dei relativi proprietari, ed individua i beni in apposita planimetria. Si applicano le disposizioni del precedente articolo, laddove per espropriato si intende il proprietario dei beni occupati.

3. [abrogato]

4. [abrogato]

5. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione, ovvero di restituzione del bene, anche qualora il bene occupato non venga utilizzato dall'Autorità espropriante, è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1.

6. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all'articolo 13.

7. La reintegrazione del possesso, in capo al precedente possessore, del bene non utilizzato per scopi di interesse pubblico, avviene in modo automatico, senza la necessità di alcuna formalità, dopo la scadere dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, ovvero, nel caso in cui dopo l'occupazione sopraggiunga una valutazione di inservibilità del bene, mediante un decreto motivato di restituzione, notificato all'interessato con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di restituzione, almeno venti giorni prima di essa. Il suddetto decreto è eseguito mediante la restituzione materiale da parte dell'occupante, con la redazione di apposito verbale secondo le modalità di cui all'articolo 24, per quanto compatibili. Si applicano le disposizioni di cui al comma 1 bis dell'art. 50.

## **Sezione II Del decreto di esproprio**

### **Articolo 23 (L-R) Contenuto ed effetti del decreto di esproprio**

1. Il decreto di esproprio:

a) è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;

b) riporta i dati identificativi catastali dei beni oggetto di espropriazione, previo frazionamento catastale, ove si tratti di espropriare porzioni di particelle, e indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e del provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera; il frazionamento non è necessario in caso di asservimento o di imposizione, purché l'area da asservire venga graficamente identificata con certezza;

c) indica quale sia l'indennità determinata in sede amministrativa di primo grado o, se sussistente, in sede amministrativa di secondo grado, e precisa se essa sia stata accettata dal proprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti;

d) [abrogato]

e) dà atto della eventuale sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 22;

e-bis) dà atto degli estremi del decreto emanato ai sensi dell'articolo 22-bis e della data di immissione in possesso;

f) dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell'espropriazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente eseguito mediante immissione in possesso, tranne i casi in cui esso non necessiti di esecuzione, in quanto, ai sensi degli articoli 22 bis, 20 comma 6 o 24 comma 3 bis, l'immissione in possesso risulti già avvenuta, verificandosi in tal caso il passaggio di proprietà al momento dell'emanazione del decreto di esproprio, dandosi espressamente atto di tale circostanza;

g) salvo che l'immissione in possesso sia stata già anticipatamente effettuata, come precisato alla lettera f), è notificato al proprietario, congiuntamente, quando debba essere tempestivamente eseguito, ad un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di espropriazione, almeno venti giorni prima di essa, precisando espressamente che con la sua esecuzione il decreto di esproprio diviene efficace e determina il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell'espropriazione;

h) salvo che l'immissione in possesso sia stata già anticipatamente effettuata, come precisato alla lettera f), è eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario dell'esproprio, con la redazione del verbale di cui all'articolo 24.

2. Il decreto di esproprio è trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari. Se l'esecuzione del decreto di esproprio avviene entro 30 giorni dalla sua emanazione, l'autorità espropriante può rimandare la trascrizione ad un momento immediatamente successivo all'esecuzione, dando atto in calce al decreto dell'avvenuta esecuzione.

3. Qualora vi sia l'opposizione del proprietario o del possessore del bene, nel verbale si dà atto dell'opposizione e le operazioni di immissione in possesso possono essere differite di dieci giorni.

4. Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuari hanno luogo, a cura e a spese del beneficiario dell'esproprio.

5. Il decreto di esproprio è pubblicato nel fascicolo online di cui all'articolo 6. Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata.

6. Il decreto di asservimento o di imposizione o ablazione di un diritto minore, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, hanno la natura formale e sostanziale del decreto di esproprio.

#### **Articolo 24 (L-R) Immissione in possesso.**

1. L'esecuzione del decreto di esproprio e del decreto di occupazione ha luogo per iniziativa dell'autorità espropriante, del promotore o del beneficiario dell'espropriazione, con il verbale di immissione in possesso, da redigersi presso il bene interessato, entro il termine perentorio ordinario di due anni, salvi i casi di esproprio od occupazione d'urgenza, per i quali vige il termine perentorio speciale di tre mesi.

2. [abrogato]

3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene. Se gli espropriati o loro delegati non abbiano partecipato alle suddette operazioni, e l'indennità non sia definitiva, il verbale di immissione in possesso va loro notificato.

3 bis. Titolo per l'immissione in possesso, può anche essere il consenso scritto del proprietario, da considerarsi irrevocabile sino al termine dei lavori. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 e dell'art. 50.

4. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continui ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità. Il possesso in capo all'espropriante non viene meno se il bene sia utilizzato abusivamente da terzi. In tal caso l'autorità espropriante può emettere in qualunque momento un ordine di sgombero.

5. Quando il decreto di esproprio sia eseguito mediante immissione in possesso, l'autorità espropriante, in calce al decreto di esproprio, indica la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione, salva la facoltà di trascrivere direttamente il decreto di esproprio già eseguito ai sensi dell'articolo 23, comma 2.

6. [abrogato]

7. Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i successivi tre anni può essere emanato un ulteriore atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità.

8. Con l'immissione in possesso il beneficiario dell'esproprio acquista il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1140 del codice civile. Il beneficiario può possedere direttamente o per mezzo del promotore dell'espropriazione, che ha la detenzione del bene occupato.

#### **Articolo 25 Effetti dell'espropriazione per i terzi**

1. L'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata.

2. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio.

3. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità.

4. A seguito dell'esecuzione del decreto di esproprio, il Prefetto convoca tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, il soggetto proponente e i soggetti gestori di servizi pubblici titolari del potere di autorizzazione e di concessione di attraversamento, per la definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e delle relative modalità tecniche. Il soggetto proponente, qualora i lavori di modifica non siano stati avviati entro sessanta giorni, può provvedervi direttamente, attenendosi alle modalità tecniche eventualmente definite ai sensi del presente comma.

## Capo V

### Il pagamento dell'indennità di esproprio

#### Sezione I

#### Disposizioni generali

#### Articolo 26

#### Pagamento o deposito dell'indennità

1. Dopo la notificazione dell'atto determinativo dell'indennità, l'autorità espropriante ordina che il promotore dell'espropriazione effettui il pagamento delle indennità relative a beni sui quali non sussistano diritti di terzi, divenute definitive ai sensi dell'articolo 8, comma 2, ovvero dell'importo minimo incontestabile di cui all'art. 8 bis. In tutti gli altri casi, l'autorità espropriante ordina che il promotore dell'espropriazione effettui il deposito delle indennità presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dei commi seguenti.

1-bis. Quando l'indennità determinata in sede amministrativa di primo grado sia divenuta definitiva

per accettazione delle parti ai sensi dell'articolo 8, comma 2:

a) ove sia stata determinata ai sensi dell'articolo 22, trascorsi sei mesi dall'immissione in possesso, in presenza di diritti di terzi, essa viene interamente depositata e, in assenza di diritti di terzi, essa viene interamente pagata;

b) ove sia stata determinata ai sensi dell'articolo 22 bis, successivamente all'immissione in possesso, in presenza di diritti di terzi essa viene depositata; a seguito di ciò può essere emanato il decreto di esproprio. In assenza di diritti di terzi, successivamente all'immissione in possesso, viene pagato l'importo minimo incontestabile e viene depositata la restante parte, e a seguito di ciò può essere emanato il decreto di esproprio, dopo di che, decorsi sei mesi, la somma depositata può essere svincolata;

c) ove sia stata determinata ai sensi dell'articolo 20 comma 3, in presenza di diritti di terzi essa viene depositata; a seguito di ciò può essere emanato ed eseguito il decreto di esproprio. In assenza di diritti di terzi, successivamente all'immissione in possesso di cui all'articolo 20, comma 6, viene pagato l'importo minimo incontestabile e viene depositata la restante parte, e a seguito di ciò può essere emanato il decreto di esproprio, dopo di che, decorsi sei mesi, la somma depositata può essere svincolata. In assenza di diritti di terzi, ove non vi sia stata l'immissione in possesso di cui all'articolo 20, comma 6, l'indennità viene depositata, e a seguito di ciò può essere emanato ed eseguito il decreto di esproprio, dopo di che, decorsi sei mesi, la somma depositata può essere svincolata.

1-ter. Quando l'indennità determinata in sede amministrativa di primo grado non sia accettata dal proprietario, dall'espropriato o dal beneficiario dell'esproprio:

a) ove sia stata determinata ai sensi dell'articolo 22, in presenza di diritti di terzi essa viene depositata, in assenza di diritti di terzi, trascorsi sei mesi dall'immissione in possesso, viene pagato l'importo minimo incontestabile;

b) ove sia stata determinata ai sensi dell'articolo 22 bis, in presenza di diritti di terzi viene depositato l'importo minimo incontestabile; a seguito di ciò può essere emanato il decreto di esproprio. In assenza di diritti di terzi, dopo l'immissione in possesso viene pagato l'importo minimo incontestabile, e a seguito di ciò può essere emanato il decreto di esproprio;

c) ove sia stata determinata ai sensi dell'articolo 20, comma 3, in presenza di diritti di terzi viene depositato l'importo minimo incontestabile; a seguito di ciò può essere emanato ed eseguito il decreto di esproprio. In assenza di diritti di terzi, dopo l'immissione in possesso di cui all'articolo 20, comma 6, viene pagato l'importo minimo incontestabile, e a seguito di ciò può essere emanato il decreto di esproprio. In assenza di diritti di terzi, ove non vi sia stata l'immissione in possesso di cui all'articolo 20, comma 6, viene depositato l'importo minimo incontestabile, e a seguito di ciò può essere emanato ed eseguito il decreto di esproprio, dopo di che, decorsi sei mesi, la somma depositata può essere svincolata.

1-quater. Quando l'indennità determinata in sede amministrativa di secondo grado sia divenuta definitiva per accettazione delle parti ai sensi dell'articolo 8, comma 2, decorsi sei mesi da quando il decreto di esproprio è divenuto efficace:

a) se vi siano diritti di terzi, viene depositata la differenza tra l'indennità definitiva e quanto precedentemente depositato;

b) se non vi siano diritti di terzi, viene svincolato quanto precedentemente depositato e pagata la differenza con l'indennità definitiva.

1-quinquies. Quando l'indennità determinata in sede amministrativa di secondo grado non sia accettata dal proprietario, dall'espropriato o dal beneficiario dell'esproprio, decorsi sei mesi da quando il decreto di esproprio è divenuto efficace:

a) se vi sia tempestiva opposizione in Corte d'Appello, rimane depositato o pagato l'importo incontestato, a seconda se sussistano o meno diritti di terzi, in attesa che diventi definitiva la determinazione giudiziale;

b) se non vi sia tempestiva opposizione in Corte d'Appello, viene depositata la differenza tra l'indennità definitiva e quanto precedentemente depositato.

2. L'accertamento dei diritti dei terzi avviene sulla base di una dichiarazione del proprietario o espropriato e della verifica della documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene, anche mediante attestazione notarile, come definita da decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, prodotta all'autorità espropriante dal promotore

dell'esproprio, con spese a carico del beneficiario dell'esproprio, o dal proprietario stesso. Senza la suddetta verifica non può procedersi al pagamento diretto dell'indennità non depositata o allo svincolo dell'indennità depositata in Cassa Depositi e Prestiti. L'autorità espropriante, in situazioni di incertezza, ordina il deposito. L'autorità espropriante, in presenza di diritti di terzi di minima rilevanza o di diritti di terzi che possano essere in tutto o in parte conservati, può ordinare il pagamento diretto dell'indennità al proprietario, qualora questi abbia assunto ogni responsabilità in ordine ai diritti dei terzi, e può disporre che sia prestata una idonea garanzia entro un termine all'uopo stabilito. <sup>(3)</sup>

3. Se il bene sia gravato da ipoteca, al proprietario è corrisposta l'indennità previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma. L'autenticazione può essere effettuata anche dall'autorità espropriante. La dichiarazione non serve, e l'indennità può essere ugualmente pagata, in caso di importo inferiore a 3 mila euro. Negli altri casi l'indennità deve essere depositata.

4. Se il bene sia gravato da altri diritti reali, ovvero se siano presentate opposizioni al pagamento della indennità, in assenza di accordo sulle modalità della sua riscossione, il beneficiario dell'espropriazione deposita la somma presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso, l'effettivo pagamento ha luogo in conformità alla pronuncia dell'autorità giudiziaria, adita su domanda di chi vi abbia interesse.

5. [abrogato]

6. La Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento delle somme ricevute a titolo di indennità di espropriazione e in relazione alle quali non vi siano opposizioni di terzi, quando vi sia l'autorizzazione allo svincolo dell'autorità espropriante e il proprietario produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti dei terzi. Se l'indennità depositata non è più, in tutto o in parte, spettante all'originario beneficiario del deposito, essa è restituita, in tutto o in parte, all'originario depositante, su ordine dell'Autorità espropriante.

7. Dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto, è curata la pubblicazione sul fascicolo online e, quando l'indennità da pagare o depositare superi i diecimila euro, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.

8. Il provvedimento dell'autorità espropriante diventa efficace col decorso di trenta giorni dal compimento delle formalità di cui al comma precedente, se non è proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia. <sup>(1)</sup>

9. Se è proposta una tempestiva opposizione, l'autorità espropriante dispone il deposito delle indennità accettate o convenute presso la Cassa depositi e prestiti.

10. Il beneficiario o il promotore dell'espropriazione eseguono il pagamento dell'indennità, entro il termine di quindici giorni, decorrente dalla data di efficacia del decreto che ha ordinato il pagamento.

11. Solo in seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità di espropriazione, anche nella misura del minimo incontestabile nei casi in cui sia previsto, l'autorità espropriante può emettere il decreto di esproprio.

12. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico, o in altre forme di investimento, secondo le modalità stabilite con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. I depositi per i quali non sia chiesto il pagamento, dopo vent'anni vengono restituiti al beneficiario dell'esproprio, oppure, in sua assenza, vengono introitati dallo Stato.

13. Quando i beneficiari dell'espropriazione non dispongano delle indennità da pagare o depositare ai sensi dei precedenti commi, non possono per tale motivo sospendere o rallentare le erogazioni ai proprietari o espropriati, dovendo provvedere mediante finanziamenti attinti presso il sistema creditizio, secondo le modalità stabilite con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, che può anche prevedere forme di finanziamento privato dell'opera o anticipazioni o cessioni del credito indennitario.

#### **Articolo 27**

##### **Deposito del provvedimento di determinazione dell'indennità in sede amministrativa di secondo grado**

1. La determinazione dell'indennità in sede amministrativa di secondo grado è depositata a cura del collegio dei tecnici ovvero della Commissione provinciale presso l'ufficio per le espropriazioni dell'autorità espropriante. Entro i successivi trenta giorni l'autorità espropriante notifica la determinazione ai sensi dell'articolo 21, comma 10 e seguenti. Contestualmente alla notifica, l'autorità espropriante invita le parti a comunicare entro trenta giorni se accettino o meno la determinazione.

2. [abrogato]

3. [abrogato]

4. [abrogato]

#### **Articolo 28**

##### **Pagamento definitivo della indennità**

1. L'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennità di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la distribuzione dell'indennità.

2. L'autorizzazione è disposta su istanza delle parti interessate, su proposta del responsabile del procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica di opposizioni di terzi.

3. Unitamente all'istanza, vanno depositati:

a) un certificato dei registri immobiliari, da cui risulta che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi;

b) un attestato del promotore dell'espropriazione, da cui risulti che non gli sono state notificate opposizioni di terzi.

#### **Articolo 29**

##### **Pagamento dell'indennità a seguito di procedimento giurisdizionale**

1. Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennità agli aventi diritto è disposto dall’autorità giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse.

## **Sezione II**

### **Pagamento dell’indennità a incapaci, a enti e associazioni**

#### **Articolo 30 Regola generale**

1. Se il bene da espropriare appartiene ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltà di alienare immobili, gli atti del procedimento non richiedono alcuna particolare autorizzazione.

#### **Articolo 31 Disposizioni sulla indennità**

1. I tutori e gli altri amministratori dei soggetti indicati nell’articolo precedente devono chiedere l’approvazione del tribunale civile per la determinazione consensuale o per l’accettazione dell’indennità offerta dal promotore dell’espropriazione, ovvero per la conclusione dell’accordo di cessione.

2. Se lo Stato o un altro ente pubblico è titolare del bene, si applicano le disposizioni riguardanti la transazione.

3. Le somme depositate per le indennità di beni espropriati spettanti ad un minore, ad un interdetto, ad un assente, ad un ente o ad una associazione che non abbia la libera facoltà di alienare immobili, non possono essere rimosse dal tutore o dagli altri amministratori, salvo che siano impiegate con le formalità prescritte dalle leggi civili.

4. Non occorre alcuna approvazione per accettare l’indennità determinata dai tecnici ai sensi dell’articolo 21 o per la conversione delle indennità in titoli del debito pubblico.

## **Capo VI**

## **Dell’entità dell’indennità di espropriazione**

### **Sezione I Disposizioni generali**

#### **Articolo 32 Determinazione del valore del bene**

1. Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche materiali e urbanistiche del bene al momento dell’efficacia del decreto di esproprio, ovvero al momento del decreto di avvio della fase della procedura espropriativa successiva alla dichiarazione di pubblica utilità di cui all’articolo 17, comma 1 bis se la determinazione avvenga in epoca anteriore all’esproprio. Il suddetto valore deve tener conto dell’incidenza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all’esproprio, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù. In caso di esproprio totale non rilevano nella stima gli effetti connessi alla realizzazione dell’opera prevista; in caso di esproprio parziale tali effetti rilevano solo se incidenti in modo immediato e speciale sul bene residuo.

1bis. Nei trenta giorni successivi a quando sia divenuto efficace il decreto di esproprio, l’espropriato o il beneficiario dell’esproprio hanno facoltà di avanzare, informandone la controparte, documentata e motivata istanza all’Autorità espropriante affinché l’indennità determinata anteriormente all’esproprio, e divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 8, comma 2, venga adeguata al diverso valore eventualmente assunto dal bene al momento dell’efficacia del decreto di esproprio. L’Autorità espropriante decide entro i successivi sessanta giorni. Ove la domanda non sia sufficientemente documentata e motivata l’istanza è rigettata. La decisione dell’Autorità espropriante può essere oggetto di opposizione giudiziale ai sensi dell’articolo 54.

2. Sono oggetto di specifico e autonomo indennizzo, sulla base del valore venale, i beni incorporati con il fondo, ovvero non agevolmente rimuovibili senza pregiudizio per la loro consistenza, salvo che essi contribuiscano a formare il valore del bene. Tale valore, in ogni caso, è determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e delle miglierie, qualora risulti, avuto riguardo al tempo in cui furono

fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità. Si considerano realizzate allo scopo di conseguire una maggiore indennità, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese sui fondi soggetti ad esproprio dopo il decreto di avvio della fase della procedura espropriativa successiva alla dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 17, comma 1 bis. È data al proprietario la facoltà di dimostrare che gli interventi successivi al suddetto decreto hanno avuto carattere fisiologico nell'ambito di un razionale esercizio dell'azienda agricola o della diversa attività lecitamente posta in essere sul terreno oggetto di espropriazione.

2 bis. Fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, con riguardo ai beni presenti sull'area oggetto di esproprio, non incorporati con il fondo e agevolmente rimuovibili senza pregiudizio della loro consistenza, ivi compresi eventuali animali, l'Autorità espropriante dispone il rimborso dei costi per la loro rimozione e allocazione altrove, ovvero vi provvede direttamente a cura del promotore dell'esproprio e a spese del beneficiario dell'esproprio. Decorsi sei mesi di deposito, i beni non reclamati dall'avente diritto si considerano definitivamente abbandonati, e il promotore dell'espropriazione può liberamente disporne. I costi di custodia, deposito, stoccaggio, abbattimento, trattamento, smaltimento, vendita o qualunque altro rimedio deciso con riguardo ai beni abbandonati, rimangono a carico esclusivo del beneficiario dell'esproprio, così a suo esclusivo beneficio rimangono eventuali utilità ricavate dagli stessi. Il rimborso di cui al primo periodo del presente comma ovvero la consegna del bene depositato vanno effettuati al proprietario del terreno dietro assunzione di responsabilità nei confronti di eventuali diritti di terzi, ovvero, in luogo del proprietario, a coloro che dimostrino la titolarità di un diritto di godimento del bene. In presenza di attrezzature, macchinari e beni strumentali ad un'attività economica che debba essere trasferita in quanto incompatibile con l'opera, i costi di smontaggio, trasporto e rimontaggio, ovvero, se inferiori, o se la movimentazione sia impraticabile, i costi di fornitura e installazione di nuovi macchinari, gravano sul beneficiario dell'esproprio. Spetta altresì al proprietario il rimborso dei costi di trasloco nel caso di occupazione di fabbricati ad uso abitativo.

2 ter. Quando sul suolo o nel sottosuolo siano presenti rifiuti per i quali sussiste obbligo di smaltimento a carico del proprietario, ovvero quando si scoprono infiltrazioni di sostanze inquinanti che costringano ad interventi di bonifica, ferme restando le conseguenze

penali, civili e amministrative ad eventuale carico del proprietario, l'indennità di esproprio è decurtata, entro i limiti della stessa, delle spese sostenute dal promotore o dal beneficiario dell'esproprio per lo smaltimento e la bonifica, salva azione di rivalsa per eventuali maggiori oneri quando sia accertata la responsabilità del proprietario. In tutti gli altri casi in cui non sussiste, in capo al proprietario, obbligo di provvedere alla rimozione e smaltimento di rifiuti, il valore del bene dovrà comunque essere determinato tenendo presente dell'esistenza dei rifiuti.

2 quater. Ove non si tratti di cava autorizzata e coltivata, e il materiale estratto dal suolo durante la realizzazione dell'opera, non destinato ad essere materialmente utilizzato per la realizzazione stessa, abbia un apprezzabile valore commerciale, ne viene disposta la vendita da parte dell'Autorità espropriante, e il ricavato spetta per metà al beneficiario o al promotore dell'esproprio, e per metà al proprietario, se non se ne sia già tenuto conto nell'indennità di esproprio.

3. Prima dell'immissione in possesso, ovvero entro il termine concordato con l'Autorità espropriante, il proprietario, a sue spese, può asportare dal bene i materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera da realizzare. Ove si tratti di beni oggetto di indennizzo, essi possono essere asportati dal proprietario senza che ciò comporti la perdita della relativa indennità, purché l'asporto di tali beni non arrechi pregiudizio all'opera da realizzare, ovvero un danno al beneficiario o al promotore dell'esproprio conseguente al venir meno di un legittimo utilizzo correlato all'opera da realizzare.

4. Le leggi urbanistiche regionali possono prevedere forme di compensazione urbanistica alternativa all'esproprio e riconoscimento di diritti edificatori in tutto o in parte sostitutivi dell'indennità di esproprio, purché sia sempre garantita al proprietario la possibilità di ottenere un'espropriazione e un'indennità nei modi e nelle forme del presente testo unico.

### **Articolo 32 bis**

#### **Incentivo per la rapida e bonaria definizione**

1. Quando il proprietario, o espropriato, abbia accettato l'indennità determinata in sede amministrativa di primo grado, o quando ciò non sia avvenuto per fatto ad egli non imputabile perché gli

sia stata offerta un'indennità di primo grado che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella di secondo grado, l'indennità è aumentata del 20 per cento.

2. L'indennità di cui al primo comma si riferisce al valore del bene espropriato sommato all'eventuale deprezzamento del bene residuo ai sensi dell'articolo 33, comma 1, nonché all'indennizzo per i soprassuoli ai sensi dell'articolo 32, comma 2; ne restano escluse l'indennità di occupazione e le indennità di cui agli articoli 37, comma 9, e 40, comma 4.

### **Articolo 33**

#### **Espropriazione parziale di un bene unitario**

1. Nel caso di esproprio parziale di un bene unitario, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della eventuale diminuzione di valore della parte non espropriata. In alternativa, se la diminuzione supera i tre quarti del valore di tale parte, il proprietario e il beneficiario dell'esproprio possono concordare di includere nell'esproprio l'intero bene.

2. Se dall'esecuzione dell'opera deriva un vantaggio immediato e speciale alla parte non espropriata del bene, dalla somma relativa al valore della parte espropriata è detratto l'importo corrispondente al medesimo vantaggio.

3. Se la riduzione supera la metà dell'indennità dovuta, il proprietario può chiedere l'inclusione nell'esproprio dell'intero bene.

4. La parte del bene non funzionale alla realizzazione dell'opera dichiarata di pubblica utilità che l'Autorità espropriante, per ragioni di opportunità, decide di espropriare è acquisita al proprio patrimonio disponibile.

### **Articolo 34**

#### **Soggetti aventi titolo all'indennità**

1. L'indennità di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all'enfiteuta, se ne sia anche possessore.

2. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o dell'atto di cessione, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

3. L'espropriante non è tenuto ad intervenire nelle controversie tra il proprietario e l'enfiteuta e non sopporta aumenti di spesa a causa del riparto tra di loro dell'indennità.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 42, il titolare di un diritto reale o personale sul bene non ha diritto ad una indennità aggiuntiva, può far valere il suo diritto sull'indennità di esproprio e può proporre l'opposizione alla stima, ovvero intervenire nel giudizio promosso dal proprietario.

### **Articolo 35**

#### **Regime fiscale**

1. Si applica l'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora sia corrisposta a chi non eserciti una impresa commerciale una somma a titolo di indennità di esproprio, ovvero di indennità di occupazione, ovvero di indennizzo per acquisizione coattiva, di un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica, un intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura urbana all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici. Rimangono escluse le somme imputabili a soprassuoli, danni, deprezzamenti delle aree residue.

2. Il soggetto che corrisponde la somma opera la ritenuta nella misura del venti per cento, a titolo di imposta. Con la dichiarazione dei redditi, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria, col computo della ritenuta a titolo di acconto. .

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche quando il pagamento avvenga a seguito di un pignoramento presso terzi e della conseguente ordinanza di assegnazione.

4. Le modalità di adempimento degli obblighi previsti nei commi precedenti sono disciplinate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Si applica l'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il versamento della ritenuta, per gli obblighi della dichiarazione e per le sanzioni da irrogare.

6. Gli interessi percepiti per il ritardato pagamento della somma di cui al comma 1 e l'indennità di occupazione costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi.

7. L'indennità di esproprio è aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile.

8. Se per il bene negli ultimi cinque anni è stata pagata dall'espropriato o dal suo dante causa un'imposta in misura maggiore dell'imposta da pagare sull'indennità, la differenza è corrisposta dall'espropriante all'espropriato.

## **Sezione II Opere private di pubblica utilità**

### **Articolo 36 Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio per la realizzazione di opere private che non consistano in abitazioni dell'edilizia residenziale pubblica**

1. Se l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, che non rientrino nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o comunque denominata nonché nell'ambito dei piani di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica, nonché nell'ambito della riqualificazione e rigenerazione del territorio, l'indennità di esproprio è determinata nella misura corrispondente al valore venale del bene e non si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.

1-bis. [abrogato]

### **Sezione III Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile o legittimamente edificata**

#### **Articolo 37 Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile**

1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene.

2. [abrogato]

3. Ai soli fini dell'applicabilità delle disposizioni della presente sezione, si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione. In ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni realizzate abusivamente.

4. Salva la disposizione dell'articolo 32, comma 1, non sussistono le possibilità legali di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano paesistico, il piano del parco, il piano di bacino, il piano regolatore generale, il programma di fabbricazione, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata.

5. I criteri e i requisiti per valutare l'edificabilità di fatto dell'area sono definiti con regolamento da emanare con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti.

6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, si verifica se sussistano le possibilità effettive di edificazione, valutando le caratteristiche oggettive dell'area.

7. [dichiarato incostituzionale]

8. [abrogato]

9. Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spettano, qualora ne ricorrano le condizioni, le indennità di cui agli articoli 40 comma 4, ovvero 42.

#### **Articolo 38 Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area legittimamente edificata**

1. Nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata, l'indennità è determinata nella misura pari al valore venale.

2. Qualora la costruzione ovvero parte di essa sia stata realizzata in assenza della concessione edilizia o della autorizzazione paesistica, ovvero in difformità, l'indennità è calcolata tenendo conto della sola area di sedime ovvero tenendo conto della sola parte della costruzione realizzata legittimamente.

3. Ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l'autorità espropriante, sentito il comune, accerta la sanabilità ai soli fini della corresponsione delle indennità.

#### **Articolo 39 (L-R)**

##### **Indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree comprese in zone edificabili**

1. Nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una indennità, commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto.

2. Qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennità negli atti che determinano gli effetti di cui al comma 1, l'autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare l'indennità, entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi legali.

2 bis. Ove il proprietario non sia in grado di provare il danno effettivamente subito, l'indennità di cui al secondo comma è liquidata in una somma pari al 5 per cento della differenza tra il valore edificabile ed il valore agricolo del suo terreno, per il periodo della disposta reiterazione. Ad ogni reiterazione successiva dei vincoli preordinati all'esproprio, la percentuale sopra indicata viene aumentata del 50%; non così per i vincoli sostanzialmente espropriativi.

3. Con atto di citazione innanzi alla corte d'appello nel cui distretto si trova l'area, il proprietario può impugnare la stima effettuata dall'autorità. L'opposizione va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto di stima.

4. Decorso il termine di due mesi, previsto dal comma 2, il proprietario può chiedere alla corte d'appello di determinare l'indennità.

5. Dell'indennità liquidata ai sensi dei commi precedenti non si tiene conto se l'area è successivamente espropriata.

#### **Sezione IV**

##### **Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area non edificabile**

#### **Articolo 40**

##### **Disposizioni generali**

1. Nel caso di esproprio di un'area a vocazione agricola, l'indennità è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture complessivamente praticate su di essa, pur in presenza di avvicendamenti colturali, incolto rotazionale o abbandono della coltivazione a causa dell'esproprio, e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola o agrituristica.

1 bis. Se l'area in edificabile ha possibilità di sfruttamento, legittime, effettive ed economicamente prevalenti, diverse da quelle puramente agricole, l'indennità è determinata tenendo conto del valore di mercato che tali forme di utilizzo possono imprimere al bene.

4. Oltre all'indennità di cui al primo comma, al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 99/2004 e s.m.i., che sia tale al momento della dichiarazione di pubblica utilità, costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità, spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, che gli deve essere pagata quando sia costretto ad abbandonare il fondo, indipendentemente dalla sorte dell'indennità di esproprio, e quindi anche in caso di deposito dell'indennità di esproprio per mancata accettazione della stessa o per presenza di diritti di terzi. L'indennità di cui al presente comma è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma dell'art. 545 c.p.c.. Spetta in ogni caso l'indennità di cui al presente comma al proprietario che ricavi l'unica o la principale fonte di sostentamento dallo sfruttamento agricolo dell'area espropriata. Non possono essere discriminate ai fini

del presente comma le persone giuridiche, ivi comprese le società di capitale, per il solo motivo della loro forma giuridica.

4 bis. Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere previste disposizioni di dettaglio in ordine all'applicazione dei commi precedenti.

5. [abrogato]

#### **Articolo 41 (L-R)**

##### **Commissione competente alla determinazione dell'indennità in sede amministrativa di secondo grado**

1. In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta:

a) da un esperto nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, scelto tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 10; che la presiede;

b) dal direttore provinciale dell'Agenzia delle entrate, o da un suo delegato;

c) dal direttore generale del settore lavori pubblici della Regione. o da un suo delegato;

d) dal presidente dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della provincia, o da un suo delegato;

e) da due membri nominati dalla Regione, scelti tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 10.

f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. La Regione può nominare altri componenti e disporre la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione prevista dal comma 1 scelti tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 10.

3. La commissione ha sede presso la direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, ufficio del territorio. Il direttore regionale dell'Agenzia delle entrate cura la costituzione della segreteria della commissione, e l'assegnazione degli strumenti necessari per il funzionamento della stessa.

4. Nell'ambito di regioni agrarie, ciascuna costituita dal territorio di un solo comune o di gruppi di comuni, similari per caratteri orografici e di sviluppo socio economico che comportino omogeneità dei relativi valori immobiliari dei terreni agricoli, la commissione di cui al comma 1, entro il 31 gennaio di ogni anno, determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 37 comma 9, 40 comma 4 e 42. La commissione ha facoltà di modificare le regioni agrarie secondo quanto stabilito con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Oltre a quanto previsto dal comma precedente, la commissione può essere coinvolta nella determinazione dell'indennità amministrativa di primo grado, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 e nella determinazione dell'indennità amministrativa di secondo grado ai sensi dell'articolo 21, commi 15 e 16. Alla commissione compete inoltre la determinazione dell'indennizzo spettante ai sensi dell'articolo 42-bis.

6. È costituita presso le Regioni la commissione regionale per le espropriazioni, cui partecipa un membro delegato dal presidente di ciascuna commissione provinciale. Su richiesta dell'autorità espropriante o del proprietario, o espropriato, trasmessa per conoscenza alla controparte, la commissione regionale può essere investita della determinazione dell'indennità amministrativa di secondo grado in luogo della commissione provinciale. L'autorità espropriante trasmette d'ufficio alla commissione regionale la richiesta documentata di determinazione dell'indennità di secondo grado nei casi di inerzia della commissione provinciale. Il proprietario, o espropriato, può effettuare la richiesta di cui al periodo precedente in luogo dell'autorità espropriante. La commissione provinciale può demandare alla commissione regionale valutazioni indennitarie particolarmente complesse e rilevanti. Compete in via esclusiva alla commissione regionale la determinazione amministrativa di secondo grado dell'indennità prevista dall'articolo 44. Il presidente della giunta regionale dispone la costituzione della segreteria della commissione e l'assegnazione degli strumenti necessari per il funzionamento della stessa.

6 bis. I membri delle commissioni o sottocommissioni di cui al presente articolo non possono giudicare in merito alla determinazione delle

indennità relative ad Autorità espropriante, beneficiario o promotore dell'esproprio con le quali hanno rapporto di lavoro dipendente e in ogni altro caso di conflitto di interesse.

7. In attesa di una riorganizzazione complessiva delle commissioni, quelle organizzate secondo modalità difformi da quanto previsto nel presente articolo sono disciolte con effetto decorrente dal 180° giorno dalla pubblicazione del primo elenco degli esperti espropriatori di cui al decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 12. La loro ricostituzione in conformità al presente articolo deve avvenire entro centoventi giorni dal termine di cui sopra. In caso di inerzia provvede il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, se del caso commissariando la Commissione.

8. Con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è regolamentata nel dettaglio l'attività delle commissioni provinciali e regionali, anche con riguardo al finanziamento dell'attività valutativa.

#### **Articolo 42 Indennità aggiuntive**

1. Spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al partecipante che, per effetto della procedura espropriativa, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità, e che al momento della dichiarazione di pubblica utilità risulti essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 99/2004 e s.m.i., ovvero, in ogni caso, se ricavi l'unica o la principale fonte di sostentamento dallo sfruttamento agricolo dell'area espropriata. Non possono essere discriminate le persone giuridiche, e le società di capitale in particolare, per il solo motivo della loro forma giuridica. L'indennità di cui al presente articolo è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma dell'art. 545 c.p.c.

2. L'indennità aggiuntiva è determinata ai sensi dell'articolo 40, comma 4, matura e viene corrisposta al maturarsi delle seguenti tre condizioni: a) emanazione del decreto di esproprio, b) sottrazione del bene al godimento del soggetto di cui al primo comma; c) dimostrazione documentale del titolo di conduzione e dello status di cui al primo comma.

3. Ove l'espropriazione venga preceduta dalla sottrazione del bene al godimento del soggetto di cui al primo comma, per effetto di occupazione anticipata, spettano anche gli interessi legali sull'indennità aggiuntiva per il periodo intercorrente tra l'occupazione e l'emanazione del decreto di esproprio.

4. In caso di revoca del decreto di esproprio o restituzione al proprietario del bene occupato ma non espropriato, è corrisposta al soggetto di cui al primo comma che sia stato effettivamente privato del godimento del bene, una somma pari ad un terzo dell'indennità aggiuntiva.

#### **Capo VII**

#### **Conseguenze della utilizzazione di un bene per scopi di interesse pubblico, in assenza del valido provvedimento ablatorio**

#### **Art. 42-bis**

#### **Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico**

1. Valutati gli interessi in conflitto, previo avviso dell'avvio del procedimento notificato al proprietario, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, alla mano pubblica, e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del trenta per cento del primo.

2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.

3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al

comma 1 è determinato in misura corrispondente all'integrale importo che il proprietario avrebbe percepito se fosse stata espletata una corretta procedura espropriativa, ivi compreso il deprezzamento di cui all'art. 33 comma 1, e comunque mai inferiore al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, un importo quantificato con le modalità dell'articolo 50, comma 1, considerando la percentuale più elevata ivi prevista. Sono dovute tutte le ulteriori somme aggiuntive e accessorie che sarebbero maturate se fosse stata eseguita correttamente la procedura espropriativa, come le indennità aggiuntive previste per l'accettazione dell'indennità, l'incentivo di cui all'articolo 6, comma 11, e, quando ne sussistano le condizioni, le speciali indennità di cui agli articoli 37, comma 9, 40, comma 4, 42.

3 bis. L'avviso dell'avvio del procedimento di cui al comma 1, deve contenere l'offerta dell'indennizzo di cui al primo comma, quantificato dall'autorità che intende emanare il provvedimento acquisitivo. Nei successivi trenta giorni, il proprietario può accettare l'offerta. Dopo l'accettazione, o dopo l'inutile decorso del termine per la stessa, l'autorità espropriante, accertata mediante apposite verifiche ipocatastali la piena e libera proprietà, dispone nei modi dell'articolo 26 il pagamento dell'indennizzo accettato in assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero il deposito in cassa depositi e prestiti dell'indennizzo non accettato o accettato in presenza di diritti di terzi. Sulla base della quietanza di pagamento o deposito dell'indennizzo, può essere emanato il provvedimento di acquisizione ai sensi del comma 4. In caso di mancata accettazione, l'autorità che emana il provvedimento acquisitivo procede ai sensi dell'articolo 21. Le parti interessate, ai sensi dell'articolo 54, possono opporsi in sede giudiziale alla determinazione amministrativa di secondo grado ad opera della commissione provinciale o del collegio dei tecnici.

4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto vengono riportati gli estremi della quietanza

di pagamento o deposito dell'indennizzo. L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente.

5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell'autorità che ha occupato il terreno.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l'autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.

7. L'autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo ne dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale. <sup>(3)</sup>

8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.

#### **Art. 43**

#### **Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico**

[dichiarato incostituzionale]

#### **Capo VIII Indennità speciali**

#### **Articolo 44**

##### **Indennità per l'imposizione o la sottrazione di servitù**

1. È dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù, e dunque sia destinatario della relativa procedura espropriativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1.

2. Per la costituzione coattiva di una servitù, ferma restando l'applicazione degli articoli da 32 a 38 e 40, l'indennità di asservimento è determinata secondo un calcolo percentuale dell'indennità di espropriazione rapportato al grado di effettiva incisione della servitù sulle facoltà dominicali di godimento del fondo, al suo carattere pregiudizievole, nonché alla diminuzione di valore subita dal suolo e dai fabbricati asserviti. La sua misura non può superare in nessun caso il valore di esproprio della piena proprietà. Cessando l'uso per il quale fu imposta la servitù, tali aree ritorneranno gratuitamente nella piena disponibilità del proprietario.

3. In caso di imposizione di servitù per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche, al proprietario del fondo servente è dovuta una indennità determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitù subiscono il suolo ed il fabbricato in tutto o in parte. La diminuzione di valore del fabbricato è determinata valutando se la presenza della condotta impedisca o limiti l'utilizzo del fabbricato. Per le condutture aeree, in ogni caso, per l'area su cui si proiettano le condutture, viene corrisposto un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per l'ispezione delle condutture. Per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un'adeguata zona di rispetto, deve essere corrisposto il valore pieno, più una percentuale di svalutazione per la superficie asservita corrispondente alla fascia di rispetto, necessaria all'esercizio dell'opera. Al proprietario debbono inoltre essere risarciti i danni prodotti durante la costruzione della condotta, anche per le necessarie occupazioni temporanee.

4. Nel caso di imposizione di servitù per la realizzazione di casse di espansione, l'indennità è determinata tenendo conto della frequenza di allagamento. Deve procedersi ad esproprio della piena proprietà se è pregiudicato l'uso ordinario del fondo.

5. Al proprietario che coltiva direttamente il fondo, al fittavolo, al mezzadro o al partecipante che, per effetto della procedura di asservimento sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità, è altresì dovuta l'indennità aggiuntiva di cui all'art. 42.

6. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitù disciplinate da leggi speciali.

7. Nel caso ablazione di servitù preesistente, non è dovuta alcuna indennità se essa può essere conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente. In tal caso l'espropriante, se non effettua direttamente le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione.

#### **Articolo 44 bis**

##### **Indennità per danni permanenti a beni immobili o all'attività economica**

1. È dovuta una specifica e autonoma indennità al proprietario del fondo non espropriato né asservito che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà, oltre la soglia della normale tollerabilità.

2. Salvo quanto disposto per le attività economiche agricole dall'articolo 40, comma 1, è altresì dovuta una specifica e autonoma indennità al conduttore di un'attività economica, coincidente o meno con il proprietario dell'immobile, che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, venga danneggiata oltre la soglia della normale tollerabilità.

3. L'indennità di cui ai precedenti commi matura solo se i deprezzamenti o i danni cagionati dall'opera incidano in modo immediato e speciale su specifici beni o attività, senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non abbia diritto.

4. L'indennità è dovuta indipendentemente dalla procedura espropriativa.

5. L'indennità può anche essere concordata fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell'opera e delle relative misure di contenimento del danno.

**Capo IX**  
**La cessione volontaria**

**Articolo 45**  
**Disposizioni generali**

[abrogato]

**Capo X**  
**La retrocessione**

**Articolo 46**  
**La retrocessione totale**

1. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità non è stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilità della sua esecuzione, l'espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennità.

2. [abrogato]

**Articolo 47 (L-R)**  
**La retrocessione parziale**

1. Quando è stata realizzata l'opera pubblica o di pubblica utilità, l'espropriato può chiedere la restituzione della parte del bene, già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata. In tal caso, il soggetto beneficiario della espropriazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa al proprietario ed al Comune nel cui territorio si trova il bene, indica i beni che non servono all'esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità e che possono essere ritrasferiti, nonché il relativo corrispettivo.

2. Entro i tre mesi successivi, l'espropriato invia copia della sua originaria istanza all'autorità che ha emesso il decreto di esproprio e provvede al pagamento della somma, entro i successivi trenta giorni. <sup>(1)</sup>

3. Se non vi è l'indicazione dei beni, l'espropriato può chiedere all'autorità che ha emesso il decreto di esproprio di determinare la parte del bene espropriato

che non serve più per la realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilità.

**Articolo 48**  
**Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale**

1. Il corrispettivo della retrocessione, se non è concordato dalle parti, è determinato dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennità di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento.

2. Avverso la stima, è proponibile opposizione alla corte d'appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.

3. Per le aree comprese nel suo territorio e non utilizzate per realizzare le opere oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, il Comune può esercitare il diritto di prelazione, entro il termine di centottanta giorni, decorrente dalla data in cui gli è notificato l'accordo delle parti, contenente con precisione i dati identificativi dell'area e il corrispettivo, ovvero entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto che ha determinato il corrispettivo. Le aree così acquisite fanno parte del patrimonio indisponibile.

**Capo XI**  
**L'occupazione temporanea**

**Articolo 49 (L-R)**  
**L'occupazione temporanea per esigenze di progettazione o cantiere, e l'occupazione di somma urgenza**

1. L'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree, previste o meno nel piano particellare di esproprio, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori dell'opera pubblica dichiarata o da dichiararsi di pubblica utilità. L'occupazione temporanea può essere disposta anche prima dei lavori e della dichiarazione di pubblica utilità, quando, per le operazioni connesse alla progettazione dell'opera di cui all'articolo 15, comma 1, i tecnici incaricati, oltre ad introdursi nell'area interessata, abbiano necessità di sottrarre al

proprietario, in tutto o in parte, la disponibilità del bene oltre il tempo strettamente necessario ai sopralluoghi nei termini previsti dall'articolo 15. Quando l'uso delle aree da occupare renda certo o probabile il prodursi di pregiudizio per le stesse, l'autorizzazione può essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia, compatibilmente con le esigenze di celerità delle operazioni.

2. Al proprietario del fondo è notificato un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dell'ordinanza che dispone l'occupazione temporanea e la sua durata.

3. Al momento della immissione in detenzione, è redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi.

4. Il verbale è redatto in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto espropriante. In caso di necessità, l'autorità espropriante può chiedere l'ausilio della forza pubblica, sia per garantire l'ordine pubblico e impedire la commissione di reati durante le operazioni di occupazione, sia per rendere possibile la materiale apprensione del bene superando atti di resistenza e frapposizione di ostacoli. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali sul bene da occupare.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, nel caso di frane, alluvioni, rottura di argini e in ogni altro caso in cui si utilizzano beni altrui per urgenti ragioni di pubblica utilità. Una volta realizzato lo scopo supremo di messa in sicurezza di beni e persone, l'amministrazione occupante stabilisce, in relazione al grado di trasformazione che è stato reso necessario imprimere al fondo per la finalità di cui sopra, se acquisirlo mediante l'articolo 20, determinando l'indennità secondo i criteri e le modalità ordinarie, ovvero restituirlo, pagando al proprietario l'indennità di cui all'articolo 50.

#### **Articolo 50 (L-R)** **Indennità per l'occupazione**

1. Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad una percentuale progressiva di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio del diritto di proprietà dell'area e, per ogni mese o porzione di mese, una corrispondente

percentuale di quella annua. Essa ammonta al cinque per cento per il primo anno, sei per cento per il secondo anno, sette per cento per il terzo anno, otto per cento per il quarto anno, nove per cento per il quinto anno, dieci per cento per eventuali periodi successivi.

1 *bis*. Al termine dell'occupazione temporanea, il bene va restituito, nei modi previsti dall'articolo 22 bis, comma 7, al proprietario o al precedente possessore, nelle stesse condizioni esistenti al momento dell'occupazione, compatibilmente con le finalità dell'occupazione. Il proprietario va tenuto indenne da qualunque pregiudizio o deterioramento arrecato al bene occupato, che non sia riconducibile al normale utilizzo dello stesso che ne avrebbe fatto il precedente possessore. Ove il pregiudizio al bene occupato sia evidenziato nel verbale di restituzione, l'autorità che ha disposto l'occupazione emette e notifica d'ufficio all'interessato un decreto di liquidazione del pregiudizio entro sessanta giorni dalla data di restituzione del bene. In caso di pregiudizio al bene occupato non evidenziato nel verbale di restituzione, ma riconducibile all'occupazione, il proprietario è tenuto a dimostrarlo e ad avanzare all'autorità espropriante documentata richiesta di indennizzo entro il termine di trenta giorni da quando sia emerso.

2. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione provinciale prevista dall'articolo 41 determina l'indennità e ne dà comunicazione al proprietario, con atto notificato.

3. Contro la determinazione della commissione, è proponibile l'opposizione alla stima. Si applicano le disposizioni dell'articolo 54 in quanto compatibili.

### **TITOLO III** **DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

#### **Capo I** **L'espropriazione per opere militari e di beni culturali**

#### **Articolo 51 (L-R)** **L'espropriazione per opere militari**

1. Il Ministero della difesa dichiara la pubblica utilità delle opere destinate alla difesa militare ed individua i beni da espropriare.
2. L'elenco dei proprietari dei beni da espropriare e delle indennità da corrispondere è trasmesso al Sindaco nel cui territorio essi si trovano.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II.
4. Nulla è innovato in ordine alla disciplina sulle servitù militari.

### **Articolo 52**

#### **L'espropriazione di beni culturali**

1. Nei casi di espropriazione per fini strumentali e per interesse archeologico, previsti dagli articoli 92, 93 e 94 del testo unico approvato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente testo unico.

### **Capo II**

#### **Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche**

### **Articolo 52-bis**

#### **L'espropriazione per infrastrutture lineari energetiche**

1. Ai fini del presente decreto si intendono per infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi.
2. I procedimenti amministrativi relativi alle infrastrutture di cui al comma 1 si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità, di razionalizzazione, unificazione e semplificazione.
3. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 19 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, dell'articolo 31, quarto comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613, dell'articolo 31 del decreto legislativo

23 maggio 2000, n. 164, dell'articolo 1, commi 77 e 82, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Alle infrastrutture lineari energetiche strategiche di preminente interesse nazionale si applicano le disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nonché le disposizioni di cui al presente Capo, in quanto compatibili.

4. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano, in quanto compatibili, alla realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche, alle opere e agli impianti oggetto dell'autorizzazione unica di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.

5. Entro il perimetro della concessione di coltivazione, le opere necessarie per il trasporto e la trasmissione dell'energia sono considerate di pubblica utilità.

6. Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di infrastrutture lineari energetiche si applicano, per quanto non previsto dal presente Capo, le disposizioni del presente testo unico in quanto compatibili.

7. Le disposizioni del presente Capo operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia.

8. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale e di rischi di incidenti rilevanti.

### **Art. 52-ter**

#### **Procedure di comunicazione, notificazione e pubblicità degli atti del procedimento**

1. Per le infrastrutture lineari energetiche, qualora il numero dei destinatari sia superiore a cento, ogni comunicazione, notificazione o avviso previsto dal presente testo unico e riguardante l'iter per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera è effettuato mediante pubblico avviso da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dalla infrastruttura lineare energetica, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili interessati

dall'opera. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.

2. I casi di irreperibilità o assenza del proprietario sono disciplinati nel decreto attuativo di cui all'articolo 6.

#### **Art. 52-quater**

##### **Disposizioni generali in materia di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e pubblica utilità**

1. Per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, il procedimento di cui al comma 1 può essere avviato anche sulla base di un progetto preliminare, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento di cui al comma 1 sulla base di tale progetto.

3. Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1 e al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, comprende la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e

costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo, con le indicazioni di cui all'articolo 16, comma 2, e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II.

4. Qualora la dichiarazione di pubblica utilità consegua ad un procedimento specificatamente instaurato per tale fine con atto propulsivo del beneficiario o promotore dell'espropriazione, il termine entro il quale deve concludersi il relativo procedimento è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.

5. Sono escluse dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio le aree interessate dalla realizzazione di linee elettriche per le quali il promotore dell'espropriazione non richieda la dichiarazione di inamovibilità.

6. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza dei servizi di cui al comma 1, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste per ciascun tipo di infrastruttura lineare energetica dalle norme vigenti, sono approvate dall'autorità espropriante e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

7. Della conclusione del procedimento di cui al comma 1 è data notizia agli interessati secondo le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2.

#### **Art. 52-quinquies**

##### **Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali**

1. Alle infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, individuate nel piano di sviluppo della rete elettrica di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed all'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies del citato decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come modificate dall'articolo 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché le disposizioni di cui al comma 6 e all'articolo 52-quater, comma 6.

2. Per le infrastrutture lineari energetiche, individuate dall'Autorità competente come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse, e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle stesse, rilasciata dalla stessa amministrazione, comprende la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi e la variazione degli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati. L'autorizzazione inoltre sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere da realizzare. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento. I soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalità non siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalità di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla costruzione. Il procedimento si

conclude, in ogni caso, entro il termine di nove mesi dalla data di presentazione della richiesta, o di sei mesi dalla stessa data ove non sia prescritta la procedura di valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II.

3. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, oltre ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2, e 22-bis, comma 2, il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può altresì essere emanato ed eseguito, in base alla determinazione urgente delle indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità, con le modalità di cui all'articolo 52- nonies, per le infrastrutture lineari energetiche, dichiarate di pubblica utilità. Gli stessi decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del beneficiario dell'espropriazione.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale e dei beni culturali, nonché il termine entro il quale l'infrastruttura lineare energetica è realizzata.

5. Per le infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l'atto conclusivo del procedimento di cui al comma 2 è adottato d'intesa con le Regioni interessate, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

6. In caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, si provvede, entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministro delle attività produttive e la Regione interessata, ad una nuova valutazione dell'opera e dell'eventuale proposta alternativa formulata dalla Regione dissenziente. Ove permanga il dissenso, l'opera è autorizzata nei successivi novanta giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con il Presidente della Regione interessata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro competente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Alle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 52-quater, commi 2, 4 e 6.

#### **Art. 52-sexies**

##### **Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, Il provvedimento di cui all'articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.

2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal comune.

3. Nel caso di inerzia del comune o del soggetto procedente delegato dalla Regione, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione può esercitare nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo.

#### **Art. 52-septies**

##### **Disposizioni sulla redazione del progetto**

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 110 del regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1775, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, qualora il numero dei soggetti interessati sia superiore a venti, per lo svolgimento delle operazioni planimetriche e delle altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione del progetto di infrastrutture lineari energetiche, i tecnici incaricati, anche privati, possono introdursi nei fondi previa pubblicazione, per venti giorni all'albo pretorio dei Comuni interessati, dell'autorizzazione rilasciata dalla Prefettura che deve contenere i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà. Tale pubblicazione all'albo pretorio sostituisce a tutti gli effetti le

comunicazioni o notificazioni previste all'articolo 15, commi 2 e 3

#### **Art. 52-octies**

##### **Decreto di imposizione di servitù**

1. Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dall'articolo 23, dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indica l'ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell'articolo 24.

2. Per le infrastrutture lineari energetiche di interesse esclusivamente locale, amovibili, è consentito il ricorso ad un decreto di asservimento accelerato ai sensi dell'articolo 22.

#### **Art. 52-nonies**

##### **Determinazione dell'indennità di espropriazione**

1. Per le infrastrutture lineari energetiche, l'autorità espropriante per la determinazione dell'indennità in sede amministrativa di primo o di secondo grado di cui agli articoli 20 e 21, può avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 20, comma 3, ovvero di propri uffici tecnici.

### **TITOLO IV**

#### **DISPOSIZIONI SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE**

#### **Art. 53**

##### **Disposizioni processuali**

1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.

#### **Articolo 54**

**Opposizioni agli atti di nomina dei periti e di liquidazione delle spese e all'accertamento in sede giudiziale dell'indennità di espropriazione e occupazione**

1. L'espropriato, il beneficiario dell'esproprio, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse possono impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti, la liquidazione delle spese di stima del collegio dei tecnici.

1 bis. Divenuto efficace il decreto di esproprio, l'espropriato, il beneficiario dell'esproprio, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse possono proporre domanda di accertamento giudiziale dell'indennità di espropriazione o di occupazione, entro il termine di trenta giorni:

a) dalla notifica del verbale di immissione in possesso, in esecuzione del decreto di esproprio, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, ultimo periodo, ovvero dalla data dell'immissione in possesso, in esecuzione del decreto di esproprio, quando gli espropriati o loro delegati abbiano partecipato alle operazioni di immissione in possesso ed abbiano ricevuto l'avviso contenente la precisazione di cui all'articolo 23, comma 1, lettera g;

b) dalla notifica del decreto di esproprio, quando sia efficace fin dalla sua emanazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f), ultima parte;

c) dalla notifica della determinazione dell'indennità amministrativa di secondo grado, quando sia successiva agli eventi di cui alle lettere precedenti.

Il termine è di sessanta giorni se l'espropriato risiede all'estero. La domanda di determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione effettuata prima del deposito, ai sensi dell'articolo 27, della determinazione amministrativa di secondo grado, interrompe il relativo procedimento.

1 ter. La domanda di determinazione giudiziale dell'indennità di occupazione può essere proposta dopo il primo anno di occupazione ed è calcolata sulla base dell'indennità virtuale di esproprio.

1 quater. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 per quanto non diversamente disposto nel presente articolo.

2. I consulenti tecnici di parte e il consulente tecnico d'ufficio debbono essere scelti tra gli iscritti agli elenchi di cui all'articolo 6, comma 10.

3. I legittimati passivi delle azioni di cui al presente articolo sono il beneficiario dell'espropriazione e, in ogni caso, l'amministrazione che ha dichiarato le opere di pubblica utilità, ovvero che ha delegato il relativo potere, solidalmente responsabile con il beneficiario dell'esproprio, qualora non coincidano. Le norme pattizie derivanti da atti di concessione o di delega ai sensi dell'art 6, fatto salvo il diritto di rivalsa, non hanno rilevanza ai fini del presente articolo. I riferimenti al promotore dell'espropriazione, nell'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono sostituiti dal beneficiario dell'esproprio.

3 bis. Il giudice è tenuto a determinare la giusta indennità esclusivamente secondo i parametri legali che la governano, senza alcun vincolo derivante dal contenuto delle domande e delle deduzioni di parte, e indipendentemente dall'entità e dai criteri adottati da chi ha in precedenza determinato l'indennità in sede amministrativa, con l'unico limite dell'importo minimo incontestabile di cui all'art. 8 bis, insuperabile al ribasso.

4. [abrogato]

5. [abrogato]

**TITOLO V  
NORME FINALI E TRANSITORIE**

**Articolo 55  
Occupazioni senza titolo, anteriori al 30 settembre 1996**

[abrogato]

**Articolo 56  
Disposizioni sulla determinazione dell'indennità di espropriazione**

[abrogato]

**Articolo 57  
Ambito di applicazione della normativa sui procedimenti in corso**

1. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data.

2. Restano in vigore le disposizioni regionali che attribuiscono ad autorità diverse dal presidente della Regione la competenza ad adottare atti del procedimento espropriativo.

#### **Art. 57-bis**

#### **Applicazione della normativa ai procedimenti in corso relativi alle infrastrutture lineari energetiche**

1. Per le infrastrutture lineari energetiche per le quali, alla data del 31 dicembre 2004, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità ovvero siano decorsi i termini previsti per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati a seguito degli avvisi di cui alle norme vigenti, non si applicano le disposizioni del presente testo unico a meno che il beneficiario dell'espropriazione o il proponente dell'opera infrastrutturale lineare energetica, abbia optato espressamente per l'applicazione del presente testo unico ai procedimenti in corso relativamente alle fasi procedurali non ancora concluse.

#### **Articolo 58**

#### **Abrogazione di norme**

1. Con l'entrata in vigore del presente testo unico, sono o restano abrogati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1 e dall'articolo 57-bis:

- 1) la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;
- 3) la legge 15 gennaio 1885, n. 2892;
- 4) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003;
- 5) il regio decreto 12 marzo 1885, n. 3004;
- 6) l'articolo 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730;
- 7) il regio decreto 3 gennaio 1889, n. 5902;
- 8) l'articolo 4 della legge 20 luglio 1890, n. 6980;
- 9) l'articolo 37 della legge 2 agosto 1897, n. 382;
- 10) la legge 7 luglio 1902, n. 290;
- 11) l'articolo 4 della legge 7 luglio 1902, n. 306;
- 12) l'articolo 47 della legge 31 marzo 1904, n. 140;
- 13) il regio decreto 14 gennaio 1904, n. 27;
- 14) l'articolo 2 della legge 30 giugno 1904, n. 293;
- 15) gli articoli 4 e 18 della legge 8 luglio 1904, n. 351;

- 16) l'articolo 31 della legge 25 giugno 1906, n. 255;
- 17) l'articolo 54 della legge 19 luglio 1906, n. 390;
- 18) la legge 7 luglio 1907, n. 417;
- 19) gli articoli 76 e 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, come modificati dalla legge 7 aprile 1921, n. 368, e dall'articolo 1 del regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119;
- 20) gli articoli 5 e 18 della legge 11 luglio 1907, n. 502;
- 21) l'articolo 58 della legge 10 novembre 1907, n. 844;
- 22) l'articolo 20 del R.D. 27 febbraio 1908, n. 89;
- 23) gli articoli 2 e 4 della legge 6 aprile 1908, n. 116;
- 24) la legge 5 luglio 1908, n. 351, modificata dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1911, n. 258;
- 25) la legge 5 luglio 1908, n. 378;
- 26) gli articoli 18, 22, 46 e 64 della legge 9 luglio 1908, n. 445;
- 27) gli articoli 3 e 4 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;
- 28) l'articolo 3 del decreto-legge 25 aprile 1909, n. 217;
- 29) l'articolo 3 del decreto-legge 6 maggio 1909, n. 264;
- 30) il decreto-legge 15 luglio 1909, n. 542;
- 31) gli articoli 4 e 12 delle leggi 30 giugno 1909, n. 407;
- 32) l'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 578;
- 33) l'articolo 19 della legge 13 aprile 1911, n. 311;
- 34) l'articolo 28 della legge 4 giugno 1911, n. 487;
- 35) l'articolo 8 della legge 15 luglio 1911, n. 575;
- 36) l'articolo 3 della legge 30 giugno 1912, n. 798;
- 37) la legge 12 luglio 1912, n. 783;
- 38) la legge 16 giugno 1912, n. 619;
- 39) la legge 23 giugno 1912, n. 621;
- 40) la legge 30 giugno 1912, n. 746;
- 41) la legge 12 luglio 1912, n. 866;
- 42) la legge 21 luglio 1912, n. 902;
- 43) la legge 25 maggio 1913, n. 553;
- 44) la legge 26 giugno 1913, n. 776;
- 45) la legge 26 giugno 1913, n. 807;
- 46) la legge 5 giugno 1913, n. 525;
- 47) il regio decreto 25 febbraio 1915, n. 205;
- 48) l'articolo 3 del regio decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582;
- 49) gli articoli da 173 a 185 del testo unico approvato col D.L.Lgt. 19 agosto 1917, n. 1399, come modificati dall'articolo 2 del decreto-legge 3 novembre 1918, n. 1857, dall'articolo 1 del D.Lgt. 31 dicembre 1923, n. 3146, dall'articolo 27 del decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494, dall'articolo 2, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1928, n. 3193, dall'articolo 1 del decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1919, dalla legge 11 dicembre 1952, n. 2467;

- 50) il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290;
- 51) gli articoli 30, secondo comma, 32, 33, 34 e 39 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422;
- 52) il R.D.L. 11 marzo 1923, n. 691;
- 53) gli articoli 39 e 48 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
- 54) la legge 3 aprile 1926, n. 686;
- 55) l'articolo 109 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
- 56) l'articolo 4 del regio decreto-legge 8 luglio 1931, n. 981;
- 57) l'articolo 5 della legge 23 marzo 1932, n. 355;
- 58) l'articolo 2, secondo comma, della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, come sostituito dalla legge 8 marzo 1968, n. 180;
- 59) il testo unico delle disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato col regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, limitatamente agli articoli 29, 33, 34 e 123 ed alle altre norme riguardanti l'espropriazione;
- 60) l'articolo 46, quarto comma, del testo unico approvato col regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;
- 61) l'articolo 1 del regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 426, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione;
- 62) gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione;
- 63) l'articolo 7 del D.Lgs.Lgt. 1° marzo 1945, n. 154;
- 64) l'articolo 71 del D.Lgs.Lgt. 10 aprile 1947, n. 261;
- 65) l'articolo 4 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1598;
- 66) gli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409;
- 67) l'articolo 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740;
- 68) gli articoli 1 e 7 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482;
- 69) l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43;
- 70) l'articolo 21, secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408;
- 71) l'articolo 4, comma 1, della legge 5 aprile 1950, n. 225;
- 72) la legge 12 maggio 1950, n. 230;
- 73) l'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646;
- 74) la legge 21 ottobre 1950, n. 841;
- 75) gli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1951, n. 528;
- 76) l'articolo 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1295;
- 77) l'articolo 3 della legge 22 marzo 1952 n. 166;
- 78) l'articolo 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;
- 79) l'articolo 5, secondo comma, della legge 9 agosto 1954, n. 640;
- 80) l'articolo 10 della legge 9 agosto 1954, n. 645;
- 81) l'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166;
- 82) l'articolo 8 della legge 21 maggio 1955, n. 463;
- 83) la legge 4 febbraio 1958, n. 158, come modificata dalla legge 10 ottobre 1969, n. 739;
- 84) l'articolo 4 della legge 13 giugno 1961, n. 528;
- 85) l'articolo 11 della legge 24 luglio 1961, n. 729;
- 86) la legge 1° dicembre 1961, n. 1441;
- 87) l'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, come sostituito dalla legge 21 luglio 1965, n. 904;
- 88) l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1965, n. 138;
- 89) l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;
- 90) l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 29 marzo 1966, n. 128, come convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 311;
- 91) gli articoli 2, terzo comma, e 3 della legge 23 febbraio 1967, n. 104;
- 92) l'articolo 14, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 1641;
- 93) gli articoli 29 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;
- 94) gli articoli 11 e 13 del decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, come convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241;
- 95) la legge 20 marzo 1968, n. 391;
- 96) l'articolo 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187;
- 97) l'articolo 20 della legge 5 febbraio 1970, n. 21;
- 98) l'articolo 64, primo comma, del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, come convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
- 99) il titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
- 100) l'articolo 15, secondo comma, della legge 1° giugno 1971, n. 291;
- 101) l'articolo 1-ter del decreto legge 28 dicembre 1971, n. 1119, come convertito nella legge 25 febbraio 1972, n. 13;
- 102) il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036;
- 103) l'articolo 185 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
- 104) l'articolo 4 del decreto legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito nella legge 15 aprile 1973, n. 94;
- 105) l'articolo 4, primo comma del decreto legge 2 maggio 1974, n. 115, come convertito nella legge 27 giugno 1974, n. 247;
- 106) l'articolo 21 della legge 29 aprile 1976, n. 178;

- 107) l'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- 108) gli articoli 1, 3, 4 e 23, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni;
- 109) gli articoli 49 e 135 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;
- 110) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 agosto 1978, n. 988;
- 111) il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1979, n. 468;
- 112) l'articolo 8, ottavo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146;
- 113) la legge 29 luglio 1980, n. 385;
- 114) l'articolo 3, quinto comma, del decreto legge 26 novembre 1980, n. 776, come convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;
- 115) il decreto legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito nella legge 12 marzo 1981, n. 58;
- 116) l'articolo 80 del decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, come convertito nella legge 14 maggio 1981, n. 219, come recepito nell'articolo 37 del testo unico approvato col decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la parte riguardante la determinazione dell'indennità di esproprio;
- 117) il decreto legge 28 luglio 1981, n. 396, convertito nella legge 28 settembre 1981, n. 535;
- 118) il decreto legge 29 maggio 1982, n. 298, convertito nella legge 29 luglio 1982, n. 481;
- 119) la legge 29 luglio 1982, n. 481;
- 120) la legge 23 dicembre 1982, n. 943;
- 121) il decreto legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito nella legge 27 febbraio 1984, n. 18;
- 122) l'articolo 6, quarto e quinto comma, del decreto legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito nella legge 18 aprile 1984, n. 80;
- 123) l'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito nella legge 1° marzo 1985, n. 42;
- 124) l'articolo 5, comma 5, della legge 23 luglio 1985, n. 372;
- 125) l'articolo 1, comma 1, numero 3, del decreto legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito nella legge 18 aprile 1986, n. 119;
- 126) l'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 47;
- 127) l'articolo 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1988, n. 458;
- 128) l'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
- 129) gli articoli 7 ed 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, per la parte riguardante la determinazione dell'indennità di esproprio;
- 130) la legge 20 maggio 1991, n. 158;
- 131) l'articolo 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- 132) [abrogato]
- 133) l'articolo 5-bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, come convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359;
- 134) l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- 135) l'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- 136) l'articolo 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- 137) l'articolo 32 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
- 138) l'articolo 121 del testo unico approvato col decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 139) l'articolo 12 della legge 9 ottobre 2000, n. 285;
- 140) l'articolo 4, comma 2, della legge 9 marzo 2001, n. 59;
- 140-bis) i commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 31 della legge 21 luglio 1967, n. 613, l'articolo 8 della legge 26 aprile 1974, n. 170, i commi 1, 2, 3, 5 dell'articolo 16 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, i commi 2, 3 e 5 dell'articolo 30 e il comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- 140-ter) il comma 444 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legge 4 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il comma 5 dell'articolo 7 e comma 8, articolo 35, del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 11 novembre 2014, n. 164;
- 140-quater) il comma 3 dell'articolo 29 del D.Lgs. 1 settembre 2011 n. 150.
- 141) tutte le altre norme di legge e di regolamento, riguardanti gli atti ed i procedimenti volti alla dichiarazione di pubblica utilità o di indifferibilità e urgenza, all'esproprio all'occupazione d'urgenza, nonché quelle riguardanti la determinazione dell'indennità di espropriazione o di occupazione d'urgenza.

## Articolo 59

### Entrata in vigore del testo unico.

1. Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 30 giugno 2003.

# Decreto Ministeriale attuativo

## MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

## DECRETO MINISTERIALE

**Disposizioni per la razionalizzazione delle procedure e l'incremento della professionalità degli operatori in materia di espropriazione per pubblica utilità, in attuazione della riforma del DPR 327/2001**IL MINISTRO  
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, testo unico per le espropriazioni per pubblica utilità (in seguito TUEs), che demanda a Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità di attuazione di un organismo di compensazione tra esproprianti e proprietari, a scopo preventivo e deflativo del contenzioso.

Visto l'articolo 3bis, comma 1, del TUEs, che demanda a Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la regolamentazione delle modalità attuative dei modi di consegna degli atti della procedura espropriativa;

Visto l'articolo 6, comma 12, del TUEs, che demanda a decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le modalità di attuazione dei precedenti commi 10, istitutivo dell'elenco nazionale degli esperti espropriatori, in base al quale ogni ufficio per le espropriazioni deve avvalersi di almeno un soggetto iscritto nell'elenco, e 11, istitutivo di apposito spazio internet, composto di una parte a libero accesso, destinato alla pubblicazione di atti e informazioni di interesse generale, e di una parte ad accesso riservato, per l'interscambio di comunicazioni e atti tra le parti del procedimento espropriativo, con effetto equipollente alle notifiche;

Visto l'articolo 8, comma 4, del TUEs, che demanda a decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la fissazione dei criteri e delle modalità di quantificazione e pagamento dell'importo risultante dalla compensazione in caso di revoca del decreto di esproprio, tenendo sollevati gli ex-espropriati dagli oneri finanziari;

Visti gli articoli 11, comma 2, e 16, del TUEs, che demandano a decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione del contenuto delle comunicazioni di avvio del procedimento;

Visto l'articolo 16, comma 2, del TUEs, che demanda a decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le modalità di redazione dell'elaborato planimetrico del piano particellare di esproprio;

Visto l'articolo 21, comma 6, del TUEs, che demanda a decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti i criteri e le condizioni di quantificazione del compenso dei tecnici operanti nel collegio ivi previsto;

Visto l'articolo 21, comma 17, del TUEs, che demanda a decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina di dettaglio del collegio dei tecnici;

Visto l'articolo 26, comma 2, del TUEs, che demanda a decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le modalità di individuazione della documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene;

Visto l'articolo 26, comma 12, del TUEs, che demanda a decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le modalità attuative delle forme alternative al deposito in Cassa Depositi e Prestiti, nonché la previsione di forme di finanziamento privato dell'opera o anticipazioni o cessioni del credito indennitario;

individuazione della documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene;

Visto l'articolo 37, comma 5, del TUEs, che demanda a decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti i criteri e i requisiti per valutare l'edificabilità di fatto dell'area;

Visti gli articoli 40, ultimo comma, e 41, quarto e ottavo comma, del TUEs, che prevedono la possibilità di norme di dettaglio per la determinazione dei valori agricoli effettivi e medi, nonché l'attività delle Commissioni provinciali e regionali;

Decreta:

### **Art. 1**

#### **Redazione e aggiornamento dell'elenco nazionale degli esperti espropriatori e dei valutatori nell'espropriazione**

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco nazionale degli esperti espropriatori e dei valutatori nell'espropriazione.
2. La redazione e l'aggiornamento dell'elenco sono delegati al (...). Gli interessati possono far pervenire al (...), secondo modalità dallo stesso stabilite, la propria candidatura entro il 30 giugno di ogni anno. Il (...) vaglia le candidature nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente decreto, e trasmette l'elenco degli idonei al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 ottobre. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura la pubblicazione dell'elenco degli idonei in Gazzetta Ufficiale e sul proprio sito internet entro il 30 novembre. A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il (...) invia agli interessati via p.e.c., entro il 31 dicembre, il certificato di iscrizione all'elenco, che avrà effetto per i successivi tre anni solari.
3. Per reperire il finanziamento dell'attività di cui al comma precedente, il (...) ha facoltà di subordinare le istanze di iscrizione nell'elenco al versamento di un contributo annuale, non inferiore a 200 e non superiore a 500 euro, non rimborsabili. Il (...) ha inoltre facoltà di subordinare le istanze di approvazione preventiva di cui al seguente articolo 2, comma 8, ad un contributo annuale, non inferiore a 1000 e non superiore a 10000 euro, non rimborsabili.

### **Art. 2**

#### **Iscrizione e permanenza nell'elenco nazionale degli esperti espropriatori e dei valutatori nell'espropriazione**

1. L'elenco degli esperti espropriatori consiste in una lista di soggetti idonei, senza graduatoria di merito. All'iscrizione all'elenco sono ammessi i candidati in possesso di:
  - a) MORALITÀ. Assenza di condanne per reati contro la pubblica amministrazione;
  - b) TITOLO DI STUDIO. Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
    - I - geometra laureato ai sensi del DPR 328/2001
    - II - una delle seguenti lauree di secondo livello conseguite ai sensi del D.M. 270/04 o lauree equivalenti conseguite secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/99, o lauree specialistiche equivalenti conseguite ai sensi del D.M. 509/99:
      - 1) LM04 – classe delle lauree magistrali in architettura e ingegneria edile-architettura – tutti i corsi di laurea;
      - 2) LM23 – classe delle lauree magistrali in ingegneria civile – tutti i corsi di laurea;
      - 3) LM24 – classe delle lauree magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi – tutti i corsi di laurea;
      - 4) LM35 – classe delle lauree magistrali in ingegneria per l'ambiente e il territorio – tutti i corsi di laurea;
      - 5) LM48 – classe delle lauree magistrali in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale – tutti i corsi di laurea;
      - 6) LM62 – classe delle lauree magistrali in scienze della politica – tutti i corsi di laurea esclusi i corsi in economia politica e istituzioni internazionali, in scienze del lavoro e in global politics and euro-mediterranean relations;
      - 7) LM63 – classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche amministrazioni – tutti i corsi di laurea;
      - 8) LM88 – classe delle lauree magistrali in sociologia e ricerca sociale, limitatamente al corso in analisi sociale e progettazione territoriale;
      - 9) LMG01 – classe delle lauree magistrali in giurisprudenza, limitatamente al corso in giurisprudenza, in diritto dei privati, in diritto delle istituzioni, in diritto e economia, in scienza giuridica della negoziazione, in scienze dell'amministrazione, in scienze giuridiche, in scienze giuridiche dell'amministrazione, in scienze giuridiche e sistemi amministrativi, in scienze delle pubbliche amministrazioni, in scienze di governo-amministrazione pubblica, in scienze di governo-comunicazione politica economica ed istituzionale, in scienze giuridiche per le professioni legali, in studi giuridici costituzionali e per la pubblica amministrazione;

III - diploma di geometra, ovvero laurea triennale di primo livello conseguita ai sensi del D.M. 270/04 conseguita in una delle seguenti classi: L07 ingegneria civile e ambientale, L14 scienze dei servizi giuridici, L16 scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, L17 scienze dell'architettura, L18 scienze dell'economia e della gestione aziendale, L21 scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale, ovvero laurea di secondo livello ai sensi del D.M. 270/04 conseguita in un corso delle classi di cui al punto precedente ivi escluso, oppure in un qualsiasi corso delle seguenti classi: LM03 classe delle lauree magistrali in architettura del paesaggio, LM10 classe delle lauree magistrali in conservazione dei beni architettonici e ambientali, LM51 classe delle lauree magistrali in psicologia, LM56 classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia, LM69 classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie agrarie, LM73 classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie forestali ed ambientali, LM75 classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio, LM77 classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali, LM87 classe delle lauree magistrali in servizio sociale e politiche sociali, LM 88 classe delle lauree magistrali in sociologia e ricerca sociale, ovvero titoli di studio universitari equivalenti secondo gli ordinamenti precedenti all'attuale;

c) ESPERIENZA. Documentata esperienza di almeno due anni nella cura diretta di procedure espropriative nel caso di candidati in possesso del titolo di studio di cui ai numeri I e II della precedente lettera "b"; documentata esperienza di almeno quattro anni nella cura diretta di procedure espropriative nel caso di candidati in possesso del titolo di studio di cui al numero III della precedente lettera "b".

2. L'elenco dei valutatori nell'espropriazione consiste in una lista di soggetti idonei, senza graduatoria di merito. All'iscrizione all'elenco sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 1, laddove l'esperienza richiesta alla lettera "c" è così sostituita: documentata esperienza professionale per almeno due anni nell'ambito delle valutazioni immobiliari, anche estranee alla materia espropriativa, qualora il titolo di studio di cui al primo comma, lettera "b", preveda l'insegnamento dell'estimo, per almeno quattro anni se non preveda l'insegnamento dell'estimo.

3. I documenti attestanti il possesso dei titoli di cui al comma 1, possono essere, in ordine alle lettere a), b), del comma 1, prodotti in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà: in tal caso il (...) ha facoltà di effettuare controlli a campione. I documenti attestanti il possesso dei titoli di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere specificamente allegati, e riguardo ad essi il (...) ha facoltà di chiedere chiarimenti, integrazioni e allegazioni. Le successive istanze di rinnovo sono esenti dall'allegazione dei suddetti titoli.

4. Le società di persone, cooperative e di capitali, sono suscettibili di autonoma iscrizione negli elenchi di cui ai precedenti commi, qualora lo statuto preveda nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività espropriativa e valutativa, per il ruolo di esperto espropriatore o di valutatore nell'espropriazione, ovvero valutativa, per il ruolo di valutatore nell'espropriazione, e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno due soci siano iscritti all'elenco, nel caso di società in accomandita, qualora sia iscritto all'elenco il socio accomandatario, nel caso di società di capitali o cooperative, qualora almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia iscritto all'elenco;

b) nel caso di società di capitali, un ammontare di capitale sociale o la prestazione di garanzie secondo quanto stabilito in apposito regolamento del (...).

5. Gli iscritti all'elenco degli esperti espropriatori vengono suddivisi in due sezioni. Nella sezione "A" sono inseriti coloro che siano in possesso di titoli di studio che prevedano l'insegnamento dell'estimo, o abbiano documentato attività culturale formativa in materia di estimo, valutata come idonea dal (...). Nella sezione "B" sono inseriti gli altri.

6. L'iscrizione all'elenco dura tre anni solari, con obbligo formativo avente i contenuti di seguito specificati.

a) Per quanto riguarda gli iscritti all'elenco nazionale degli esperti espropriatori, sezione "A", 60 ore annue di didattica frontale così ripartita:

1) 22 ore all'anno devono riguardare il TUEs, con particolare riguardo al procedimento e all'indennità, riservando adeguato spazio alla disamina degli orientamenti giurisprudenziali;

- 2) 12 ore all'anno devono riguardare l'estimo, con particolare riguardo alla stima dei terreni agricoli, dei terreni edificabili, dei fabbricati, dei deprezzamenti da opere pubbliche, tenendo conto delle peculiarità della materia espropriativa;
  - 3) 10 ore all'anno devono riguardare il diritto amministrativo, il diritto urbanistico, la contrattualistica pubblica, la normativa in materia di progettazione, appalti e lavori pubblici;
  - 4) 5 ore all'anno devono riguardare il libro terzo, nonché il titolo primo, capi primo secondo e terzo del libro sesto del codice civile;
  - 5) 4 ore all'anno devono riguardare il diritto processuale, sia civile che amministrativo, con particolare riguardo alle condizioni dell'azione, alle consulenze tecniche, alle notifiche;
  - 6) 3 ore all'anno devono riguardare il diritto tributario, con specifico riferimento alle imposte ipocatastali e di registro sugli atti di trasferimento, alle imposizioni immobiliari, e, in tema di imposte sui redditi, alla ritenuta fiscale sulle indennità di esproprio;
  - 7) 2 ore all'anno devono riguardare il catasto e la cartografia, comprese nozioni finalizzate all'utilizzo di programmi per la gestione informatica degli elaborati planimetrici progettuali e catastali, e alla comprensione del funzionamento delle tecniche di rilievo topografico;
  - 8) 1 ora all'anno deve riguardare elementi di psicologia finalizzati a favorire la mediazione e gestire e depotenziare i conflitti con soggetti singoli o collettivi coinvolti dai processi realizzativi delle opere.
- b) Per quanto riguarda gli iscritti all'elenco nazionale degli esperti espropriatori, sezione "B", 60 ore annue di didattica frontale così ripartita:
- 1) 22 ore all'anno devono riguardare il TUEs, con particolare riguardo al procedimento e all'indennità, riservando adeguato spazio alla disamina degli orientamenti giurisprudenziali;
  - 2) 22 ore all'anno devono riguardare l'estimo, con particolare riguardo alla stima dei terreni agricoli, dei terreni edificabili, dei fabbricati, dei deprezzamenti da opere pubbliche, tenendo conto delle peculiarità della materia espropriativa;
  - 3) 5 ore all'anno devono riguardare il diritto amministrativo, il diritto urbanistico, la contrattualistica pubblica, la normativa in materia di progettazione, appalti e lavori pubblici;
  - 4) 3 ore all'anno devono riguardare il libro terzo, nonché il titolo primo, capi primo secondo e terzo del libro sesto del codice civile;
  - 5) 2 ore all'anno devono riguardare il diritto processuale, sia civile che amministrativo, con particolare riguardo alle condizioni dell'azione, alle consulenze tecniche, alle notifiche;
  - 6) 2 ore all'anno devono riguardare il diritto tributario, con specifico riferimento alle imposte ipocatastali e di registro sugli atti di trasferimento, alle imposizioni immobiliari, e, in tema di imposte sui redditi, alla ritenuta fiscale sulle indennità di esproprio;
  - 7) 2 ore all'anno devono riguardare il catasto e la cartografia, comprese nozioni finalizzate all'utilizzo di programmi per la gestione informatica degli elaborati planimetrici progettuali e catastali, e alla comprensione del funzionamento delle tecniche di rilievo topografico;
  - 8) 2 ore all'anno devono riguardare elementi di psicologia finalizzati a favorire la mediazione e gestire e depotenziare i conflitti con soggetti singoli o collettivi coinvolti dai processi realizzativi delle opere.
- c) Per quanto riguarda gli iscritti all'elenco nazionale dei valutatori nell'espropriazione, 24 ore annue di didattica frontale così ripartita:
- 1) 12 ore all'anno devono riguardare il TUEs, con specifico riferimento all'indennità, riservando adeguato spazio alla disamina degli orientamenti giurisprudenziali;
  - 2) 12 ore all'anno devono riguardare l'estimo, con particolare riguardo alla stima dei terreni agricoli, dei terreni edificabili, dei fabbricati, dei deprezzamenti da opere pubbliche, tenendo conto delle peculiarità della materia espropriativa.

7. Le materie di cui al precedente comma devono essere trattate nel triennio secondo un programma a rotazione, che preveda l'approfondimento di specifici argomenti differenziati per ciascuno dei tre anni. I temi devono essere trattati sia sul piano dogmatico che su quello operativo. I docenti che intendano iscriversi negli elenchi di cui al presente articolo sono esonerati dall'onere formativo di cui al comma 6 nell'ambito delle proprie materie. Il (...) può prevedere attività equipollenti alla formazione di cui al comma 6, come ad esempio la partecipazione a convegni.

8. Sono ammessi ad organizzare i corsi di cui al terzo comma tutti i soggetti, pubblici o privati, operanti nell'ambito della formazione, nonché centri studi od altre entità culturali e scientifiche specializzate nella

materia dell'espropriazione, con corpo docente di alto profilo e comprovata esperienza e competenza nelle materie di insegnamento. I soggetti formatori debbono sottoporre all'approvazione preventiva del Comitato Scientifico del (...) programmi, calendari e corpo docente.

9. Al termine dei corsi saranno rilasciati dai soggetti formatori, attestati di proficua partecipazione, sulla base:  
a) delle presenze effettive alle lezioni, che non possono essere inferiori al 90% alla durata dell'intero corso;  
b) del conseguimento di un giudizio di sufficienza in esito a colloquio finale con i docenti.

10. Al termine di ciascun anno, gli iscritti all'elenco nazionale degli esperti espropriatori e dei valutatori nell'espropriazione sono tenuti a produrre al (...), nei modi e nei tempi dallo stesso stabiliti, gli attestati di proficua partecipazione alla formazione di cui al comma 6. La mancata produzione degli attestati comporta cancellazione dall'elenco. La cancellazione viene formalizzata e comunicata dal (...).

11. Il (...) ha facoltà di effettuare controlli sulla qualità della formazione, anche mediante la sottoposizione a esame, a campione, dei candidati o degli iscritti all'elenco, i cui costi sono posti a carico del soggetto formatore dell'esaminato a campione.

12. Il (...) disciplina in apposito regolamento la rotazione triennale degli specifici argomenti della formazione, la frequenza e la modalità degli eventuali controlli sulla formazione, le equipollenze alla formazione, le modalità di accertamento delle presenze alle lezioni, i criteri di ammissibilità e la documentazione giustificativa delle assenze alle lezioni, le modalità di reiterazione dei colloqui in caso di giudizio di insufficienza, i contenuti delle relazioni finali dei docenti ai soggetti formatori, gli obblighi di conservazione ed ostensione delle anzidette relazioni da parte dei soggetti formatori, le modalità e le conseguenze dei controlli a campione in caso di valutazione di insufficienza, nei confronti degli esaminati, dei docenti e dei soggetti formatori, le modalità ed i termini di produzione degli attestati di formazione da parte degli iscritti all'elenco, le modalità di formalizzazione e comunicazione della cancellazione, le modalità delle domande di prima iscrizione e di rinnovo triennale, e ogni altro aspetto operativo riguardante la gestione e l'organizzazione dell'elenco nazionale.

13. Il costo della formazione del dirigente dell'ufficio per le espropriazioni o del responsabile del procedimento grava sugli enti di appartenenza. Negli altri casi il costo della formazione grava sui diretti interessati.

14. Il sopraggiungere di una condanna per reati contro la pubblica amministrazione comporta l'automatica decadenza dall'elenco.

15. Ogni attività di tutela giuridica dell'operato del (...) nella tenuta e gestione dell'elenco, viene assunta dall'Avvocatura di Stato.

16. Il (...) provvede a redigere annualmente una lista di probi viri tratti tra gli iscritti all'elenco di cui al presente articolo, dotati di particolare spessore curricolare, ai fini dell'articolo 13, comma 3 del presente decreto. Il (...) ha facoltà di regolamentare tale figura.

### **Art. 3**

#### **Funzioni dell'esperto espropriatore e del valutatore nell'espropriazione**

1. Ogni autorità espropriante deve avvalersi di almeno un soggetto iscritto nell'elenco degli esperti espropriatori previsto nel presente articolo, che può essere il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni, il responsabile del procedimento espropriativo, un suo dipendente, ovvero un consulente esterno. L'esperto esterno può essere nominato anche quando presso l'ufficio per le espropriazioni operino esperti interni.

2. Ogni procedimento espropriativo, ancorché oggetto di delega ai sensi dell'articolo 6 comma 8, deve essere assoggettato alla supervisione di almeno un esperto espropriatore, nominato contestualmente all'assegnazione dell'incarico per la progettazione preliminare dell'opera. Per ciascun procedimento l'esperto esterno può coesistere con eventuale esperto interno, ma non con altri esperti esterni.

3. L'esperto espropriatore deve essere coinvolto, fin dalla fase progettuale, nelle decisioni riguardanti la localizzazione dell'opera pubblica. L'esperto deve pronunciarsi sulla congruità delle indennità espropriative, fin dalla loro elaborazione progettuale: può anche essere direttamente incaricato dell'attività estimativa preordinata alla determinazione dell'indennità in sede progettuale, amministrativa di primo grado, amministrativa di secondo grado ai sensi dell'articolo 21 del TUEs e giudiziale. Tutti gli atti della procedura espropriativa firmati dal dirigente dell'ufficio per le espropriazioni devono essere sottoposti al previo parere, obbligatorio ma non vincolante, dall'esperto espropriatore, ove diverso o ultroneo rispetto al dirigente stesso. L'esperto deve trasmettere al dirigente dell'ufficio per le espropriazioni una relazione bimestrale sullo stato del procedimento affidato alla sua supervisione, evidenziando le criticità e proponendo le soluzioni. L'esperto, in ordine al procedimento assegnatogli, esercita una funzione di tutoraggio effettivo e sostanziale dell'ufficio per le espropriazioni, con poteri di controllo.

4. L'attività dell'esperto è oggetto di remunerazione, sia che si tratti di esperto interno che esterno. Nel caso di soggetto interno rispetto al quale l'ente di appartenenza abbia sopportato il costo del percorso formativo di cui al precedente articolo 2 comma 3, dalla remunerazione va detratto il costo suddetto. Tale remunerazione deve essere concordata tra le parti prima dell'assegnazione dell'incarico, e va fatta gravare sugli oneri di realizzazione dell'opera pubblica rispetto alla quale il procedimento espropriativo è strumentale.

5. In caso di procedura espropriativa che, a seguito di conduzione errata, arrechi danni all'erario, l'esperto espropriatore viene assoggettato a procedimento di responsabilità contabile, salvo dimostri di aver fatto ciò che era in suo potere per evitare i suddetti danni. La condanna definitiva dell'esperto espropriatore comporta radiazione per sei anni dall'elenco.

6. L'iscritto nell'elenco dei valutatori nell'espropriazione può essere incaricato dell'attività estimativa preordinata alla determinazione dell'indennità in sede progettuale, amministrativa di primo grado, amministrativa di secondo grado ai sensi dell'articolo 21 del TUEs e giudiziale. Nel caso l'autorità espropriante si sia avvalsa di un esperto valutatore in sede progettuale, nella terna peritale deve essere designato un soggetto diverso iscritto nell'elenco degli esperti valutatori.

7. Il venir meno dell'iscrizione nell'elenco, per radiazione o mancato rinnovo, deve essere tempestivamente comunicato dall'interessato all'autorità espropriante: esso comporta l'immediata interruzione della funzione, con decadimento del diritto al relativo compenso per l'attività non ancora prestata, e l'onere per l'autorità espropriante di nominare un nuovo esperto.

#### **Art. 4** **Fascicolo online**

1. L'ufficio per le espropriazioni si avvale di uno spazio internet, suddiviso in una parte liberamente accessibile al pubblico, e in una parte ad accesso riservato. Nella parte a libera consultazione, denominata "fascicolo online", vengono pubblicati:

- a) una relazione sull'identificazione dei soggetti attivi dell'espropriazione, con allegazione degli eventuali atti di delega dei poteri espropriativi e dei provvedimenti di assegnazione delle funzioni di dirigente dell'ufficio per le espropriazioni e di responsabile del procedimento espropriativo e di esperto espropriatore, ai sensi dell'articolo 6 del TUEs;
- b) il provvedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- c) il provvedimento di dichiarazione della pubblica utilità dell'opera o dell'intervento;
- d) il piano particellare di esproprio, completo di parte grafica e descrittiva;
- e) la relazione sommaria dell'opera pubblica, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire;
- f) l'elaborato planimetrico d'insieme dell'opera pubblica nelle varie fasi della progettazione;
- g) gli eventuali nulla osta, autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente;
- h) la relazione contenente i criteri di calcolo degli oneri di esproprio con allegata sovrapposizione planimetrica del sedime degli espropri con le zone territoriali omogenee previste dall'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444;
- i) gli avvisi di avvio del procedimento, ai sensi degli articoli 11 e 16 del TUEs;

- j) gli avvisi ai proprietari catastali, irreperibili, sconosciuti, o ai loro successori sconosciuti, ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del TUEs, come meglio precisato dall'articolo 8 del presente decreto;
- k) i decreti di accesso, sospensione, occupazione, esproprio;
- l) le ordinanze di pagamento e di deposito, ai sensi dell'articolo 26 del TUEs;
- m) il decreto di avvio della fase espropriativa successiva alla dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis;
- n) la dichiarazione di conclusione del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 8, comma 3.

2. Il fascicolo online può essere costituito presso il sito istituzionale dell'Autorità espropriante, oppure presso altri soggetti pubblici o privati, che forniscano tale servizio telematico, ai sensi del successivo articolo 7, comma 1.

## **Art. 5**

### **Cassetto online**

1. La parte ad accesso riservato dello spazio internet di cui all'articolo precedente, denominata "cassetto online", è destinata allo scambio di comunicazioni e documenti tra l'ufficio per le espropriazioni e il singolo espropriando od espropriato. Possono accedervi, mediante credenziali personali riservate, esclusivamente il dirigente dell'ufficio espropriazioni, il responsabile del procedimento, o loro delegati, l'esperto espropriatore, il beneficiario dell'espropriazione, il singolo espropriando od espropriato, o suo delegato.

2. Qualora gli avvisi di avvio del procedimento di cui agli articoli 11 e 16 del TUEs siano comunicati personalmente, debbono contenere l'invito ad avanzare l'eventuale richiesta di avvalersi del cassetto online, che gli interessati possono effettuare entro il termine previsto dall'articolo 16, comma 10 del TUEs. L'invito deve esplicitare la spettanza del contributo di dematerializzazione previsto dall'articolo seguente. Quando gli avvisi di cui agli articoli 11 e 16 del TUEs siano effettuati mediante pubblicazioni impersonali, l'invito di cui sopra viene inserito nella comunicazione personale prevista dall'articolo 17, secondo comma, del TUEs ove viene fissato il termine per la presentazione della richiesta.

3. Nella richiesta di cui al comma precedente, gli interessati comunicano il proprio indirizzo p.e.c. tratto da pubblici elenchi ai sensi dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994 n. 53 e ss.mm.ii.. L'ufficio per le espropriazioni è tenuto a fornire il suddetto indirizzo gratuitamente a coloro che ne siano privi, per l'intera durata del procedimento.

4. Dopo la richiesta dell'espropriando, il cassetto online deve essere tempestivamente attivato dall'ufficio per le espropriazioni, e ogni comunicazione o documentazione viene inviata all'interessato mediante pubblicazione sul cassetto online, in luogo della trasmissione tradizionale in forma cartacea. In mancanza di attivazione del cassetto online, il costo di ogni comunicazione avvenuta in forma cartacea può costituire danno erariale.

5. L'ufficio per le espropriazioni deposita senza indugio nel cassetto online i documenti di cui all'articolo 3, comma 2, del TUEs, non appena disponibili, nonché ogni altro documento, pertinente rispetto al procedimento espropriativo, di cui il soggetto interessato dalla procedura espropriativa abbia fatto puntuale richiesta mediante il procedimento di accesso agli atti, vagliata positivamente ai sensi della normativa vigente. Nel cassetto online sono inoltre depositati tutti i documenti trasmessi, in qualunque modo, dal soggetto interessato dalla procedura espropriativa all'ufficio per le espropriazioni. Gli atti e i provvedimenti amministrativi depositati nel cassetto online devono rappresentare gli originali nella loro versione ufficiale e definitiva.

6. Il deposito di un documento o di una comunicazione nel cassetto online equivale alla loro formale consegna alla controparte. All'atto del deposito viene automaticamente generato e trasmesso via p.e.c. un avviso alla controparte, al quale può essere direttamente allegato il documento o la comunicazione, ove possibile. Tale avviso assolve ad ogni modalità di comunicazione personale o impersonale prevista nel TUEs, ed in particolare alla notifica. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista

dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. In caso di avviso di non accettazione o di mancata consegna, occorre procedere con la ordinaria modalità di comunicazione prescritta dal TUEs.

7. L'effetto del deposito nel cassetto online si produce unicamente nei confronti di chi abbia chiesto o accettato di avvalersene, salvo quanto previsto dall'articolo 6 comma 4 e seguenti del TUEs.

8. I documenti depositati nel cassetto online sono acquisiti in formato digitale pdf o immagine (gif, jpeg, png). Essi non sono modificabili, sostituibili o rimuovibili, e rimangono sempre disponibili e scaricabili, per l'espropriato, almeno fino a un anno successivo alla conclusione del procedimento espropriativo, e per l'ufficio per le espropriazioni, con funzione di archivio, almeno fino al quinto anno successivo alla conclusione del procedimento espropriativo.

9. Il cassetto online può essere costituito presso il sito istituzionale dell'Autorità espropriante, oppure presso altri soggetti pubblici o privati, che forniscano tale servizio telematico, ai sensi del successivo articolo 7, comma 1.

10. Le procedure espropriative che si avvalgono del cassetto online godono dell'esenzione assoluta dalle imposte di bollo, di registro, ipotecaria, catastale, tassa ipotecaria, tributo speciale catastale, per i primi 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

#### **Art. 6**

##### **Contributo di dematerializzazione**

1. All'espropriando che faccia tempestiva richiesta di avvalersi del cassetto online, è riconosciuto un contributo di dematerializzazione, che sarà pagato congiuntamente all'indennità di espropriazione, a prescindere dall'entità della stessa. Tale contributo spetta anche se, per qualunque ragione, non venga rispettato quanto stabilito dal comma 4 del precedente articolo 5.

2. L'entità del contributo di dematerializzazione è stabilita dall'esperto dell'espropriazione prima dell'approvazione del progetto definitivo, sulla base di una griglia di risparmi conseguibili determinata periodicamente dal (...).

3. Il contributo di dematerializzazione va fatto gravare sugli oneri di realizzazione dell'opera pubblica rispetto alla quale il procedimento espropriativo è strumentale.

#### **Art. 7**

##### **Modalità realizzative del fascicolo e del cassetto online**

1. Il fascicolo e il cassetto online devono essere realizzati a cura dell'Autorità espropriante, e lo spazio internet può essere ricavato presso il sito istituzionale dell'Autorità, oppure, previa convenzione, presso il sito del (...). L'incombenza può essere assolta mediante servizi offerti da soggetti pubblici o privati, questi ultimi iscritti nell'elenco degli esperti espropriatori ai sensi del precedente articolo 2, comma 4.

2. Nella gestione e manutenzione del fascicolo e del cassetto online, deve essere garantita la riservatezza dell'accesso ai dati in esso contenuti ai sensi del primo comma dell'articolo 5.

3. Nel fascicolo online i dati devono essere reperibili mediante una ricerca per opera pubblica. Nel cassetto online l'interfaccia lato ufficio deve consentire il deposito massivo di atti nei confronti di più destinatari con un'unica azione di upload.

#### **Art. 8**

##### **Banca dati degli sconosciuti e irreperibili**

1. I soggetti attivi dell'espropriazione, tramite il (...), secondo modalità organizzative definite dallo stesso, possono condividere in una banca dati centralizzata le modalità e gli esiti delle ricerche riguardo i soggetti con i quali siano emerse difficoltà comunicative, e relative informazioni ottenute, in modo da massimizzare l'utilità degli sforzi istruttori delle singole amministrazioni.

### **Art. 9**

#### **Contenuto degli avvisi di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 11 e 16 del TUEs**

1. L'avviso di avvio del procedimento di cui all'articolo 11 del TUEs, comunicato personalmente agli interessati dalle singole opere previste dal piano o dal progetto, deve contenere:

- a) l'indicazione dell'autorità espropriante, del beneficiario e del promotore dell'espropriazione
- b) il nome e il recapito del responsabile del procedimento
- c) la denominazione dell'opera pubblica
- d) l'indirizzo internet del fascicolo online e l'elenco dei documenti ivi consultabili
- e) i principali dati identificativi catastali del bene oggetto di apposizione del vincolo, e cioè comune, tipo di catasto, numero di foglio, numero di particella, intestatari di diritti
- f) l'invito ad effettuare osservazioni riguardanti l'ubicazione dell'opera entro il termine di cui all'articolo 11 del TUEs
- g) l'invito a fare eventuale richiesta di avvalersi del cassetto online con la precisazione che ciò fa maturare il diritto al contributo di cui all'articolo 6;
- h) l'informazione che l'elaborato planimetrico, costituito dalla previsione grafica dell'opera sovrapposta alla mappa catastale, in scala non più piccola di 1:2000 è consultabile nel fascicolo online

2. L'avviso di avvio del procedimento di cui all'articolo 16, comma 4, del TUEs, comunicato personalmente agli interessati dalle singole opere previste dal piano o dal progetto, deve contenere gli elementi di cui al primo comma, con l'aggiunta delle superfici oggetto di esproprio, e dell'invito ad effettuare osservazioni che devono riguardare la comparazione tra la situazione privata da sacrificare e la pubblica utilità da soddisfare.

3. Ove l'Autorità espropriante si avvalga della riunione degli avvisi ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del TUEs, le osservazioni sollecitate debbono riguardare tanto la localizzazione dell'opera quanto le sue ragioni di pubblica utilità.

4. L'avviso di avvio del procedimento di cui agli articoli 11 e 16 del TUEs comunicato impersonalmente mediante pubblicazioni su internet e i quotidiani, contiene tutti i dati dell'avviso personale di cui ai commi precedenti, salvo il fatto che, in ordine ai dati degli intestatari, è sufficiente pubblicare nome, cognome e codice fiscale dei proprietari o dei nudi proprietari, oltre foglio e particella catastale. L'elaborato planimetrico deve essere in scala non più piccola di 1:2000 quando pubblicato sui siti internet, in scala compatibile con le esigenze e i costi di stampa, anche al punto di non consentire l'individuazione delle singole particelle, purché rimanga comprensibile la sua configurazione e ubicazione territoriale, quando pubblicato sui quotidiani.

### **Art. 10**

#### **Indennizzo da revoca del decreto di esproprio**

1. L'indennizzo spettante ai proprietari ex-espropriati, a seguito della revoca del decreto di esproprio, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del TUEs, consiste nelle seguenti somme:

- a) un importo a completo ristoro di tutte le spese dimostrabili sostenute a causa dell'esproprio (es. spese di assistenza e tutela professionale, traslochi, ecc.), e a causa della revoca dell'esproprio (es. costi finanziari per la restituzione delle indennità);
- b) un importo forfetario di 3.000 euro ad intestatario o proprietario del bene immobile oggetto della procedura a ristoro delle spese indimostrabili sostenute dall'inizio della procedura espropriativa fino alla revoca;
- c) l'indennità per l'eventuale occupazione preordinata all'esproprio, ove ancora dovuta, calcolata ai sensi dell'art. 50 del TUEs;
- d) gli interessi nella misura dell'1%, calcolati sull'indennità di esproprio depositata in Cassa depositi e prestiti, dalla data dell'esecuzione del decreto di esproprio alla data della revoca con restituzione del bene;

- e) gli interessi nella misura del tasso legale, calcolati sull'importo dell'indennità di esproprio non ancora percepita, eccedente quello depositato in Cassa depositi e prestiti, dalla data dell'esecuzione del decreto di esproprio alla data della revoca con restituzione del bene;
- f) il valore dei soprassuoli eventualmente distrutti o danneggiati, esistenti sul bene al momento dell'occupazione preordinata all'esproprio od esecutiva dello stesso.

2. L'indennità di esproprio da considerare come base di calcolo per la individuazione degli importi di cui alle lettere c) ed e) del precedente comma, è quella definitiva ai sensi dell'art. 8, comma 3, del TUEs, o, in sua assenza, quella virtuale, calcolata dall'autorità espropriante con una nuova perizia di stima, senza che assumano carattere vincolante le già intervenute determinazioni di primo e secondo grado in sede amministrativa e in sede giudiziale.

3. L'autorità espropriante, nella comunicazione di avvio del procedimento di revoca inviata agli ex-espropriati, indica l'ammontare dell'indennità di esproprio già percepita dagli stessi, che deve essere compensata con l'indennizzo di cui al primo comma, e fissa un termine entro il quale gli ex-espropriati possono fornire elementi utili ai fini della quantificazione degli importi di cui al primo comma, lettere a) e f). Decorso il termine, valutate le osservazioni degli interessati, l'autorità espropriante, emette il provvedimento di revoca. In esso è quantificato, sulla base di una dettagliata illustrazione del calcolo, l'importo risultante dalla compensazione di cui al primo periodo del presente comma, a favore del beneficiario dell'esproprio se l'indennità di esproprio da restituire sia maggiore dell'indennizzo di cui al primo comma, o degli ex-espropriati nel caso contrario. L'indennità di esproprio eventualmente depositata in Cassa depositi e prestiti a favore degli ex-espropriati viene svincolata a favore del depositante e non è oggetto di compensazione.

4. Tanto nel caso che l'importo risultante dalla compensazione, di cui al precedente comma, sia a credito degli ex-espropriati, quanto nel caso che sia a debito, essi hanno la facoltà di accettare la quantificazione entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. Spirato inutilmente il termine, l'autorità espropriante provvede ad attivare il procedimento di quantificazione in sede amministrativa di secondo grado ai sensi ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e seguenti, del TUEs, al quale può eventualmente seguire il procedimento di quantificazione in sede giudiziale attivato ai sensi dell'art. 54 del TUEs.

5. Quando l'importo risultante dalla compensazione, di cui al terzo comma, sia a debito degli ex-espropriati, e superi i 3 mila euro, essi hanno facoltà di accettare rateizzando la somma per una durata massima di dieci anni, senza pagamento di interessi. Gli oneri di eventuali finanziamenti, ivi comprese ipoteche e istruttorie, a cui dovessero ricorrere gli ex-espropriati per procurarsi la somma, sono posti a carico dell'ex beneficiario dell'esproprio.

6. Trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di revoca, l'autorità espropriante ordina che il promotore dell'espropriazione effettui il pagamento dell'importo accettato, ovvero il deposito dell'importo non accettato presso la Cassa depositi e prestiti.

## **Art. 11**

### **Piano particellare e piano economico degli espropri**

1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi, è composto da una parte descrittiva e da una parte grafica.

2. Nella parte descrittiva le singole particelle catastali vengono aggregate per ditta, intesa come il soggetto titolare della proprietà esclusiva di un bene o di un insieme di beni, ovvero l'insieme dei soggetti titolari del diritto di proprietà e di altri eventuali diritti reali su un bene o su un insieme di beni aventi lo stesso assetto proprietario. La parte descrittiva contiene:

- a) i dati catastali aggiornati di ciascuna particella catastale
- b) l'identificazione dell'assetto proprietario di ciascuna particella catastale, come risultante da visura catastale aggiornata (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale se risultante, ovvero denominazione e codice fiscale o partita iva)

c) la superficie totale della particella catastale, e quella interessata da esproprio, asservimento od occupazione temporanea non preordinata all'esproprio;

d) le indennità di esproprio (di cui fanno parte i deprezzamenti di cui all'art. 33 TUEs), asservimento, occupazione, esplicitate ditta per ditta.

3. L'indennità di cui al precedente comma, lettera d), deve essere conforme al titolo II, capo VI del TUEs, sulla base della documentazione urbanistica che consenta di apprezzare la natura giuridica dei beni, e di verbali sullo stato di consistenza dei beni redatti in apposito sopralluogo, effettuato con il consenso dei proprietari o con decreto di accesso ai sensi dell'articolo 15 del TUEs. L'indennità deve essere oggetto di una relazione illustrativa allegata al piano particellare, da pubblicarsi nel fascicolo online. La relazione deve superare il vaglio di congruità dell'esperto espropriatore di cui all'articolo 6, comma 10.

4. La parte grafica, nell'elaborato statico in formato cartaceo e pdf, deve essere presentata in una scala, idonea a consentire un'esatta individuazione dei singoli beni interessati. Essa deve evidenziare, mediante colorazione o retinatura differenziata per ciascuna delle categorie seguenti, con numerazione di richiamo alle singole ditte riportate nella parte descrittiva:

a) i beni oggetto di esproprio

b) i beni oggetto di asservimento

c) i beni oggetto di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio, solo se sia già prevedibile la necessità.

La parte grafica si avvale delle risultanze di uno specifico rilievo topografico, ed è redatta su mappe catastali aggiornate e georeferenziate tramite i punti di appoggio descritti alla successiva lettera b). Il rilievo topografico deve contenere:

a) il rilievo del sedime dell'opera da realizzare;

b) il rilievo dei punti fiduciali contenenti l'opera e di almeno 7 edifici presenti nella mappa di impianto equamente distribuiti nel foglio di mappa. In mancanza di un numero sufficiente di fabbricati dovranno essere rilevati altri punti notevoli ancora riconoscibili, quali ponti, vertice di tre confini, muri, intersezione di fossi, e simili.

5. Le superfici da espropriare o da asservire sono calcolate mediante la procedura Pregeo ovvero utilizzando come punti di appoggio i vertici di cui al precedente punto b) adattando il rilievo alla mappa catastale. La superficie grafica così ottenuta va proporzionata alla superficie censuaria, e il risultato è la superficie a cui va rapportata l'indennità di esproprio, salvo che il proprietario non attivi a sue spese un procedimento di verifica tecnica della reale proprietà mediante accertamento dei confini, in accordo con i proprietari delle eventuali aree limitrofe interessate. Tale eventuale verifica è condotta a latere del procedimento espropriativo, è finalizzata esclusivamente alla quantificazione dell'indennità, non influisce con la redazione del piano particellare di esproprio, con il decreto di esproprio, con la sua trascrizione e voltura. Qualora l'immobile oggetto di esproprio rientri in parte in area edificabile e in parte in area da considerare, ai fini espropriativi, non edificabile, le rispettive superfici sono calcolate dall'Autorità espropriante e ne viene data notizia al proprietario espropriando e al Comune nel cui territorio ricade il bene da espropriare. Il proprietario può presentare osservazioni entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, qualora ritenga il calcolo delle superfici non corretto. Il tal caso, il Comune determina la superficie edificabile e quella non edificabile, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni. In caso di silenzio, la quantificazione effettuata da parte dell'Autorità espropriante è da considerarsi corretta.

6. Devono essere inseriti nel piano particellare i beni intercettati dal sedime dell'opera, oltre ad una fascia laterale di 2 metri a scopo di rispetto e di servizio, che a seconda delle condizioni dei luoghi e della natura delle opere può essere eliminata o aumentata ove ne sia dimostrato il nesso strettamente funzionale con l'opera. Sono inseriti anche i beni necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e per altre interferenze che richiedono espropriazioni o asservimenti.

7. Prima della dichiarazione di pubblica utilità, il responsabile unico del procedimento rilascia al dirigente dell'ufficio per le espropriazioni l'attestazione che il piano particellare prevede superfici da espropriare in quantità adeguata alle esigenze dell'opera. Occupazioni ed espropri sovrabbondanti rispetto alle reali necessità configurano danno erariale.

8. La parte descrittiva deve essere consegnata all'ufficio per le espropriazioni su supporto cartaceo e in formato digitale pdf e xlsx, o analogo formato editabile con programma di foglio elettronico. La parte grafica deve essere consegnata all'ufficio per le espropriazioni su supporto cartaceo e in formato digitale pdf e dwg, o analogo formato editabile con programma di cad.

9. I lavori realizzativi dell'opera pubblica possono riguardare beni di proprietà privata esclusivamente se e nella misura in cui tali beni siano stati previsti nel piano particellare redatto ai sensi dei precedenti commi, sotto responsabilità solidale dell'impresa, del direttore dei lavori e del rup. Il piano particellare, una volta approvato in sede di approvazione del progetto dell'opera con dichiarazione di pubblica utilità, preceduta da contraddittorio con gli interessati, può essere modificato esclusivamente a seguito di approvazione della modifica progettuale, con nuova dichiarazione di pubblica utilità, preceduta da nuovo contraddittorio con gli interessati, salvi gli effetti dell'articolo 16, comma 14, del TUEs.

10. Il piano particellare fa parte del piano economico degli espropri, consistente in una relazione tecnica allegata al progetto da dichiarare di pubblica utilità, che contenga la quantificazione presuntiva complessiva di tutti gli oneri derivanti dagli espropri e dall'opera in attuazione del TUEs, e precisamente, oltre alle indennità riportate nel piano particellare, gli indennizzi ex art. 44 bis TUEs, i costi di notifiche e pubblicazioni sui quotidiani, il carico fiscale, i contributi di dematerializzazione, oltre all'indicazione di un plafond forfetario di accantonamento per eventuali indennità aggiuntive e per costi dei tecnici per rideterminazioni indennitarie nelle fasi determinative successive a quella amministrativa di primo grado, eccetera.

#### **Art. 12**

##### **Documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene**

1. La documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene serve a fornire un quadro indiziario sufficientemente preciso e concordante in ordine alla effettiva titolarità del bene oggetto di esproprio. Essa può consistere in un'attestazione notarile, ovvero in un certificato ipotecario riferito ad un arco temporale che va, se vi sia stato l'esproprio, a ritroso dal momento dell'espropriazione al momento del titolo di acquisto da cui è iniziato il possesso dell'espropriato o del suo dante causa, per almeno un ventennio, ovvero, se non vi sia ancora stato l'esproprio, a ritroso dall'attualità al momento del titolo di acquisto da cui è iniziato il possesso dell'attuale proprietario o del suo dante causa, per almeno un ventennio.

2. La mancata iscrizione o rinnovazione nel ventennio di ipoteche, di pignoramenti immobiliari, di sequestri conservativi, di domande giudiziali, consente di affermare che non sussistono diritti di terzi ostativi al pagamento o allo svincolo dell'indennità.

3. Ove risulti che il potere di fatto sul bene, dal quale si presume il possesso ex articolo 1141 c.c., non sia in capo al proprietario, l'indennità deve essere depositata in Cassa Depositi e Prestiti, salvo non consti il consenso dei possessori al pagamento dell'indennità al proprietario, ovvero non consti un accordo sulla ripartizione della somma.

#### **Art. 13**

##### **Compenso del collegio dei tecnici e sanzioni disciplinari**

1. I compensi dei membri del Collegio sono commisurati al loro profilo professionale, al grado di complessità della valutazione, alle difficoltà specifiche del caso, all'entità delle attività istruttorie, di ricerca e di verifica. Il soggetto espropriante che sostiene i costi delle procedure espropriative deve concordare preventivamente con il proprio tecnico i criteri di quantificazione del compenso, che può consistere in un importo onnicomprensivo predeterminato a forfait, ovvero in un rimborso spese sommato a un onorario calcolato in rapporto percentuale al valore stimato. In quest'ultimo caso, per le stime che richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti parti dello stesso oggetto, l'onorario dovuto è quello risultante dal cumulo delle competenze relative ai singoli valori stimati. Quando la stima comprende diversi beni valutati separatamente, le percentuali di onorario si applicano ai singoli valori stimati. In caso di stima con il criterio del valore complementare, le percentuali di onorario si applicano al maggior valore tra i due valori elementari oggetto

di stima. A ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso, senza che debba subire decurtazioni motivate dalla collegialità. In caso di successiva liquidazione dell'Autorità espropriante superiore all'importo concordato, spetta solo l'importo concordato.

2. Le spese rimborsabili ai sensi del primo comma sono le seguenti:

- a) spese vive di viaggio e soggiorno e spese accessorie sostenute dal tecnico, dai collaboratori e dal suo personale di aiuto per il tempo trascorso fuori residenza. Le spese di viaggio in ferrovia sono rimborsate sulla base della tariffa di seconda classe nelle ferrovie dello Stato per percorsi fino a 100 chilometri; di prima classe per i percorsi superiori a 100 chilometri. Le spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi propri o noleggiati, sono rimborsate secondo le tariffe chilometriche ACI;
- b) retribuzioni del personale subalterno d'aiuto nelle operazioni di campagna;
- c) tempo impiegato nelle operazioni di sopralluogo e rilievo dei suoli e dei soprassuoli, per le verifiche di confini, per gli accertamenti di censi, livelli, legati, usufrutti, ecc. connessi alle operazioni di stima, nei viaggi di andata e ritorno, nelle riunioni del collegio, per inevitabili attese e interruzioni involontarie, a vacanza nella misura di € 60,00 per ogni ora o frazione di ora;
- d) spese per provviste di materiali necessari per le operazioni di campagna, trasporti e facchinaggio;
- e) spese di bollo e registro, i diritti di uffici pubblici e privati;
- f) spese di scritturazione, traduzione, cancelleria, riproduzione di disegni e di reperimento di documentazione. Quando il committente non abbia anticipato i fondi per le spese, compete sull'ammontare di esse l'aumento del 10%.

3. L'autorità espropriante che ritenga di ravvisare abnormi errori o gravi lacune nella valutazione del collegio dei tecnici, dopo la sentenza passata in giudicato contenente la determinazione giudiziale dell'indennità, può effettuare una segnalazione al (...), trasmettendogli, assieme alle proprie considerazioni, la relazione del collegio, le risultanze del giudizio di opposizione alla stima, ivi comprese le consulenze tecniche elaborate nel corso dello stesso, e la documentazione rilevante. A seguito della segnalazione, il (...), in esito a una prima sommaria delibazione di non manifesta infondatezza, può avviare il procedimento disciplinare aprendo un fascicolo istruttorio, con spese poste a carico del beneficiario dell'esproprio, assegnando la valutazione del caso ad un collegio di 3 probi viri che devono decidere entro 60 giorni, salvo proroghe motivate. I probi viri hanno facoltà di chiedere integrazioni documentali. L'istruttoria è chiusa con una decisione non motivata di non luogo a procedere o con una sanzione motivata di radiazione temporanea, fino a un massimo di 5 anni, dall'elenco degli esperti espropriatori o dall'elenco dei valutatori nell'espropriazione, dei soggetti, iscritti all'elenco, a cui siano riconducibili gli abnormi errori o le gravi lacune. Le spese di istruttoria sono determinate ai sensi dei precedenti commi 1 e 2. Ove sia riscontata la presenza degli abnormi errori o gravi lacune, il collegio dei probi viri provvede a liquidare i compensi spettanti a ciascun membro del collegio dei tecnici. L'Autorità espropriante può far valere tale liquidazione per chiedere la restituzione di eventuali compensi erogati in eccesso.

4. Si procede ai sensi del precedente comma anche nei confronti dei membri delle commissioni provinciali iscritti nell'elenco degli esperti espropriatori o dei valutatori nell'espropriazione, nonché nei confronti dei consulenti tecnici, d'ufficio e di parte, parimenti iscritti nel menzionato elenco, che abbiano partecipato alla determinazione dell'indennità in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del TUEs, rimanendo in ogni caso impregiudicati gli effetti del loro operato nell'ambito del giudizio.

5. Nel caso, da ritenersi patologico, in cui tutti i tecnici abbiano elaborato valori diversi, di talché non si sia giunti ad una determinazione collegiale di maggioranza del valore del bene, l'autorità espropriante trasmette gli atti alla competente commissione provinciale, per la determinazione dell'indennità di secondo grado in sede amministrativa, e al (...), che procede ai sensi del terzo comma del presente articolo.

6. Tutte le determinazioni effettuate dai collegi tecnici ai sensi dell'articolo 21, una volta depositate ai sensi dell'articolo 27 del TUEs, devono essere trasmesse in copia al (...), per finalità di studio ed elaborazione statistica.

#### **Art. 14** **Valori agricoli effettivi e medi**

1. Il valore agricolo di cui all'articolo 40, comma 1, corrisponde al più probabile prezzo di mercato dell'area in una libera contrattazione di compravendita solo nei casi in cui il mercato non risenta, direttamente o indirettamente, dell'influenza delle plusvalenze non riconducibili all'utilizzazione agricola o agrituristica.
2. Per valori agricoli medi nell'ambito della regione agraria, s'intendono le medie ponderate alle superfici dei valori agricoli dei terreni classificabili in un determinato tipo di coltura con riferimento all'intera estensione del territorio della regione considerata, prescindendo dallo stato delle colture e dagli avvicendamenti colturali e considerando i terreni in condizioni di ordinarietà, comprendendo nella valutazione i soprassuoli ove parte integrante della tipologia colturale, e particolarmente quelli relativi alle colture boschive. I valori agricoli sono desunti dal mercato sulla base di campioni rappresentativi delle condizioni ordinarie del territorio agricolo. Dove è generalizzata l'influenza sui prezzi di mercato di plusvalenze estranee all'utilizzazione agricola, potrà ricorrersi a specifiche analisi. I valori medi di ogni qualità di coltura possono essere diversificati, per livello di merito, in base a una o più caratteristiche tecniche dei terreni, maggiormente influenti nella determinazione del valore. I tipi di coltura effettivamente praticati sono individuati utilizzando il sistema delle qualità di coltura catastali. Le metodologie di reperimento ed elaborazione dei dati e di calcolo delle medie ponderate vengono stabilite in apposita direttiva approvata dalla Conferenza dei Presidenti delle CCPPEE.
3. Le commissioni provinciali di cui all'articolo 41 sono tenute a rivalutare entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, e poi ogni dieci anni, la rispondenza delle regioni agrarie alle condizioni naturali ed economiche del territorio, avendo riguardo alla necessità che all'interno delle suddette regioni permanga un apprezzabile grado di omogeneità nella valorizzazione dei suoli. Nel caso emerga l'opportunità di modificare la perimetrazione delle regioni agrarie, in conformità alle direttive approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle CCPPEE, le commissioni provvedono a deliberare la modifica con provvedimento da pubblicare sul BUR, contestualmente alla pubblicazione dei valori.
4. Qualora, nell'ambito del territorio di uno stesso comune, fossero presenti più aree con caratteri orografici e pedologici notevolmente diversificate, che si riflettano nelle diverse zone in un valore massimo o minimo, medi ordinari, che si discostino per oltre il cinquanta per cento rispetto ai valori omologhi, le commissioni possono quotare autonomamente ciascuna sotto zona agrarie dello stesso comune associandola ad una regione agraria già presente ovvero appositamente individuata.
5. Nello stabilire i valori agricoli medi, ogni anno, la commissione deve approvare una relazione tecnica descrittiva del lavoro svolto per l'individuazione e aggiornamento dei valori stessi.

#### **Art. 15**

#### **Organizzazione delle Commissioni Espropri**

1. La segreteria della commissione provinciale o regionale svolge funzioni di istruttoria delle pratiche espropriative. La segreteria costituisce ufficio con responsabilità dirigenziale. Entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta la segreteria verifica la completezza degli atti pervenuti e provvede a richiedere eventuali integrazioni documentali con nota a firma del Presidente della Commissione. Le pratiche complete della documentazione e quelle integrate entro 30 giorni dalla ricezione sono corredate di una relazione di stima motivata che sarà sottoposta all'esame della Commissione, che si esprime entro 90 giorni dal ricevimento. Il responsabile della segreteria partecipa alle riunioni con il ruolo di relatore, senza diritto al voto.
2. Le commissioni provinciali espropri si riuniscono annualmente presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, attraverso il loro presidente, in una conferenza, avente funzione di coordinamento delle attività delle singole commissioni, nella quale vengono adottate linee guida afferenti all'attività e al funzionamento delle CCPPEE, con particolare riguardo alla fissazione di criteri unitari di modifica dei perimetri delle regioni agrarie e di elaborazione e aggiornamento dei valori agricoli medi, a cui le singole commissioni provinciali dovranno attenersi. Il (...) gestisce la segreteria della Conferenza, e partecipa ai lavori con funzione consultiva.
3. Il (...) trasmette al Ministero delle Infrastrutture una relazione biennale sul funzionamento e sulla riorganizzazione delle Commissioni, previa indagine conoscitiva ed esplorativa presso le CCPPEE in nome e

per conto del Ministero, che ne delinei costi, dotazioni, carichi di lavoro e grado di operatività. In tale relazione il (...) segnala i casi di inerzia e di malfunzionamento, al fine dei provvedimenti surrogatori di cui all'articolo 41.5, proponendo altresì soluzioni in ordine alle criticità emerse.

4. I membri delle CCPPEE che siano iscritti nell'elenco nazionale degli esperti espropriatori o dei valutatori nell'espropriazione, possono esercitare senza restrizioni le relative funzioni con incarichi assunti presso soggetti esterni, ma debbono astenersi dal partecipare alla determinazione dell'indennità di secondo grado con riguardo alle procedure in cui abbiano eventualmente avuto un ruolo nella determinazione di primo grado.

5. Le commissioni provinciali e regionali di cui all'articolo 41 del DPR 327/2001 possono finanziare le proprie attività valutative subordinando l'emanazione delle determinazioni al versamento a proprio favore di rimborsi spese a carico del beneficiario dell'esproprio, nonché fissano i compensi spettanti sulla base delle risorse disponibili, in conformità ai parametri all'uopo stabiliti dalla conferenza di cui al secondo comma. I membri delle Commissioni, dipendenti pubblici, partecipano alle attività delle Commissioni con permessi retribuiti.

### **Art. 16**

#### **Camera di Compensazione degli Espropri**

1. È costituita presso il Ministero delle Infrastrutture la Camera di Compensazione degli Espropri (in acronimo CCE), con finalità consultiva e deflattiva dei conflitti esistenti o potenziali tra soggetti attivi e passivi dell'espropriazione. Alla CCE partecipano permanentemente il Ministero delle Infrastrutture, che ne assume la presidenza, il (...), che ne assume la segreteria, Confindustria, Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori, Anas, Autostrade per l'Italia, Enel, RFI, Terna, Italferr. Partecipano occasionalmente altri soggetti che ne facciano richiesta, secondo le modalità previste nel regolamento di cui al comma 4.

2. I soggetti partecipanti alla CCE possono chiedere pareri specifici a uno o più interlocutori partecipanti al CCE o instaurare accordi relativi alla gestione delle procedure espropriative e degli indennizzi relativi ad opere specifiche, oppure accordi generali su metodologie gestionali e operative delle procedure espropriative (ad esempio in ordine alle formalità per l'accertamento delle indennità aggiuntive), o su metodologie estimative per le quantificazioni indennitarie complesse (deprezzamenti, danni alle attività economiche), nel rigoroso rispetto del DPR 327/2001 e del presente Decreto.

3. I pareri resi nel CCE sono vincolanti per chi li rilascia. Gli accordi presi nel CCE sono vincolanti per chi li firma.

4. La CCE, in apposita sezione speciale diretta dal (...), può essere attivata su istanza di qualunque espropriando o espropriato, o autorità espropriante, che proponga, rispetto alla procedura espropriativa o a singoli aspetti di essa, istanza motivata di mediazione, finalizzata a prevenire contenzioso o a favorire una transazione extragiudiziale riguardo un contenzioso in atto. Il Ministero delle Infrastrutture può commissionare alla sezione speciale della CCE, di cui al presente comma, conferendone i necessari poteri istruttori, il compito di monitorare il fenomeno delle occupazioni illegittime in Italia, allo scopo di quantificarne l'impatto sulla finanza pubblica, e di metterlo sotto controllo, tracciandone l'evoluzione nel tempo.

5. Il (...) provvede con apposito regolamento a disciplinare il funzionamento, le modalità organizzative e di finanziamento, a stabilire il grado di pubblicità dei pareri e accordi, a fissare le condizioni per il ricorso alla CCE ai sensi dei precedenti commi. Il provvedimento è soggetto ad approvazione ministeriale.

### **Art. 17**

#### **Edificabilità di fatto**

1. Le possibilità effettive di edificazione consistono nelle qualità obiettive del fondo che incidono sotto il profilo economico e materiale sulla sua concreta attitudine all'edificazione. L'area è edificabile ai fini indennitari se sussistono le possibilità legali di edificazione. Le possibilità effettive di edificazione rilevano in assenza di pianificazione urbanistica, o come apprezzamento delle specifiche caratteristiche dell'area legalmente edificabile. La edificabilità di fatto in zone legalmente precluse a tale azione non rientra nella

quantificazione del valore dell'indennità. Ai sensi dell'articolo 37, comma 5 del TUEs, le caratteristiche sintomatiche delle possibilità effettive di edificazione, da considerarsi con adeguata rilevanza, sono:

- a) esistenza e dotazione zonale di opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 4, legge 29 settembre 1964, n. 847, e ss.mm.ii., in specie quelle atte a rendere possibili gli allacciamenti ai servizi dal terreno oggetto di valutazione, nonché delle opere di urbanizzazione secondaria ai sensi della medesima disposizione;
- b) tipologia di fabbricati realizzabili con tutti i condizionamenti e vincoli imposti dal Regolamento edilizio locale;
- c) quantità di volumetria disponibile e sfruttabile, in relazione alla saturazione del lotto e al rispetto delle distanze;
- d) caratteristiche meccaniche e morfologiche del terreno;
- e) presenza ovvero previsione di insediamento in zona di iperstrutture e infrastrutture ambientalmente degradanti ed impattanti sul godimento del bene (discariche, depositi di materiali pericolosi, impianti produttivi, vie ad intenso traffico veicolare, ecc.);
- f) decadimento sociale dell'ambito;
- g) dinamiche del centro urbano in relazione alla sua dimensione e alla sua ubicazione geografica;
- h) condizioni climatiche del luogo;
- i) condizioni micro e macroeconomiche influenti sulle politiche di finanziamento degli investimenti, sui costi realizzativi e sulla disponibilità all'acquisto di manufatti edilizi;
- j) ogni altra peculiarità, dimostrabile, in grado di rappresentare effetti sull'utilizzo edificatorio del suolo.

2. L'assenza di volumetria disponibile, nonché l'impossibilità di edificare a causa di distanze dai confini e dai manufatti pubblici e privati esterni al lotto medesimo, pregiudicano le possibilità legali di edificazione, ai sensi dell'articolo 37, quarto comma, ultimo periodo, del TUEs.

### **Art. 18**

#### **Supporto consultivo e istanza di interpello**

1. È istituito presso il (...) un servizio consulenziale alle Autorità esproprianti in ordine all'attuazione del DPR 327/2001 e del presente Decreto.
2. Nell'ambito del servizio di cui al primo comma, l'Autorità espropriante ha facoltà di inoltrare un quesito semplice, ovvero un interpello preventivo, consistente in un'istanza volta ad ottenere chiarimenti in merito all'interpretazione e all'applicazione di disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, in relazione a provvedimenti concreti da adottarsi.
3. Il (...) regola le modalità di attuazione, di finanziamento e di pubblicazione delle attività di cui ai primi due commi, con provvedimento soggetto ad approvazione ministeriale.

### **Art. 19**

#### **Sinergie con il sistema privato di credito**

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del TUEs, gli istituti di credito esistenti da più di 30 anni possono proporre forme di investimento mobiliare alternative ai titoli di debito pubblico, caratterizzate da basso rischio e da rapida liquidabilità. Lo svincolo di tali depositi deve avvenire nel rispetto degli articoli 28 e 29 del TUEs. Le forme di investimento suddette devono essere preventivamente autorizzate da un tavolo congiunto composto dall'ABI e dal (...).
2. Ai sensi dell'articolo 26, comma 13, del TUEs, i soggetti abilitati all'attività creditizia, salvo diverse previsioni di legge, possono finanziare in tutto o in parte la realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilità, ivi compresi gli oneri di esproprio, con prodotti assistiti da tassi di interesse non superiori a quelli stabiliti per il credito agevolato del settore fondiario edilizio, come aggiornati dall'ABI. L'erogazione deve essere condizionata all'avvenuta dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 13 del TUEs. Quando il finanziamento è garantito da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista per le operazioni di credito fondiario, fermo restando che non sono ipotecabili immobili demaniali o destinati a

confluire nel demanio. Quando si tratti di finanziare le sole indennità, i soggetti abilitati all'attività creditizia procedono all'erogazione esclusivamente sulla base di un'apposita relazione dell'esperto espropriatore, di cui agli articoli 6, comma 10, del TUEs, e 2 del presente decreto, che attesti la efficacia e validità della procedura, la debenza delle somme e la titolarità dei destinatari.

3. Ai sensi dell'articolo 26, comma 13, del TUEs, dopo l'irreversibile trasformazione dei fondi per i quali si procede all'espropriazione, i soggetti abilitati all'attività creditizia, acquisita l'attestazione da parte di un esperto espropriatore, di cui all'articolo 2 del presente decreto, circa lo stato della procedura e il grado di certezza del credito indennitario, hanno facoltà di erogare agli espropriandi anticipazioni sulle somme ad essi spettanti, o possono corrispondere somme acquistando il credito e surrogandosi agli espropriandi nei rapporti economici con il beneficiario dell'espropriazione. Non possono essere avanzate nei confronti dell'espropriando richieste di recupero di somme eventualmente erogategli in eccesso rispetto all'entità dell'indennità definitiva ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del TUEs, e, in ogni caso, gli accordi tra finanziatori ed espropriandi non influiscono sulla entità dell'indennità da determinarsi in applicazione del TUEs.

## **Art. 20**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. L'elenco degli esperti espropriatori diventa operativo a decorrere dal primo triennio successivo all'anno di entrata in vigore del presente decreto, se l'entrata in vigore del presente decreto si verifici entro la prima metà dell'anno, ovvero a decorrere dal primo triennio successivo all'anno successivo all'anno di entrata in vigore del presente decreto, se l'entrata in vigore del presente decreto si verifici nella seconda metà dell'anno. Nel primo caso, l'elenco degli esperti espropriatori e dei valutatori nell'espropriazione viene formato per la prima volta con tempistica accelerata rispetto ai tempi ordinari, che consenta la tempestiva formazione dell'elenco entro l'anno. Nella fase di avvio, le candidature per l'iniziale elenco possono essere effettuate con riserva di produrre entro il 31 dicembre la documentazione richiesta. In sede di prima applicazione, tutte le Autorità esproprianti, anche delegate, hanno facoltà di inoltrare al (...) nominativi di persone, che vengono iscritte d'ufficio all'elenco di cui al primo comma, con il solo obbligo del possesso del requisito di idoneità morale di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 2 del presente decreto. La disposizione del periodo precedente si applica anche ai professori universitari e ai professionisti che abbiano operato in materia espropriativa. Rimane fermo l'obbligo di formazione di cui al comma 6 del citato articolo 2 per il mantenimento dell'iscrizione. Tuttavia, nella fase d'avvio, per il primo anno di iscrizione l'obbligo formativo è ridotto di due terzi, per il secondo anno è dimezzato, per il terzo anno è ridotto di un terzo. Dal quarto anno l'obbligo entra definitivamente a regime.

2. L'articolo 3-4-5-6 entra in vigore al centottantesimo giorno dall'inizio dell'operatività dell'elenco ai sensi del precedente comma.

2. L'articolo 7 entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto: le Autorità esproprianti sono tenute attivarsi immediatamente per la realizzazione dell'infrastruttura tecnica del fascicolo e del cassetto online. Gli articoli da 8 a 14 entrano in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

# Allegati: deleghe al tavolo

OMISSIS

# **Modernizzare Razionalizzare Spendere meglio**

*Une  
expropriation  
en bonne et  
due forme*

- ⇒ *Legalità*
- ⇒ *Efficienza*
- ⇒ *Certezza*
- ⇒ *Trasparenza*
- ⇒ *Prevedibilità*
- ⇒ *Buon senso*
- ⇒ *Competenza*
- ⇒ *Qualità*

**Una riforma incisiva e concreta  
proposta da chi opera sul campo**